



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione** <sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio** ..... 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio** ..... 39

##### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/689 della Commissione, del 16 gennaio 2019, relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno** <sup>(1)</sup> ..... 75
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/690 della Commissione, del 30 aprile 2019, relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 e ordina il ritiro delle macchine già immesse sul mercato** [notificata con il numero C(2019) 3118] <sup>(1)</sup> ..... 78

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione (UE) 2019/691 della Commissione, del 2 maggio 2019, che autorizza, in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi <sup>(1)</sup> .....** 80

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/686 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2019

**che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo 3 della direttiva 91/477/CEE stabilisce le formalità relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro e impone agli Stati membri di scambiarsi le informazioni pertinenti relative a tali trasferimenti.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE, la Commissione prevede un sistema per lo scambio sistematico delle informazioni di cui a tale articolo. Attualmente le autorità competenti degli Stati membri si scambiano tali informazioni tramite posta elettronica o fax.
- (3) Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 13 della direttiva 91/477/CEE, in particolare quelle relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro. È stata quindi adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/689 della Commissione <sup>(3)</sup> affinché le disposizioni riguardanti il trasferimento di armi da fuoco siano oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. È pertanto opportuno individuare l'IMI come il sistema che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad utilizzare ai fini dello scambio di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco e stabilire le modalità dettagliate di tale scambio.
- (4) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, gli Stati membri possono disporre di più di un'autorità nazionale incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di agevolare l'efficacia e l'efficienza del flusso di informazioni tra gli Stati membri, ogni Stato membro che dispone di più di un'autorità nazionale competente in tal senso dovrebbe essere tenuto a designare quale autorità centrale una delle sue autorità nazionali, affinché funga da punto di contatto unico per ricevere e trasmettere le informazioni scambiate attraverso l'IMI in conformità al presente regolamento. Lo Stato membro può anche conferire all'autorità centrale la facoltà di trasmettere le informazioni ricevute dalle proprie autorità nazionali ad un altro Stato membro attraverso l'IMI.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 13.9.1991, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GUL 316 del 14.11.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/689 della Commissione, del 16 gennaio 2019, relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (cfr. pag. 75 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) Conformemente all'articolo 11 della direttiva 91/477/CEE, per il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro occorre un'autorizzazione da parte dello Stato membro in cui l'arma da fuoco si trova («lo Stato membro di spedizione»). Ogni Stato membro deve inoltre comunicare agli altri Stati membri un elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. Ciò significa che, per le armi da fuoco non incluse nell'elenco di uno Stato membro, lo Stato membro di spedizione è tenuto a verificare se esista un accordo preventivo prima di procedere all'autorizzazione del trasferimento dell'arma da fuoco in tale Stato membro. Attualmente però il documento di accordo preventivo è presentato solo dal venditore allo Stato membro di spedizione nel momento in cui tale venditore richiede l'autorizzazione di trasferimento o, in un caso rientrante nell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, quando l'armaio comunica i dati relativi al trasferimento allo Stato membro di spedizione. Al fine di garantire che le autorizzazioni di trasferimento non siano rilasciate sulla base di una documentazione fraudolenta, lo Stato membro nel cui territorio un'arma da fuoco deve essere trasferita («lo Stato membro di destinazione») dovrebbe essere tenuto a trasmettere allo Stato membro di spedizione, attraverso l'IMI, le informazioni relative all'accordo preventivo entro 7 giorni di calendario dall'emissione dell'accordo preventivo. Per garantire una maggiore tracciabilità e sicurezza per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco nell'Unione, dovrebbe inoltre essere caricata nell'IMI anche una copia del documento di accordo preventivo nel momento in cui le informazioni sono trasmesse attraverso tale sistema.
- (6) È opportuno che le informazioni specifiche che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere individualmente attraverso l'IMI, oltre a caricare una copia del documento pertinente, siano limitate alle informazioni necessarie per consentire alle autorità nazionali competenti di individuare facilmente e di recuperare le informazioni riguardanti un determinato trasferimento, comprese in particolare le informazioni che identificano il venditore e l'acquirente o il proprietario (sia esso un armaio o un'altra persona).
- (7) Ai fini della trasparenza e della sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe caricare nell'IMI l'elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. In assenza delle suddette armi da fuoco, in altre parole se l'accordo preventivo è necessario per il trasferimento di tutte le armi da fuoco, lo Stato membro potrà indicare tale fatto nel repertorio pertinente dell'IMI.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse con un gruppo di esperti sullo scambio di informazioni costituito da esperti degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica allo scambio delle seguenti informazioni attraverso il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE:

- le informazioni di cui al paragrafo 2 del summenzionato articolo per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco;
- le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo, escluse le informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 della summenzionata direttiva.

#### *Articolo 2*

### **Il sistema di scambio elettronico**

Ai fini dello scambio delle informazioni cui il presente regolamento si applica, il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE è il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2019/689.

#### *Articolo 3*

### **Designazione di un'autorità centrale da parte degli Stati membri**

- Se uno Stato membro dispone di più di un'autorità nazionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni cui il presente regolamento si applica, lo Stato membro designa una di tali autorità affinché funga da autorità centrale incaricata di ricevere tali informazioni dalle autorità nazionali di altri Stati membri e di trasmetterle all'autorità nazionale competente per dette informazioni nel proprio territorio.
- Uno Stato membro può anche conferire alla sua autorità centrale il compito di trasmettere le informazioni ricevute dalle autorità nazionali all'autorità nazionale o centrale di un altro Stato membro attraverso l'IMI.

*Articolo 4***Accordo preventivo**

1. Se uno Stato membro («lo Stato membro di destinazione») acconsente preventivamente al trasferimento nel suo territorio di un'arma da fuoco che si trova in un altro Stato membro («lo Stato membro di spedizione»), lo Stato membro di destinazione, ai fini della notifica dell'accordo preventivo allo Stato membro di spedizione, trasmette a quest'ultimo le seguenti informazioni:

- a) il nome dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di spedizione;
- b) la data e il numero di riferimento nazionale del documento di accordo preventivo;
- c) le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario;
- d) le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente;
- e) la data di scadenza del documento di accordo preventivo in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione.

2. Lo Stato membro di destinazione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo e la inoltra allo Stato membro di destinazione congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.

3. Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili nell'IMI alle autorità nazionali responsabili di tali informazioni nello Stato membro di destinazione e nello Stato membro di spedizione.

4. Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono caricati e trasmessi entro 7 giorni di calendario dalla data di emissione del documento di accordo preventivo.

*Articolo 5***Elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento non necessita di accordo preventivo**

L'elenco delle armi da fuoco da comunicare agli altri Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/477/CEE è caricato nell'IMI ed è accessibile in tale sistema alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri.

*Articolo 6***Notifica delle autorizzazioni di trasferimento o del documento di accompagnamento**

1. Quando rilascia un'autorizzazione di trasferimento per un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, o quando emette il documento («documento di accompagnamento») necessario per accompagnare un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'arma da fuoco si trova («lo Stato membro di spedizione») trasmette allo Stato membro nel cui territorio l'arma da fuoco deve essere trasferita («lo Stato membro di destinazione»), e agli Stati membri di transito, le seguenti informazioni:

- a) il nome dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito;
- b) la data e il numero di riferimento nazionale dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento;
- c) le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario;
- d) le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente;
- e) il numero complessivo di armi da fuoco da trasferire;
- f) nel caso di un'autorizzazione di trasferimento, la data di partenza e la data prevista di arrivo dell'arma da fuoco;
- g) la data di scadenza dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione.

2. Lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento e la inoltra allo Stato membro di destinazione e a tutti gli Stati membri di transito congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.
3. Se le informazioni concernenti l'accordo preventivo e una copia del documento di accordo preventivo non sono state trasmesse dallo Stato membro di destinazione allo Stato membro di spedizione a norma dell'articolo 4, lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo che ha ricevuto con altri mezzi.
4. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accessibili nell'IMI solo alle autorità nazionali dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito.
5. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono caricati nel sistema e trasmessi al più tardi al momento del trasferimento nel primo Stato membro di transito o, se non sono previsti Stati membri di transito, nello Stato membro di destinazione.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/687 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 2019****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure in vigore**

- (1) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato»). I dazi antidumping attualmente in vigore oscillano tra lo 0 % e il 26,1 % («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha altresì istituito dazi compensativi sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. I dazi compensativi attualmente in vigore oscillano tra il 13,7 % e il 44,7 %.
- (3) I dazi combinati oscillano tra il 13,7 % e il 58,3 %.

**1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

- (4) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore <sup>(4)</sup>, il 13 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). La domanda è stata presentata dalla European Steel Association (EUROFER) per conto di produttori rappresentanti oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico («il richiedente»). La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe comportato il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
- (5) Il 14 marzo 2018, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup> («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup> il 14 marzo 2018, la Commissione ha altresì annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> delle misure compensative definitive in vigore in relazione al prodotto in esame originario della Cina.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

<sup>(4)</sup> Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 187 del 13.6.2017, pag. 60).

<sup>(5)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU C 96 del 14.3.2018, pag. 8).

<sup>(6)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU C 96 del 14.3.2018, pag. 21).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

### 1.3. Inchiesta

#### 1.3.1. *Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame*

- (7) L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

#### 1.3.2. *Parti interessate*

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha ufficialmente informato le seguenti parti dell'apertura del riesame in previsione della scadenza: il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti in Cina, gli importatori indipendenti noti nell'Unione, gli utilizzatori indipendenti nell'Unione notoriamente interessati e le autorità del paese esportatore.
- (9) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Esse hanno anche avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

#### 1.3.3. *Campionamento*

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

##### 1.3.3.1. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Prima dell'apertura ventuno produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base la Commissione aveva selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 28 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e il 27 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

##### 1.3.3.2. *Campionamento degli importatori*

- (12) La domanda di apertura del riesame in previsione della scadenza ha individuato nove importatori indipendenti che sono stati invitati a fornire informazioni in merito al campionamento. Nessuno di loro si è manifestato.

##### 1.3.3.3. *Campionamento dei produttori esportatori in Cina*

- (13) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (14) Due produttori esportatori hanno restituito i moduli per il campionamento, tuttavia nessuno di essi produceva i prodotti d'acciaio a rivestimento organico così come definiti nell'avviso di apertura. Un terzo produttore esportatore si è manifestato sei settimane dopo il termine fissato per le risposte al modulo per il campionamento. Tale produttore esportatore ha ottenuto lo status di parte interessata, ma è stato considerato come un produttore esportatore che non ha collaborato all'inchiesta poiché non ha mai risposto al modulo per il campionamento né ha tentato di rispondere al questionario per i produttori esportatori.
- (15) Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori in Cina.

#### 1.3.4. Questionari e visite di verifica

- (16) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al richiedente e al governo della Cina («governo della RPC»). Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e del richiedente.
- (17) La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:
- a) produttori dell'Unione:
- ArcelorMittal Belgium, Belgio;
  - Marcegaglia Carbon Steel Spa, Italia;
  - Tata Steel Maubeuge SA, Francia;
- b) associazione dei produttori dell'Unione:
- Eurofer, Belgio.

#### 1.3.5. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (18) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta tendenti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (19) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. I medesimi due produttori esportatori che hanno inviato risposte ai fini del campionamento hanno trasmesso anche le informazioni richieste nell'allegato III. Poiché non producevano il prodotto oggetto del riesame, non sono pervenute risposte pertinenti a tale prodotto.
- (20) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest'ultimo.
- (21) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le autorità della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato osservazioni o elementi di prova a tale riguardo.
- (22) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, potrebbe essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
- (23) Il 13 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la «nota del 13 aprile 2018») <sup>(8)</sup>, invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l'energia e la manodopera impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato sei possibili paesi rappresentativi: Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Thailandia e Sud Africa.
- (24) La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni soltanto dal richiedente. Non sono pervenute osservazioni né dalle autorità del paese interessato né da alcuno dei produttori esportatori.

<sup>(8)</sup> N. t18.003071.

- (25) In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 3 luglio 2018 («la nota del 3 luglio 2018»), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute dal richiedente riguardanti la nota del 13 aprile 2018 <sup>(9)</sup>. La Commissione ha inoltre stabilito l'elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Messico era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni soltanto dal richiedente. Il presente regolamento riguarda tali osservazioni.

#### 1.3.6. Fase successiva della procedura

- (26) Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire i dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
- (27) Nessuna delle parti ha presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

- (28) Il prodotto in esame oggetto del presente riesame in previsione della scadenza è il medesimo previsto nel contesto dell'inchiesta iniziale, vale a dire determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli *sandwich* del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91), originari della Cina («il prodotto oggetto del riesame» o «ARO»).
- (29) Il prodotto oggetto del riesame è ottenuto applicando un rivestimento organico a prodotti laminati piatti in acciaio. Il rivestimento organico conferisce protezione e proprietà estetiche e funzionali ai prodotti in acciaio.
- (30) I prodotti d'acciaio a rivestimento organico sono utilizzati principalmente nell'edilizia e per l'ulteriore lavorazione di prodotti utilizzati nell'edilizia. Altre applicazioni includono gli elettrodomestici.

### 2.2. Prodotto simile

- (31) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul prodotto simile. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e del Messico, in quanto paese rappresentativo, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

### 3.1. Osservazioni preliminari

- (32) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.
- (33) Come indicato al considerando 15, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi presentato risposte al questionario, né eventuali dati sui prezzi e sui costi all'esportazione, sui prezzi e sui costi sul mercato interno, sulla capacità, sulla produzione, sugli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno provveduto ad esaminare gli elementi di prova inclusi nel fascicolo, compreso il «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale» <sup>(10)</sup> (la «relazione») e gli elementi di prova aggiuntivi forniti dal richiedente, dai quali emerge che tali prezzi e costi sono stati influenzati da interventi pubblici sostanziali. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

<sup>(9)</sup> N. t18.007614.

<sup>(10)</sup> SWD(2017) 483 final/2.

- (34) La Commissione ha notificato alle autorità cinesi e al terzo produttore esportatore di cui al considerando 14 l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro l'opportunità di presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.
- (35) Su tale base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate in appresso si basano sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle osservazioni presentate dalle parti interessate e sulle statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

### 3.2. Persistenza del dumping in relazione alle importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame

- (36) Dai dati statistici ottenuti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, emerge che, nel periodo dell'inchiesta di riesame, un volume esiguo di prodotti d'acciaio a rivestimento organico è stato importato nell'Unione dalla RPC, pari a 6 338 tonnellate e rappresentante lo 0,1 % del consumo totale dell'Unione. I prodotti d'acciaio a rivestimento organico sono stati tuttavia importati in 16 Stati membri e le importazioni sono state distribuite sull'intero periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni effettive nel periodo dell'inchiesta di riesame erano rappresentative e ha pertanto esaminato se il dumping fosse continuato durante tale periodo.

#### 3.2.1. Valore normale

- (37) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (38) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

#### 3.2.2. Esistenza di distorsioni significative

##### 3.2.2.1. Introduzione

- (39) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base statuisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
- il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
  - la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
  - l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
  - l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
  - la distorsione dei costi salariali;
  - l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
- (40) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento prevede che «se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

- (41) Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. A tale riguardo, la Commissione ha prodotto la relazione che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.
- (42) Al punto 71 e all'allegato 18 della domanda il richiedente ha fatto riferimento a un documento del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti («US DOC», *US Department of Commerce*)<sup>(11)</sup>. Secondo l'US DOC, il settore siderurgico è classificato tra le «industrie di base e pilastro» nel contesto delle quali lo Stato deve «mantenere un potere di controllo relativamente forte». Il documento dell'US DOC contiene riferimenti al «documento SASAC»<sup>(12)</sup> che suddivide i settori economici in tre categorie e corrispondenti sottocategorie, in base alla necessità percepita di controllo da parte del governo, ossia: 1) industrie strategiche, che «influenzano la sicurezza nazionale e la linfa vitale dell'economia», nel contesto delle quali lo Stato deve «mantenere un potere assoluto di controllo»; 2) le «industrie di base e pilastro» nelle quali lo Stato deve «mantenere un potere di controllo relativamente forte»; o 3) le altre industrie nelle quali lo Stato deve «mantenere l'influenza». Inoltre il documento SASAC stabilisce l'obiettivo generale di disporre, entro il 2010, di un gruppo di società importanti che costituiscano il nerbo dell'industria e abbiano un'influenza sufficientemente forte e la forza trainante necessarie per consentire lo sviluppo di un settore. Tale obiettivo comporta la creazione di basi solide affinché tali società cardine importanti nei settori petrolchimico, delle telecomunicazioni, dell'energia elettrica, delle spedizioni e dell'edilizia possano svilupparsi e diventare società di prim'ordine a livello mondiale e affinché tali società cardine importanti nei settori automobilistico, della meccanica e delle tecnologie dell'informazione possano diventare società di prim'ordine a livello mondiale.
- (43) Per quanto riguarda i costi dell'acciaio laminato a caldo e dell'acciaio laminato a freddo necessari per la produzione tramite rilaminazione, il richiedente ha fatto riferimento a precedenti regolamenti UE che hanno imposto dazi compensativi<sup>(13)</sup> nei casi in cui la Commissione abbia stabilito che sia i prodotti piatti laminati a freddo, sia quelli laminati a caldo sono sovvenzionati. Secondo il richiedente ciò ha comportato un prezzo artificiosamente basso dei prodotti finali. Inoltre il richiedente ha citato una relazione di ThinkDesk<sup>(14)</sup> e ha sostenuto che tale relazione forniva altresì elementi di prova secondo i quali numerosi produttori cinesi erano autorizzati a offrire prodotti piatti laminati a caldo sul mercato cinese a prezzi distorti.
- (44) Infine il richiedente ha sostenuto che gli attuali prezzi dell'acciaio laminato a caldo e di quello laminato a freddo sul mercato interno cinese sono comunque inferiori ai prezzi internazionali sulla base dei dati forniti da Global Platts<sup>(15)</sup>.
- (45) Per quanto riguarda lo zinco e il ruolo dominante nell'industria mineraria delle imprese di Stato, oltre agli elementi di prova contenuti nella relazione, il richiedente ha fornito altresì elementi di prova dai quali emerge che in Cina è attualmente in vigore una tassa sull'esportazione dello zinco pari al 30 % (cfr. punti da 87 a 89 e allegato 18 della domanda).
- (46) Il richiedente ha inoltre affermato che vi sono distorsioni significative in relazione ai componenti chimici che a loro volta provocano distorsioni significative nelle vernici e in altri prodotti chimici di rivestimento utilizzati per la produzione di prodotti d'acciaio a rivestimento organico. Nel sostenere tale affermazione il richiedente si è basato sugli elementi di prova contenuti nella relazione (capitolo 16 «Settore chimico»). In particolare, nella relazione si afferma, facendo riferimento alla China Chemical Enterprise Management Association, che in Cina le più grandi imprese del settore chimico (nel 2015, in base al fatturato) sono imprese di Stato e tra esse figurano otto delle prime dieci imprese chimiche di maggiori dimensioni<sup>(16)</sup>. Il richiedente ha fatto riferimento anche alla relazione di KPMG di cui all'allegato 18 della domanda, dalla quale emerge che le 10 principali imprese chimiche cinesi sono di proprietà dello Stato.

<sup>(11)</sup> Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «*China's Status as a non-market economy*» [Lo status della Cina in quanto economia non di mercato], A-570053, 26 ottobre 2017, pag. 57.

<sup>(12)</sup> Xinhua News Agency, «SASAC: l'economia statale dovrebbe mantenere il potere assoluto di controllo su sette settori», 18 dicembre 2006.

<sup>(13)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 dell'11 marzo 2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

<sup>(14)</sup> Relazione ThinkDesk, «*Analysis of state-business interaction and subsidization in the hot-rolled flat (HRF) segment of the Chinese steel industry*» (Analisi dell'interazione Stato-imprese e delle sovvenzioni nel segmento dei prodotti piatti laminati a caldo dell'industria siderurgica cinese), 28 febbraio 2016, di cui all'allegato 18 della domanda.

<sup>(15)</sup> Dati forniti nell'allegato 20 della domanda.

<sup>(16)</sup> China Chemical Enterprise Management Association (CCEMA). (2016). «*List of Top 500 Chinese Chemical Companies in 2016*» (Elenco delle 500 migliori imprese chimiche cinesi nel 2016. Federazione cinese del settore chimico e petrolifero (CPCIF, *China Petroleum & Chemical Industry Federation*). (2016). 29 giugno 2016. <http://www.cpcia.org.cn/html/13/20166/155709.html>; documento menzionato nella relazione, pag. 403.

- (47) Per quanto concerne l'energia elettrica, oltre a fare riferimento alla relazione, il richiedente ha affermato che i produttori di ARO godono di prezzi preferenziali per l'elettricità <sup>(17)</sup>; inoltre sembra che la società Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. abbia beneficiato di un prezzo dell'elettricità inferiore a quello in genere applicato a grandi imprese industriali <sup>(18)</sup>. Infine, il richiedente ha presentato informazioni accessibili al pubblico, secondo le quali il gruppo Shougang e la società Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. avrebbero beneficiato di sovvenzioni sui prezzi dell'energia elettrica <sup>(19)</sup>.
- (48) Per quanto concerne i prestiti agevolati e gli altri sostegni finanziari, oltre alla relazione, il richiedente ha rinviato a un recente comunicato stampa secondo il quale il controllo del governo della RPC sulle banche locali sarebbe stato ulteriormente rafforzato dagli sviluppi legislativi del 2017 <sup>(20)</sup>. Il richiedente ha altresì citato le risultanze dell'US DOC secondo le quali tale settore «rimane fundamentalmente distorto tanto dal punto di vista della determinazione del prezzo del rischio quanto da quello dell'assegnazione di risorse. Inoltre [...] un'analisi delle dinamiche dei tassi di interesse suggerisce che i tassi di interesse sono ancora strettamente legati ai "tassi di riferimento" pubblicati dal governo e pertanto non sono ancora determinati dal mercato. I vincoli di bilancio insufficienti, la fissazione dei prezzi non a condizioni di mercato, le garanzie implicite del governo e le direttive di politica governativa distorcono direttamente o indirettamente il settore bancario ufficiale, il mercato interbancario, il mercato obbligazionario e il sistema bancario ombra. Tali distorsioni possono essere direttamente ricondotte alla proprietà e al controllo del governo e al ruolo pervasivo e intrusivo dello Stato nel sistema finanziario cinese» <sup>(21)</sup>.
- (49) Il richiedente ha ricordato che nelle sue precedenti inchieste la Commissione aveva stabilito che i principali produttori di ARO ricevevano sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati, conversioni di debiti in capitale azionario, conferimenti di capitale ed esenzione dal versamento di dividendi al governo cinese in veste di principale azionista <sup>(22)</sup>. Inoltre sulla base delle loro relazioni annuali, il richiedente ha individuato numerosi altri produttori di ARO che hanno beneficiato di prestiti agevolati <sup>(23)</sup>.
- (50) Infine, il richiedente ha citato una relazione preparata da ThinkDesk che individua almeno sei produttori di ARO che hanno beneficiato di misure di sostegno governativo sotto forma di riduzioni della leva finanziaria e di conversioni di debiti in capitale azionario nel settore siderurgico cinese negli anni 2016-2017. ThinkDesk ha individuato tali misure come sovvenzioni <sup>(24)</sup>.
- (51) La domanda ha individuato una serie di presunte distorsioni aggiuntive sotto forma di sostegno fiscale e norme ambientali poco severe in Cina, già evidenziate nella relazione. In particolare, il richiedente ha fatto riferimento a risultanze precedenti della Commissione in relazione a vari programmi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette che hanno diminuito artificialmente il reddito imponibile delle società del settore siderurgico, a programmi riguardanti le imposte indirette (VAT) e i dazi sulle importazioni e a vari programmi di concessione di sussidi (ad hoc) <sup>(25)</sup>. Il richiedente ha inoltre affermato che questi programmi sono tuttora attivi e disponibili.
- (52) Per quanto riguarda le norme ambientali, il richiedente ha citato una relazione dell'OCSE, di cui all'allegato 18 della domanda <sup>(26)</sup>, che dimostra che probabilmente il governo della RPC offre un sostegno indiretto ai produttori di acciaio non applicando norme ambientali di base; al contrario, i produttori dell'Unione sono soggetti a norme ambientali molto più rigorose, soprattutto visti i recenti sviluppi del regolamento REACH che hanno portato al divieto dell'uso continuativo di cromati nel fase di pre-trattamento della produzione di ARO (discusso anche nei punti da 12 a 16 della domanda).
- (53) La Commissione valuterà se sia opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno in Cina, viste le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione procederà in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi includerà l'esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel

<sup>(17)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 215/2013 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 di cui sopra.

<sup>(18)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 215/2013, considerando da 140 a 145.

<sup>(19)</sup> «Overview of the subsidies enjoyed by Chinese steel produces» [Panoramica delle sovvenzioni delle quali beneficiano i produttori cinesi di acciaio], pag. 6, di cui all'allegato 18 della domanda.

<sup>(20)</sup> CHEN Y., *BRC's New Supervisory Storm is here-implications for foreign banks in China* [È arrivata la nuova tempesta di vigilanza della Banking Regulatory Commission: implicazioni per le banche straniere in Cina], China Law Insight, 13 aprile 2017, che figura nell'allegato 18 della domanda.

<sup>(21)</sup> Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «China's Status as a Non-Market Economy», 26 ottobre 2017, che figura nell'allegato 18 della domanda.

<sup>(22)</sup> Per i dettagli cfr. i punti 106 e 107 della domanda.

<sup>(23)</sup> Cfr. «Overview of the subsidies enjoyed by Chinese steel produces», pag. 6-7, che figura nell'allegato 18 della domanda.

<sup>(24)</sup> Relazione di ThinkDesk, «Deleveraging and Debt Equity Swaps in the Chinese Steel Industry» [riduzione della leva finanziaria e di conversioni di debiti in capitale azionario nel settore siderurgico cinese], 31 ottobre 2017, di cui all'allegato 18 della domanda.

<sup>(25)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013, considerando da 314 a 396; e regolamento di esecuzione (UE) 2017/969, considerando da 312 a 394.

<sup>(26)</sup> *Environmental Compliance and Enforcement in China, an Assessment of Current Practices and Ways Forward* [Rispetto e applicazione delle norme ambientali in Cina: una valutazione delle pratiche correnti e delle prospettive] (OCSE) 2006.

settore pertinente, nonché in relazione al prodotto oggetto del riesame. Come specificato nei considerando da 16 a 20, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova a sostegno o a confutazione degli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, inclusa la relazione, e degli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente relativi all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.

### 3.2.2.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: contesto economico generale

- (54) Le fondamenta stesse del sistema economico cinese, ossia il concetto della cosiddetta «*economia di mercato socialista*», sono in contrasto con la nozione di libero gioco delle forze di mercato. Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «*proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori*». L'economia di Stato è considerata la «*forza trainante dell'economia nazionale*» e lo Stato ha mandato «*di garantirne il consolidamento e la crescita*»<sup>(27)</sup>. Di conseguenza, la configurazione generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. La legge cinese in materia di proprietà è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato<sup>(28)</sup>.
- (55) Inoltre secondo la pertinente legislazione cinese, l'economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese (PCC). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Facendo seguito alla prima frase esistente della disposizione, ossia «*[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese*», è stata inserita una seconda frase che recita: «*[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese*»<sup>(29)</sup>. Ciò illustra il controllo indiscusso e in continua crescita del PCC sul sistema economico cinese. Tale controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione consueta in altri paesi nella quale i governi esercitano un controllo macroeconomico di ampio respiro nel contesto del quale si attua un libero gioco delle forze di mercato.
- (56) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero<sup>(30)</sup>. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici, compreso il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e vari aspetti del contesto normativo.
- (57) Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all'interno del paese. L'insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale tendono ad essere abbastanza dettagliati mentre quelli nazionali tendono a fissare obiettivi leggermente più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti necessari per sostenere le industrie/i settori pertinenti nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi fissati. Alcuni piani contengono ancora obiettivi in termini di produzione, caratteristica abituale nei precedenti cicli di pianificazione. Nel contesto dei piani i singoli settori e/o progetti industriali vengono individuati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti specifici obiettivi di sviluppo (potenziamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura formalmente vincolante dei piani; fondamentalmente, le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema definito dai piani e utilizzano di conseguenza i poteri dei quali sono investiti per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.5)<sup>(31)</sup>.
- (58) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.8)<sup>(32)</sup>. Lo stesso si applica alle altre

<sup>(27)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

<sup>(28)</sup> Relazione – capitolo 2, pag. 10.

<sup>(29)</sup> <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law>.

<sup>(30)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

<sup>(31)</sup> Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

<sup>(32)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del *private equity* ecc. Benché di minore importanza rispetto al settore bancario, tali componenti del settore finanziario sono istituzionalmente e operativamente istituite in maniera tale da non essere orientate a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, quanto piuttosto a garantire il controllo e consentire l'intervento dello Stato e del PCC <sup>(33)</sup>.

- (59) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali <sup>(34)</sup>. Analogamente, nel contesto degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale <sup>(35)</sup>.
- (60) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e impediscono un'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato <sup>(36)</sup>.

3.2.2.3. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

- (61) In tale contesto di intervento dello Stato e di dominanza della proprietà statale nel modello economico cinese, le imprese di Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia cinese. Il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese di Stato. Il partito di Stato non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di Stato e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.2.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di Stato <sup>(37)</sup>. In cambio le imprese di Stato godono di uno status particolare nel contesto dell'economia cinese, il che comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, compresi i finanziamenti <sup>(38)</sup>.
- (62) In particolare nel settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di Stato <sup>(39)</sup>. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto circa il 36 % della produzione totale del settore, il governo cinese intende concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 <sup>(40)</sup>. Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di Stato poco performanti <sup>(41)</sup>.
- (63) In ragione dell'elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In effetti, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore siderurgico sono soggette altresì agli orientamenti e alla supervisione in termini di politiche, come indicato nella sezione 3.2.2.5.
- (64) Il controllo e l'intervento dello Stato sugli ARO non sono esclusi dal quadro generale descritto. Molti dei principali produttori di ARO sono di proprietà statale. Gli elementi di prova disponibili suggeriscono quindi che i produttori di ARO nella RPC sono soggetti al medesimo tipo di proprietà, controllo od orientamenti e supervisione in termini di politiche da parte del governo cinese e, di conseguenza, non operino secondo principi di mercato <sup>(42)</sup>.

<sup>(33)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

<sup>(34)</sup> Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

<sup>(35)</sup> Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

<sup>(36)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.

<sup>(37)</sup> Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

<sup>(38)</sup> Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.

<sup>(39)</sup> Relazione – capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

<sup>(40)</sup> [https://policyn.com/policy\\_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e](https://policyn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e).

<sup>(41)</sup> Come accaduto ad esempio nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa statale Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58.

<sup>(42)</sup> Relazione – capitolo 14, pagg. 359-360.

3.2.2.4. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

- (65) Oltre ad esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, lo Stato cinese può interferire con la determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti <sup>(43)</sup>, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario cinese, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito <sup>(44)</sup>. Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società di proprietà privata, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società <sup>(45)</sup>. Tali norme si applicano in generale all'economia cinese, ivi compreso ai produttori di ARO e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
- (66) In particolare nel settore siderurgico (che comprende il prodotto oggetto del riesame e i fornitori dei principali fattori produttivi), molti dei principali produttori di acciaio (compresi i produttori di ARO) sono di proprietà dello Stato. Taluni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» <sup>(46)</sup> come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Talvolta nei documenti pubblici delle imprese di Stato che producono ARO viene sottolineato il legame con lo Stato cinese. Ad esempio, nella sua relazione semestrale del 2016, Baoshan Iron & Steel (o Baosteel) ha dichiarato che «la società si è impegnata a soddisfare il tredicesimo piano quinquennale regionale e ha conseguito un ampio consenso presso le amministrazioni locali in termini di condivisione delle risorse, collegamento delle industrie urbane e sviluppo del contesto ecologico» <sup>(47)</sup>. Nella recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese <sup>(48)</sup>, la Commissione ha stabilito che tre dei quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano imprese di Stato. In tutti e tre i gruppi i presidenti del consiglio di amministrazione o il presidente agivano anche in veste di segretario del comitato del partito dell'organizzazione del PCC del gruppo.
- (67) La presenza e l'intervento dello Stato sui mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) e la fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno inoltre un effetto distorsivo sul mercato <sup>(49)</sup>. Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi compreso in quelle di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.2.5. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

- (68) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione e riguardano praticamente tutti i settori economici, gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione hanno natura vincolante e le autorità di ogni

<sup>(43)</sup> Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.

<sup>(44)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 31-2.

<sup>(45)</sup> Cfr. <https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU>.

<sup>(46)</sup> Il testo completo del piano è disponibile (in cinese) sul sito web del ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'informazione: <http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html>.

<sup>(47)</sup> Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 2016 relazione semestrale, [http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019\\_2016\\_2e.pdf](http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf).

<sup>(48)</sup> Cfr. considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649.

<sup>(49)</sup> Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di amministrazione inferiore. Complessivamente, invece di essere allocati in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione in Cina determina l'indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti <sup>(50)</sup>.

- (69) L'industria siderurgica, compresa la produzione di ARO come prodotto d'acciaio di fascia alta, è considerata un settore chiave dal governo cinese <sup>(51)</sup>. Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «*un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale*» <sup>(52)</sup>. I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore <sup>(53)</sup>.
- (70) Il tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale <sup>(54)</sup> prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta <sup>(55)</sup>. Si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell'affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità nel rispetto dell'ambiente <sup>(56)</sup>.
- (71) Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» <sup>(57)</sup> («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell'acciaio come settori incoraggiati. In particolare, il repertorio incoraggia lo «*sviluppo e l'applicazione di tecnologie per prodotti in acciaio a prestazioni più elevate, di alta qualità e migliorati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lamiere per automobili ad alta resistenza non inferiore a 600 MPa, acciaio per condotte ad alte prestazioni per il trasporto di petrolio e gas, piastre ad alta resistenza larghe e spesse per navi, acciaio per ingegneria navale, piastre di spessore moderato non inferiore a 420 MPa per edifici, ponti e altre strutture, acciaio per ferrovie ad alta velocità e per il trasporto pesante, acciaio al silicio ad elevata induzione magnetica e bassa perdita di ferro, acciaio resistente alla corrosione e all'usura, acciaio inossidabile legato a basso consumo di risorse (acciaio inossidabile ferritico moderno, acciaio inossidabile duplex e acciaio inossidabile all'azoto), barre e vergelle in acciaio speciale per componenti di base ad alte prestazioni (ingranaggi ad alte prestazioni, bulloni di qualità pari o superiore a 12,9, molle ad alta resistenza e cuscinetti di lunga durata), nonché materiali forgiati in acciaio speciale di alta qualità (acciaio per utensili e stampi, acciaio inossidabile e acciaio per macchinari, tra gli altri)*». L'applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese <sup>(58)</sup>.
- (72) Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità con un'ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l'altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime <sup>(59)</sup>, gli investimenti, l'eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore <sup>(60)</sup>. L'attuale problema di sovraccapacità è probabilmente l'esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni.
- (73) In sintesi, il governo della RPC ha adottato misure per indurre gli operatori a rispettare gli obiettivi della politica pubblica di sostenere i settori incoraggiati, tra cui la produzione di ARO in quanto prodotti di acciaio di fascia alta e le materie prime utilizzate per fabbricare tali prodotti. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.

<sup>(50)</sup> Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

<sup>(51)</sup> Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

<sup>(52)</sup> Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

<sup>(53)</sup> Relazione - capitolo 14, pag. 347.

<sup>(54)</sup> «*The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (2016-2020)*» [Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020)], <http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf>.

<sup>(55)</sup> Relazione – capitolo 14, pag. 349.

<sup>(56)</sup> Relazione – capitolo 14, pag. 352.

<sup>(57)</sup> Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 16 febbraio 2013.

<sup>(58)</sup> Cfr. considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649.

<sup>(59)</sup> La domanda contiene ampi elementi di prova supplementari (allegato 18) di distorsioni sui mercati di un certo numero di materie prime utilizzate per la produzione di ARO quali: il ruolo dominante delle imprese di Stato nell'industria mineraria dello zinco, del carbone e del ferro e una tassa all'esportazione sullo zinco pari al 30 %; il ruolo dominante delle imprese di Stato nel settore chimico che produce vernici e altri prodotti chimici di rivestimento; tariffe agevolate per l'utilizzo dell'energia elettrica da parte di diversi produttori di ARO. Cfr. anche relazione – capitolo 16.

<sup>(60)</sup> Relazione – capitolo 14, pagg. 375–376.

3.2.2.6. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza o l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale.

- (74) Il sistema cinese in materia di fallimenti sembra essere inadeguato per conseguire i propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Tale circostanza sembra essere radicata nel fatto che, mentre la legge cinese in materia di fallimenti si basa formalmente su principi analoghi a quelli delle leggi corrispondenti in altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una insufficiente applicazione sistematica. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l'esito della procedura <sup>(61)</sup>.
- (75) Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso di terreni in Cina <sup>(62)</sup>. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva mentre i terreni urbani sono di proprietà dello Stato) e sono assegnati esclusivamente da quest'ultimo. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato. <sup>(63)</sup> Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l'attuazione dei piani economici <sup>(64)</sup>.
- (76) Di conseguenza, le leggi cinesi in materia di fallimenti e diritti di proprietà non sembrano funzionare correttamente e ciò determina distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione e di acquisizione di terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore siderurgico e, in particolare, ai prodotti d'acciaio a rivestimento organico. In particolare, la Commissione ha stabilito che gli ARO <sup>(65)</sup>, e l'acciaio laminato a caldo che è usato come materia prima <sup>(66)</sup>, hanno beneficiato dell'assegnazione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato.

3.2.2.7. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

- (77) Non è possibile che in Cina si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva <sup>(67)</sup>. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale <sup>(68)</sup>. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari che limita l'accesso all'intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza i lavoratori non residenti si trovano in una situazione di impiego vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a chi è regolarmente registrato come residente <sup>(69)</sup>. Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali in Cina.
- (78) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, ARO inclusi, non è sottoposto al sistema del diritto del lavoro cinese descritto. Il settore degli ARO subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto in esame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).

<sup>(61)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

<sup>(62)</sup> Relazione – capitolo 9, pagg. 216.

<sup>(63)</sup> Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

<sup>(64)</sup> Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

<sup>(65)</sup> Cfr. considerando da 107 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013.

<sup>(66)</sup> Cfr. i considerando dal 281 al 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969.

<sup>(67)</sup> Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

<sup>(68)</sup> Relazione – capitolo 13, pagg. 336.

<sup>(69)</sup> Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

3.2.2.8. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato

- (79) L'accesso al capitale per gli attori aziendali in Cina è soggetto a varie distorsioni.
- (80) Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali <sup>(70)</sup> che per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati dal PCC <sup>(71)</sup> e, proprio come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato <sup>(72)</sup>. Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti <sup>(73)</sup>.
- (81) Pur riconoscendo che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, i numerosi elementi di prova, comprese le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che tali disposizioni rivestono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
- (82) Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di motivi, anche perché la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi.
- (83) Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti <sup>(74)</sup>. Ciò si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
- (84) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificialmente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
- (85) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato dato che tale quota è aumentata notevolmente dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d'interesse artificialmente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
- (86) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza dell'investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Di conseguenza, le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
- (87) In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

<sup>(70)</sup> Relazione – capitolo 6, pag. 114-117.

<sup>(71)</sup> Relazione – capitolo 6, pag. 119.

<sup>(72)</sup> Relazione – capitolo 6, pag. 120.

<sup>(73)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

<sup>(74)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

- (88) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, ARO inclusi, non è sottoposto agli interventi governativi nel sistema finanziario di cui sopra. Al contrario, secondo una relazione di ThinkDesk fornita dal richiedente numerosi produttori cinesi di ARO hanno beneficiato di operazioni finanziarie non conformi al mercato. La Commissione ha inoltre constatato che il settore degli ARO <sup>(75)</sup>, nonché l'acciaio laminato a caldo usato come materia prima <sup>(76)</sup>, ha beneficiato di prestiti agevolati che costituiscono sovvenzioni. Di conseguenza, l'intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario ha influenzato notevolmente le condizioni di mercato a tutti i livelli.

#### 3.2.2.9. La natura sistemica delle distorsioni descritte

- (89) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano al settore siderurgico in generale o a quello degli ARO in particolare. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.2.1 a 3.2.2.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.2.6 a 3.2.2.8 e nella parte B della relazione.
- (90) Per produrre gli ARO è necessaria un'ampia serie di fattori produttivi. Non esistono elementi di prova nel fascicolo attestanti che tali fattori produttivi non siano originari della Cina. Quando i produttori di ARO acquistano/stipulano contratti per tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che registrano come loro costi) sono evidentemente esposti alle medesime distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (91) Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli ARO, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario.

#### 3.2.2.10. Conclusioni

- (92) Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2. a 3.2.2.9., che comprende un esame di tutti elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore siderurgico (compreso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.
- (93) Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta e che non è stata presentata alcuna rivendicazione che taluni costi interni non sarebbero stati soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

#### 3.2.3. Paese rappresentativo

##### 3.2.3.1. Osservazioni generali

- (94) Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale <sup>(77)</sup>;

<sup>(75)</sup> Cfr. considerando da 157 a 215 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013.

<sup>(76)</sup> Cfr. i considerando dall'83 al 244 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969.

<sup>(77)</sup> Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

- Produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese <sup>(78)</sup>;
- la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;
- nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(95) Come spiegato nei considerando 24 e 25, nella nota del 13 aprile 2018 la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato sei possibili paesi rappresentativi, ossia Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Sud Africa e Thailandia, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi.

#### 3.2.3.2. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(96) Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Sud Africa e Thailandia sono considerati dalla Banca Mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, ossia sono tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

(97) Il richiedente ha sostenuto che l'appartenenza del Messico al NAFTA lo integra in una zona nordamericana di libero scambio che presenta un livello di sviluppo economico molto superiore a quello della RPC e ciò potrebbe quindi ripercuotersi sui costi in Messico. La Commissione ha effettuato un'analisi dell'adeguatezza di possibili paesi rappresentativi sulla base della banca dati della Banca mondiale in termini di reddito nazionale lordo. Quest'ultima classifica il Messico tra i paesi a reddito medio alto e, di conseguenza, con un livello di sviluppo paragonabile a quello della RPC. Tale categoria include paesi con un reddito nazionale lordo pro capite compreso tra 3 896 USD e 12 055 USD nel 2017, anno per il quale sono disponibili i dati commerciali più recenti. Le classifiche si applicano a ciascun singolo paese e non a gruppi di paesi appartenenti a zone di libero scambio, unioni doganali ecc. La Commissione ha ritenuto che tutti e sei i possibili paesi rappresentativi individuati fossero parimenti comparabili con la RPC in termini di sviluppo economico. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 3.2.3.3. Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(98) Nella nota del 13 aprile 2018 la Commissione ha indicato di aver riscontrato la produzione del prodotto oggetto del riesame in Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Sud Africa e Thailandia.

(99) La Commissione ha constatato che per tre di tali paesi, ossia Argentina, Colombia e Thailandia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare in relazione ai dati finanziari pubblici di un produttore del prodotto oggetto del riesame.

(100) Per la Colombia e la Thailandia non sono stati trovati dati finanziari accessibili al pubblico relativi a un produttore del prodotto oggetto del riesame. Per quanto concerne l'Argentina i dati finanziari accessibili al pubblico individuati riguardavano il gruppo Ternium che produceva il prodotto oggetto del riesame in tale paese. Tuttavia dai dati finanziari disponibili per il gruppo non risultava chiaramente quale parte dei dati riguardasse le attività del gruppo in Argentina, dal momento che il gruppo comunicava i suoi dati relativi all'Argentina insieme ad altri paesi quali Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay. I dati non erano pertanto sufficientemente precisi per essere utilizzati come parametri di riferimento appropriati.

(101) Nelle sue osservazioni sulla nota del 13 aprile 2018 il richiedente ha reiterato la domanda indicando il Sud Africa come il paese rappresentativo più appropriato. Nel paese vi erano due produttori del prodotto oggetto del riesame. Per un produttore, Safal Steel (Pty) Ltd., i dati finanziari non erano accessibili al pubblico. Sebbene i dati finanziari fossero disponibili per l'altro produttore, ArcelorMittal South Africa, la società era in perdita nel periodo dell'inchiesta, ma anche durante l'intero periodo in esame. Tale circostanza lo rendeva inadatto a essere selezionato poiché i costi di una società in perdita sarebbero privi dell'elemento di profitto da sostituire. Non avendo trovato altri produttori del prodotto oggetto del riesame con dati finanziari accessibili al pubblico in Sud Africa, la Commissione ha considerato tale paese inappropriato come paese rappresentativo.

(102) Nelle sue osservazioni sulla nota del 3 luglio 2018, il richiedente ha affermato che la Commissione aveva erroneamente respinto il Sud Africa come paese rappresentativo, poiché il fatto che il produttore del prodotto oggetto del riesame fosse in perdita durante un anno non poteva essere considerato un fattore decisivo nella selezione di un paese rappresentativo.

<sup>(78)</sup> In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

- (103) Dato che la Commissione disponeva di un'ampia scelta per la selezione di un paese rappresentativo, ha deciso di selezionare un paese nel quale era possibile desumere un importo ragionevole di spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e di profitti dai dati pubblici di una società in tale paese conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base.
- (104) Di conseguenza, nella valutazione della Commissione sulla selezione del paese rappresentativo il fatto che ArcelorMittal South Africa fosse in perdita è stato un fattore decisivo e l'argomentazione del richiedente è stata respinta.
- (105) Per quanto concerne la Malaysia, dati finanziari pubblici erano disponibili per la società CSC Steel Holdings Berhad, una controllata della società taiwanese China Steel Corporation. CSC Steel Holdings Berhad produceva il prodotto oggetto del riesame e registrava profitti nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (106) Il richiedente ha affermato che fare affidamento su dati pubblici di una società di proprietà straniera poteva comportare dati inaffidabili. La Commissione riteneva necessario esaminare caso per caso l'analisi dell'affidabilità dei dati pubblici. Nel caso di specie, la Commissione non disponeva di elementi di prova, e nessuna prova era stata presentata dal richiedente, che giustificassero la decisione di non considerare i dati finanziari di CSC Steel Holdings Berhad. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (107) Per il Messico, la Commissione ha trovato dati accessibili al pubblico per il gruppo Ternium, in particolare nella sua relazione annuale per il 2017. Tale gruppo è un produttore del prodotto oggetto del riesame in Messico e tale paese rappresenta oltre il 55 % in termini di vendite consolidate del gruppo, comunicate separatamente da altre regioni geografiche. Inoltre il gruppo di Ternium era redditizio nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (108) Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la scelta finale del paese rappresentativo fosse tra Malaysia e Messico.
- (109) Nelle sue osservazioni il richiedente ha fatto riferimento alla prassi degli Stati Uniti di utilizzare un paniere di società «attive nel settore dei metalli», come i produttori di alluminio. La Commissione ha tuttavia preferito, ove possibile, dati pubblici di società che effettivamente producevano il prodotto oggetto del riesame. Soltanto nei casi in cui non vi è alcuna produzione o vi siano altri fattori che rendano inadatto l'uso di società che producono il prodotto oggetto del riesame in qualsiasi paese con un livello simile di sviluppo economico, la Commissione prende in considerazione altre alternative adeguate. Nel caso di specie, ciò non si è reso necessario in quanto vi sono produttori effettivi di ARO con dati accessibili al pubblico. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 3.2.3.4. Livello di protezione sociale e ambientale

- (110) Avendo stabilito che vi erano due possibili paesi adatti ad essere selezionati come rappresentativi, il Messico e la Malaysia, la Commissione ha valutato il loro livello di protezione sociale e ambientale per scegliere quello preferibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
- (111) La Commissione ha stabilito che la Malaysia è in ritardo con l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro e con la ratifica delle convenzioni dell'ILO di cui all'allegato I bis del regolamento di base. In particolare, la Malaysia non ha ratificato tre delle otto principali convenzioni dell'ILO (sulla libertà di associazione, sull'abolizione del lavoro forzato e sulla non discriminazione). Inoltre la Malaysia ha firmato, ma non ratificato uno dei principali accordi ambientali <sup>(79)</sup>.
- (112) L'applicazione delle norme ILO sul lavoro è più avanzata in Messico, che ha ratificato tutte le convenzioni di base, ad eccezione della convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. Inoltre ha firmato e ratificato tutte le principali convenzioni ambientali.

#### 3.2.3.5. Conclusioni

- (113) Alla luce di quanto precede, il Messico soddisfaceva tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, il Messico presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Inoltre il Messico presenta un livello più elevato di protezione sociale e ambientale.

<sup>(79)</sup> Ha firmato ma non ratificato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, firmata il 22 maggio 2001.

#### 3.2.4. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (114) Nella nota del 3 luglio 2018, la Commissione ha informato le parti interessate che per la costruzione del valore normale avrebbe incluso le SGAV e i profitti della società Ternium SA Mexico, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base. Inoltre la Commissione includerà derivandolo dalla medesima società un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (115) Nelle sue osservazioni sulla nota del 3 luglio 2018 il richiedente ha sostenuto che sarebbe preferibile utilizzare i dati non consolidati di ArcelorMittal South Africa (una società locale) anziché i dati consolidati del gruppo di Ternium (un gruppo globale) la cui produzione in Messico rappresenta oltre il 55 % delle vendite consolidate. Tale argomentazione si basava sull'osservazione secondo la quale i dati non consolidati rappresentavano i risultati della società locale e non del gruppo globale e quindi probabilmente rispecchiavano meglio le spese generali di produzione, le SGAV e il profitto del paese rappresentativo. Tuttavia, trattandosi di una società in perdita, non è stato possibile utilizzare i dati di ArcelorMittal South Africa. Tale argomentazione è divenuta pertanto priva di oggetto ed è stata respinta.
- (116) Nelle sue osservazioni sulla nota del 3 luglio 2018, il richiedente ha altresì affermato che, sebbene il Messico sia un paese rappresentativo appropriato, la società Ternium SA Mexico fa parte di un'organizzazione internazionale, il gruppo Ternium, i cui dati finanziari riflettono le operazioni in paesi con un diverso livello di sviluppo economico.
- (117) A prescindere dal fatto che il gruppo Ternium sia un'organizzazione internazionale, la Commissione ha concluso che i dati accessibili al pubblico di Ternium SA Mexico erano sufficientemente specifici per la produzione del prodotto oggetto del riesame in Messico e ha pertanto respinto tale argomentazione. In considerazione dell'analisi di cui alla sezione 3.2.3, la Commissione ha deciso di utilizzare i dati finanziari di Ternium SA Mexico, disponibili per il 2017 che copre quindi il periodo dell'inchiesta di riesame.

#### 3.2.5. Fonti utilizzate per stabilire costi non soggetti a distorsioni

- (118) Nella nota del 3 luglio 2018 la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo non soggetto a distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi. La Commissione ha utilizzato Doing Business 2018 per i costi dell'energia elettrica, le statistiche nazionali sul gas naturale, il codice tributario del distretto federale per i costi dell'acqua e i dati finanziari di Ternium SA Mexico ai fini della determinazione delle SGAV, dei profitti e dei costi generali.

#### 3.2.6. Fattori produttivi

- (119) Come già indicato al considerando 23, nella nota del 13 aprile 2018 la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta.
- (120) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sul richiedente per specificare i fattori produttivi utilizzati nella produzione di ARO. Infatti, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili sul sito web dei produttori cinesi di ARO, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano identici a quelli indicati dal richiedente.
- (121) Il punto di partenza nel processo di produzione è stato scelto essere il substrato o la bobina di base, dato che il processo di produzione del richiedente partiva da tale base. Inoltre sulla scorta delle informazioni ottenute nell'inchiesta iniziale, in quanto migliori elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito che anche i produttori esportatori iniziavano la produzione di ARO dal substrato. In effetti, nel caso originale, non ha collaborato alcun produttore integrato.
- (122) In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici tariffari più dettagliati rispetto ai codici SA a 6 cifre forniti dal richiedente. I codici SA corrispondevano pienamente ai codici tariffari messicani.

- (123) Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili:

Tabella 1

Fattore produttivo	Codice SA	Valore unitario di importazione
<b>Materie prime</b>		
Substrato – Bobina in acciaio zincato a caldo per immersione:		
— zincata;	7210 49	0,84 EUR/kg
— rivestita di leghe di zinco	7210 49	0,84 EUR/kg
Rivestimento metallico – lingotto di zinco (per zincatura):		
— < 99,99 % zinco;	7901 12	Non applicabile
— leghe di zinco	7901 20	Non applicabile
Rivestimento organico		
— vernice a poliestere	3208 10	4,33 EUR/kg
— vernice poliuretanic	3208 90	4,91 EUR/kg
— vernice al fluoruro di polivinilidene	3209 90	3,36 EUR/kg
<b>Manodopera</b>		
Salari nel settore manifatturiero	[N.D.]	1,37 EUR/ora
<b>Energia</b>		
Energia elettrica	[N.D.]	0,06 EUR/kWh
Gas naturale	[N.D.]	0,0034 EUR/MJ
Aria compressa	2853 90	Non applicabile
Acqua	[N.D.]	3,81 EUR/m <sup>3</sup>
<b>Per prodotto/rifiuto</b>		
Rottami di acciaio zincato	7204 29	0,18 EUR/kg

#### 3.2.6.1. Materiali

- (124) Il richiedente ha confermato che, come substrato per il tipo più rappresentativo del prodotto oggetto del riesame, si utilizzava principalmente la bobina in acciaio zincato a caldo per immersione. Di conseguenza, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e di osservazioni delle parti interessate, la Commissione non ha raccolto dati su altri possibili substrati, come la bobina in acciaio laminato a caldo o la bobina in acciaio laminato a freddo.
- (125) Per quanto riguarda il rivestimento metallico, il richiedente ha confermato la prevalenza della zincatura. Di conseguenza, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e di osservazioni delle parti interessate, la Commissione non ha ritenuto necessario raccogliere dati sul rivestimento metallico con alluminio.
- (126) Occorre osservare che il substrato, ossia la bobina in acciaio zincato a caldo per immersione, comprende già il rivestimento metallico con zinco o leghe di zinco. I dati relativi all'uso del rivestimento metallico sono stati raccolti soltanto per consentire adeguamenti nel calcolo del valore normale basato su volumi diversi di zinco o leghe di zinco utilizzati per il rivestimento metallico dei vari tipi di prodotto.

- (127) Le registrazioni del richiedente non hanno consentito di stabilire il consumo di materiali ausiliari per unità del prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha trattato i materiali ausiliari come spese generali di produzione. Di conseguenza, in assenza di tali informazioni, la Commissione non ha potuto stabilire rapporti di utilizzo e valori non soggetti a distorsioni per i materiali ausiliari utilizzati. La Commissione ha tuttavia stabilito che tutti i materiali ausiliari considerati complessivamente costituivano una quota non significativa dei costi di produzione per tonnellata di prodotto finito. Al fine di tenere adeguatamente conto di tali costi nel calcolo del valore normale costruito, la Commissione ha aumentato i costi di produzione non soggetti a distorsioni (materiali di rivestimento, manodopera, energia e acqua) per il Messico di una percentuale pari alla quota di materiali ausiliari dei costi di produzione forniti dal richiedente. La Commissione ha ritenuto che tale metodo riflettesse adeguatamente la quota di materiali ausiliari dei costi totali di produzione inclusi nel valore normale costruito.
- (128) Il richiedente non ha segnalato alcun utilizzo di GPL, idrogeno o azoto. Di conseguenza tali fattori produttivi originariamente individuati non sono stati utilizzati per la costruzione del valore normale.
- (129) Il richiedente ha inoltre segnalato che si dovrebbe tener conto degli scarti prodotti durante il processo di produzione di ARO. A tale fine occorre individuare la natura degli scarti e il codice SA corrispondente. Nel caso di specie sono stati individuati gli scarti di acciaio zincato (cfr. tabella di cui al considerando 123).
- (130) Per tutti i materiali e gli scarti, in assenza di informazioni sul mercato messicano, la Commissione si è basata sui prezzi all'importazione. È stato determinato un prezzo all'importazione nel paese rappresentativo calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 92 che nel caso di specie non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Sulla base degli elementi di prova disponibili e in assenza di contestazioni delle parti interessate, la Commissione ha ritenuto che le stesse distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 94 % e il 100 % dei volumi totali importati in Messico.
- (131) Al fine di stabilire un prezzo non soggetto a distorsioni per i materiali consegnati all'ingresso dello stabilimento del produttore esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, la Commissione ha applicato al prezzo all'importazione il dazio all'importazione del paese rappresentativo, ossia il Messico, ed ha quindi aggiunto i costi di trasporto nazionali. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni relative ai costi di trasporto nazionali fornite dal richiedente.

#### 3.2.6.2. Manodopera

- (132) Le statistiche dell'ILO hanno fornito informazioni sulla remunerazione mensile nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Messico per il periodo dell'inchiesta di riesame. Il richiedente ha sostenuto che i dati disponibili per il Sud Africa potrebbero essere adeguati all'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi al consumo o gli indici per i costi del lavoro nel settore manifatturiero pubblicati dalla Banca centrale del Sud Africa. Tuttavia, poiché la Commissione ha deciso di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato per il quale tali dati sono disponibili, tale argomentazione è diventata irrilevante.

#### 3.2.6.3. Energia elettrica

- (133) Il prezzo dell'energia elettrica era disponibile nella relazione *Doing Business 2018*. Tale relazione utilizza una metodologia standardizzata per individuare il prezzo di un kWh in Messico.
- (134) In alternativa, la Commissione ha preso in considerazione l'utilizzo delle tariffe elettriche pubblicate dai produttori e distributori di energia elettrica in Messico. In Messico, la CFE (*Comisión Federal de Electricidad*), una impresa di Stato, è il fornitore dominante di energia elettrica.
- (135) Secondo il richiedente i costi dell'elettricità menzionati in *Doing Business 2018* sembravano artificialmente bassi rispetto alla maggior parte dei paesi e ha pertanto proposto di utilizzare i prezzi applicati nella zona di produzione del prodotto oggetto del riesame, tenendo conto degli eventuali adeguamenti per il canale di approvvigionamento, di oneri specifici e dell'IVA.
- (136) Il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali adeguamenti per IVA, oneri specifici e canali di approvvigionamento siano effettivamente necessari e applicabili ai produttori esportatori cinesi. Di conseguenza, la Commissione ha respinto tale argomentazione e ha deciso di utilizzare i dati più completi e non ambigui ottenuti dalla relazione *Doing Business 2018*.

#### 3.2.6.4. Gas naturale

- (137) Il prezzo del gas naturale in Messico è disponibile nella banca dati statistica gestita dalla Commissione per la regolamentazione dell'energia (*Comisión Reguladora de Energía*). I dati forniti riguardano i mesi da luglio a dicembre 2017.
- (138) Secondo il richiedente per il Sud Africa si poteva utilizzare il prezzo all'importazione per tonnellata di gas naturale liquefatto (codice SA 2711 11) ricavato dalla banca dati GTA, successivamente convertito in prezzo per gigajoule. Poiché la Commissione ha deciso di utilizzare il Messico come paese rappresentativo per il quale questi dati sono disponibili, ha respinto tale argomentazione.

#### 3.2.6.5. Aria compressa

- (139) Oltre ai fattori produttivi individuati nella nota del 13 aprile 2018, il richiedente ha informato la Commissione che nella produzione del prodotto oggetto del riesame viene utilizzata aria compressa. L'aria compressa viene acquistata sotto forma di aria liquida.
- (140) La Commissione ha stabilito che il codice SA appropriato per l'aria liquida è 2853 90. Tuttavia tale codice SA comprende numerose altre sostanze chimiche. Il regime tariffario nazionale del Messico suggerisce che non esiste un'ulteriore classificazione dettagliata. I dati ottenuti dalla banca dati GTA dovrebbero quindi contenere le importazioni di altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza) e amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi.
- (141) Per le ragioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto inappropriato l'utilizzo della banca dati GTA. Si rileva che l'aria compressa rappresentava una percentuale insignificante dei costi di produzione per tonnellata di prodotto finito. Al fine di tenere conto di tali costi nel calcolo del valore normale non soggetto a distorsioni, la Commissione ha aumentato i costi di produzione non soggetti a distorsioni (materiali di rivestimento, manodopera, energia e acqua) di una percentuale pari alla quota di aria compressa dei costi di produzione forniti dal richiedente. La Commissione ha ritenuto che tale metodo riflettesse adeguatamente la quota di aria compressa rispetto ai costi totali di produzione inclusi nel valore normale costruito.

#### 3.2.6.6. Acqua

- (142) In Messico le tariffe per l'acqua sono decise a livello comunale. Inoltre, CONAGUA (*Comisión Nacional del Agua*), l'autorità governativa messicana per la regolamentazione dell'acqua, pubblica statistiche sull'acqua in Messico, che forniscono altresì una panoramica del prezzo dell'acqua per uso industriale in determinati comuni. L'edizione più recente risale tuttavia al 2016 e riguarda l'anno 2015.
- (143) Di conseguenza, al fine di utilizzare i prezzi applicabili nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha utilizzato le tariffe per l'acqua di Città del Messico, prontamente disponibili nel codice tributario del distretto federale come modificato nel dicembre 2016 e in vigore al 1° gennaio 2017.

#### 3.2.6.7. Calcoli

- (144) Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le due fasi descritte in appresso.
- (145) Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione non soggetti a distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha moltiplicato i tassi di utilizzazione osservati a livello del processo di produzione del richiedente per materiali, manodopera, energia e acqua per i costi non soggetti a distorsioni per unità di prodotto osservati nel paese rappresentativo, ossia in Messico. Inoltre per i fattori produttivi per i quali non erano stati forniti tassi di utilizzazione precisi da parte del richiedente (in particolare per i materiali ausiliari e l'aria compressa), la Commissione ha applicato ai costi diretti di produzione non soggetti a distorsioni una percentuale pari alla quota di tali fattori produttivi rispetto ai costi di produzione comunicati dal richiedente.
- (146) In secondo luogo, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti di Ternium SA Mexico ai costi di produzione di cui sopra. Tali valori sono stati individuati sulla scorta della relazione annuale di Ternium SA Mexico del 2017 e sono stati espressi con le seguenti percentuali:

- (147) spese generali di produzione <sup>(80)</sup> pari al 14,12 % dei costi di produzione (comprendenti consumo di materiali, manodopera, energia e acqua);
- (148) SGAV <sup>(81)</sup> pari al 12,56 % della somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione;
- (149) un profitto <sup>(82)</sup> pari al 15,09 % della somma dei costi di produzione, delle spese generali di produzione e SGAV.
- (150) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale e non per ciascun esportatore e produttore separatamente.

### 3.2.7. Prezzo all'esportazione

- (151) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif Eurostat corretti a livello franco fabbrica.

### 3.2.8. Confronto e margini di dumping

- (152) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica.

### 3.2.9. Conclusioni

- (153) Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 134 %.
- (154) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

## 3.3. Rischio di reiterazione del dumping dalla RPC

- (155) Come constatato in precedenza, le importazioni di ARO originari dalla RPC sono risultate essere oggetto di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, tuttavia il livello delle importazioni è stato relativamente limitato. Ai fini di completezza, la Commissione ha esaminato anche il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, lo sviluppo della fissazione dei prezzi dei produttori esportatori della RPC in altri mercati, la disponibilità di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

### 3.3.1. Esportazioni in paesi terzi

- (156) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il volume delle importazioni di ARO dalla RPC nell'Unione, sebbene considerato rappresentativo come concluso nel considerando 36, è risultato essere piuttosto esiguo (circa lo 0,1 % del consumo totale dell'Unione). La Commissione ha pertanto deciso di analizzare anche i dati relativi alle vendite di ARO dalla RPC a paesi terzi al fine di confermare la risultanza della persistenza del dumping. I calcoli del dumping sono stati effettuati utilizzando i prezzi delle vendite a paesi terzi, sulla base delle statistiche sulle esportazioni cinesi.

#### 3.3.1.1. Valore normale

- (157) Il valore normale per la valutazione del dumping dalla RPC in relazione a paesi terzi è stato in linea con le constatazioni di cui ai considerando da 37 a 150.

<sup>(80)</sup> Comprensivi di riparazioni e manutenzioni, servizi di sicurezza, spese di assicurazione e di ufficio di cui alla nota 6 – Costo delle vendite, pag. 79 della relazione annuale 2017.

<sup>(81)</sup> Di cui alla nota 7 – Spese generali, amministrative e di vendita, pag. 80, e che includono Altri proventi (oneri) di gestione di cui alla nota 9, pag. 81 e Altri proventi (oneri) finanziari di cui alla nota 10, pag. 81 della relazione annuale 2017.

<sup>(82)</sup> Di cui al conto economico consolidato, pag. 45 della relazione annuale 2017.

### 3.3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (158) Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il prezzo all'esportazione verso paesi terzi è stato basato sui dati ottenuti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, forniti dal richiedente. Dai dati presentati a livello fob nella banca dati la Commissione ha detratto i costi per la movimentazione portuale e le spese del trasporto interno in Cina stimati dal richiedente ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione franco fabbrica.

### 3.3.1.3. Confronto

- (159) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione in paesi diversi dall'Unione a livello franco fabbrica.

### 3.3.1.4. Margine di dumping

- (160) Dal confronto di cui sopra è emerso un margine di dumping a livello nazionale per le esportazioni verso tutti i paesi terzi (esclusa l'Unione) del 118 % e un margine di dumping a livello nazionale per le esportazioni verso i cinque principali mercati di esportazione (India, Filippine, Federazione russa, Corea del Sud e Vietnam) che oscilla tra il 112 % e il 160 %. Ciò ha confermato inoltre che il margine di dumping determinato per le esportazioni verso l'Unione era ragionevole nonostante i bassissimi volumi delle vendite.

### 3.3.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (161) Data l'assenza di collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite sulla scorta dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (162) La capacità produttiva della RPC superava ampiamente i volumi di produzione correnti. Secondo l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA, *China Iron and Steel Association*), nel 2013 la capacità produttiva di acciaio con rivestimento colorato ammontava a 40 milioni di tonnellate. A fronte di volumi di produzione dell'ordine di 7,5 milioni di tonnellate, l'utilizzo degli impianti raggiungeva soltanto il 20 % circa. In caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi disporrebbero di una capacità inutilizzata sufficiente (stimata a 32,5 milioni di tonnellate) ad inondare con ARO a prezzi di dumping il mercato dell'Unione in cui il consumo è di 4,5 milioni di tonnellate.
- (163) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre ARO da esportare nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure.

### 3.3.3. Disponibilità di altri mercati

- (164) Esistono misure di difesa commerciale in vigore nei confronti delle esportazioni cinesi di ARO in India, Malaysia, Pakistan, Turchia e Vietnam; tali misure evidenziano il medesimo andamento dei prezzi osservato per le esportazioni cinesi nell'Unione.
- (165) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

### 3.3.4. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (166) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo di vendita dell'Unione era superiore di 194 - 338 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 28 % - 59 %) rispetto al prezzo cif all'esportazione cinese verso i cinque principali mercati di esportazione, come descritto al considerando 160. Inoltre il prezzo era più elevato di 211 - 226 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 31 % - 33 %) rispetto alla media del prezzo cif all'esportazione cinese verso tutti i paesi terzi (esclusa l'Unione). Le esportazioni cinesi verso i cinque mercati di esportazione più importanti rappresentavano il 48 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (167) Di conseguenza, in caso di abrogazione delle misure i produttori esportatori cinesi potrebbero potenzialmente reindirizzare le esportazioni di ingenti volumi di ARO dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione.

### 3.3.5. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (168) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha inoltre concluso che, indipendentemente dalla constatazione dell'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, esiste il rischio di reiterazione di tale dumping in caso di scadenza delle misure.

### 3.4. Conclusioni generali sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping

- (169) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nonostante gli esigui volumi di tali importazioni, i margini di dumping constatati corrispondono a quelli osservati nel contesto dell'esame delle esportazioni cinesi verso paesi terzi. Visti gli elementi esaminati nelle sezioni da 3.3.2 a 3.3.4, la Commissione ha concluso che in caso di scadenza della misure è molto probabile che i produttori cinesi esporterebbero quantità significative di ARO a prezzi di dumping. Vi sono quindi elementi dimostrano la probabilità della persistenza del dumping.
- (170) In ogni caso, in alternativa, la Commissione ha anche riscontrato elementi di prova che dimostrano il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità inutilizzata della RPC è risultata essere molto significativa rispetto al consumo dell'Unione. Inoltre altri mercati hanno introdotto misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Tale politica di fissazione dei prezzi da parte dei produttori esportatori cinesi in paesi terzi corrobora il rischio della persistenza del dumping verso l'Unione in caso di scadenza delle misure. Infine, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché la chiusura di altri mercati a causa di misure antidumping indicano che è probabile che le esportazioni e la capacità inutilizzata cinesi vengano indirizzate verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Di conseguenza la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento delle importazioni di ARO originari della RPC nell'Unione a prezzi di dumping.
- (171) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza e, in ogni caso, di reiterazione del dumping.

## 4. PREGIUDIZIO

### 4.1. Produzione e industria dell'Unione

- (172) Nel periodo dell'inchiesta di riesame oltre 20 produttori noti nell'Unione producevano gli ARO, taluni dei quali collegati tra loro. Diversi fanno parti di gruppi del settore siderurgico.
- (173) In base alle risposte al questionario presentate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai dati presentati dal richiedente la produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a 4 752 003 tonnellate. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

### 4.2. Consumo dell'Unione

- (174) Dall'inchiesta è emerso che una parte dell'industria dell'Unione impiega la propria produzione per un uso vincolato, ossia spesso viene semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all'interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese al fine di ulteriori trasformazioni a valle. Al fine di fornire un quadro il più completo possibile della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto e analizzato dati per l'intera attività relativa agli ARO.
- (175) Come riscontrato nell'inchiesta iniziale (considerando 68 e 69), la Commissione ha ritenuto che gli indicatori economici, quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di reperire capitali, dipendessero dall'attività nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la produzione fosse destinata all'uso vincolato o alla vendita sul libero mercato. Il volume e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, la crescita, il volume delle esportazioni e i prezzi riguardano tuttavia la situazione prevalente sul libero mercato (e quindi escludono le attività legate all'uso vincolato). Gli indicatori di pregiudizio sono stati pertanto corretti in maniera da tener conto dell'uso vincolato noto e delle vendite nell'industria dell'Unione; inoltre, l'uso vincolato e le vendite sono stati analizzati separatamente.

- (176) Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base di: i) statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base; e ii) i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (comprese le operazioni per uso vincolato) nell'Unione presentati dal richiedente. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati per quanto riguarda i produttori dell'Unione inclusi nel campione a seguito delle visite di verifica in loco.
- (177) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

	2014	2015	2016	PIR
Consumo dell'Unione (in tonnellate)	3 840 088	3 965 150	4 375 791	4 525 677
Indice (2014 = 100)	100	103	114	118

Fonte: risposte al questionario verificate e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (178) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 18 %.

#### 4.3. Importazioni nell'Unione dalla Cina

- (179) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e i prezzi sulla base delle statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

##### 4.3.1. Volume e quota di mercato

- (180) Nel periodo in esame l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:

Tabella 3

Importazioni dalla Cina	2014	2015	2016	PIR
Volume delle importazioni (in tonnellate)	5 619	4 217	2 958	6 338
Indice (2014 = 100)	100	75	53	113
Quota di mercato (in %)	0,1	0,1	0,1	0,1

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (181) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è stato basso. La quota di mercato cinese ha registrato una lieve oscillazione nel periodo in esame ed era pari allo 0,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (182) Le importazioni sono rimaste a un livello basso sin dall'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel mese di settembre del 2012. Si presume che il loro basso livello sia il risultato delle misure antidumping in vigore.

##### 4.3.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

- (183) Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:

Tabella 4

Importazioni dalla Cina	2014	2015	2016	PIR
Prezzi medi all'importazione (in EUR/tonnellata)	341	747	697	637
Indice (2014 = 100)	100	219	204	187

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (184) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati dell'87 %. Si può ragionevolmente presumere che tale tendenza sia dovuta almeno in parte all'aumento dei prezzi delle materie prime.
- (185) I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta, praticati in relazione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, sono stati confrontati con i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile effettuare un confronto affidabile dei prodotti in base al tipo; e il prezzo medio all'importazione cinese è stato determinato in base alle statistiche complessive delle importazioni per il prodotto oggetto del riesame. In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti al presente riesame in previsione della scadenza, sono state utilizzate le stime incluse nella richiesta relative al livello di adeguamento dei costi successivi.
- (186) In base a tale metodologia il confronto ha dimostrato che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame presentavano prezzi inferiori del 27,8 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione (ossia molto simili alla sottoquotazione dei prezzi riscontrata durante l'inchiesta iniziale).
- (187) Inoltre l'analisi dei prezzi all'esportazione cinesi verso altri mercati terzi ha dimostrato che la Cina praticava in alcuni dei suoi principali mercati di esportazione prezzi analoghi o in alcuni casi anche inferiori a quelli praticati nei confronti dell'Unione, corroborando in tal modo la conclusione che l'attuale livello dei prezzi cinesi è inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE.

#### 4.4. Importazioni nell'Unione da paesi terzi

- (188) La tabella 5 illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi nel periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni.

Tabella 5

	2014	2015	2016	PIR
Volume delle importazioni dall'India (in tonnellate)	191 015	136 208	152 511	247 237
Indice (2014 = 100)	100	71	80	129
Quota di mercato %	5,0	3,4	3,5	5,5
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)	755	770	680	818
Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (in tonnellate)	155 634	131 959	184 637	222 448
Indice (2014 = 100)	100	85	119	143
Quota di mercato %	4,0	3,3	4,2	4,9
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)	899	934	785	925
Volume totale delle importazioni da altri paesi terzi	117 938	113 679	134 352	201 981
Indice (2014 = 100)	100	96	114	171
Quota di mercato %	3,1	2,9	3,1	4,5
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)	793	798	714	838

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (189) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è aumentato fino a raggiungere una quota di mercato del 14,8 %. La maggior parte di queste importazioni proveniva da India e Corea, seguite da Turchia e Taiwan.
- (190) In generale, il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi è stato superiore ai prezzi medi ai quali le importazioni cinesi sono entrate nell'Unione. A seconda degli anni, il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è stato superiore o inferiore ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione nell'Unione.

#### 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (191) Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (192) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal richiedente, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (193) L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e salari) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco.
- (194) Dato che una delle tre società incluse nel campione non è rappresentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base i dati delle tabelle da 9 a 14 sono forniti utilizzando intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza di informazioni aziendali sensibili.

##### 4.5.1. Indicatori macroeconomici

##### 4.5.1.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (195) Nel periodo in esame l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione era il seguente:

Tabella 6

	2014	2015	2016	PIR
Produzione (in tonnellate)	4 402 079	4 404 178	4 769 698	4 752 003
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	100	108	108
Capacità produttiva (in tonnellate)	5 076 892	5 113 417	5 361 693	5 339 200
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	101	106	105
Utilizzo degli impianti %	87	86	89	89

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (196) Nel periodo in esame si è registrato un modesto aumento del volume della produzione (+ 8 %) e della capacità (+ 5 %), mentre l'utilizzo degli impianti è aumentato del 2 %, raggiungendo l'89 %.

##### 4.5.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione

- (197) Nel periodo in esame l'andamento delle vendite nell'Unione effettuate dall'industria dell'Unione (comprese le operazioni legate all'uso vincolato) era il seguente:

Tabella 7

	2014	2015	2016	PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)	3 369 883	3 579 087	3 901 334	3 847 673
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	106	116	114
Quota di mercato (% del consumo dell'Unione)	87,6	90,2	89,1	84,9

Fonte: risposte al questionario verificate.

(198) Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono aumentate del 14 %.

(199) Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita scendendo all'84,9 %.

#### 4.5.1.3. Occupazione e produttività

(200) Nel periodo in esame, il livello di occupazione e produttività nell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

	2014	2015	2016	PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)	5 667	5 685	5 938	6 021
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	100	105	106
Produttività (in tonnellate/addetto)	777	775	803	789
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	100	103	102

Fonte: risposte al questionario verificate.

(201) Nel periodo in esame sono aumentate sia l'occupazione che la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurate in termini di produzione (tonnellate) per persona occupata, per ciascun anno. Tali aumenti riflettono l'aumento complessivo della produzione e del volume delle vendite.

#### 4.5.1.4. Crescita

(202) L'industria dell'Unione è riuscita a beneficiare della crescita del mercato dell'Unione anche se le strutture maggiormente influenzate dal minore utilizzo degli impianti osservato durante l'inchiesta iniziale sono ancora in una fase di ripresa. L'industria dell'Unione ha mantenuto quote di mercato significative durante l'intero periodo in esame.

#### 4.5.1.5. Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(203) Il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3. Si osserva che i produttori cinesi hanno applicato prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita dell'industria dell'Unione e che quest'ultima si trova ancora in una situazione di fragilità.

(204) Poiché i volumi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina sono stati notevolmente inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che l'impatto dell'entità del margine di dumping sull'industria dell'Unione era significativamente meno pronunciato rispetto all'inchiesta iniziale.

### 4.5.2. Indicatori microeconomici

#### 4.5.2.1. Scorte

(205) Nel periodo in esame l'andamento delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:

Tabella 9

	2014	2015	2016	PIR
Scorte (in tonnellate)	68 500 – 71 500	52 000 – 55 000	72 000 – 75 000	83 000 – 86 000
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	77	106	120

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (206) I produttori dell'Unione hanno aumentato le loro scorte nel periodo in esame. Tale indicatore non è tuttavia considerato molto pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione. Gli ARO vengono infatti prodotti principalmente in base agli ordini. In ogni caso, durante il PIR le scorte rappresentavano soltanto il 2 % circa delle vendite totali.

#### 4.5.2.2. Prezzi di vendita medi unitari nell'Unione e costi di produzione

- (207) Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi di vendita medi unitari praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione e del costo unitario medio di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:

Tabella 10

	2014	2015	2016	PIR
Prezzo di vendita medio unitario ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)	805 - 820	760 - 775	740 - 755	895 - 910
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	94	92	111
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)	800 - 850	750 - 800	650 - 730	850 - 900
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	94	87	106

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (208) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri prezzi di vendita dell'11 %. In seguito al calo dei prezzi tra il 2014 e il 2015 e, successivamente, tra il 2015 e il 2016, i prezzi sono aumentati nuovamente tra il 2016 e il 2017. Sia le diminuzioni che gli aumenti sono strettamente legati alle variazioni dei prezzi delle materie prime.

#### 4.5.2.3. Redditività e flusso di cassa

Tabella 11

	2014	2015	2016	PIR
Redditività %	- 1,5 - 0	- 0,5 - 1	2,5 - 4	3,5 - 5
<i>Indice (2014 = 100)</i>	- 100	101	413	506

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (209) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività.
- (210) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato perdite. Il miglioramento della redditività è stato correlato in maniera evidente al fatto che l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare le proprie vendite e il proprio volume di produzione, nonché i prezzi di vendita, negli anni successivi all'istituzione delle misure iniziali. La redditività è rimasta tuttavia al di sotto del profitto di riferimento considerato sano e sostenibile nell'inchiesta iniziale (ossia il 6,7 %).

Tabella 12

	2014	2015	2016	PIR
Flusso di cassa (in EUR)	- 18 000 000 - (- 15 000 000)	28 000 000 - 31 000 000	30 000 000 - 34 000 000	34 000 000 - 37 000 000
<i>Indice (2014 = 100)</i>	- 100	273	295	311

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (211) Nel periodo in esame l'evoluzione del flusso di cassa ha rispecchiato in linea di massima lo sviluppo della redditività generale dell'industria dell'Unione.

#### 4.5.2.4. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

Tabella 13

	2014	2015	2016	PIR
Investimenti (in EUR)	12 000 000 – 17 000 000	20 000 000 – 25 000 000	27 000 000 – 32 000 000	25 000 000 – 30 000 000
Indice (2014 = 100)	100	159	200	180
Utile sul capitale investito (attivi netti) %	- 2,2	0,0	7,0	11,0

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (212) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione, ad alta intensità di capitale, ha effettuato investimenti regolari destinati all'ottimizzazione e al potenziamento dei macchinari di produzione esistenti. Inoltre sono stati effettuati investimenti significativi con l'obiettivo di soddisfare le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e maggiore sicurezza. A seconda della società, vi sono stati investimenti destinati alla riduzione dei costi, all'ottimizzazione dei consumi energetici e/o anche al rinnovamento di strutture che erano state influenzate negativamente dal minore utilizzo degli impianti osservato nel periodo dell'inchiesta iniziale.
- (213) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività.
- (214) Rispetto al momento dell'istituzione delle misure la capacità di reperire capitali è aumentata.

#### 4.5.2.5. Salari

Tabella 14

	2014	2015	2016	PIR
Costo del lavoro per singolo addetto (in EUR)	63 000 – 72 000	63 000 – 72 000	64 000 – 73 000	64 000 – 73 000
Indice (2014 = 100)	100	101	102	102

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (215) I livelli salariali medi sono leggermente aumentati nel periodo in esame, tuttavia in maniera inferiore al costo unitario di produzione.

#### 4.6. Conclusioni

- (216) L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata notevolmente nel periodo in esame. L'istituzione delle misure antidumping definitive nel marzo 2013 ha consentito all'industria dell'Unione di riprendersi lentamente ma in maniera costante dagli effetti del pregiudizio causato dal dumping. Il fatto che l'industria dell'Unione abbia tratto benefici significativi dalle misure è evidenziato, tra l'altro, dall'aumento della produzione e dei volumi delle vendite dell'Unione, dal flusso di cassa positivo e dall'utile sul capitale investito, dai prezzi di vendita in generale superiori al costo unitario di produzione, dall'aumento minimo dei costi del lavoro e dal miglioramento significativo della redditività.
- (217) Tuttavia, sebbene si sia in gran parte ripresa dal pregiudizio passato e sembri essere sulla strada giusta per migliorare ulteriormente la propria situazione nel lungo termine, l'industria dell'Unione risulta essere ancora fragile in ragione della sua limitata redditività che è ancora inferiore al profitto di riferimento.

### 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (218) Come illustrato nella sezione 4.6, l'industria dell'Unione si è ampiamente ripresa dal pregiudizio passato causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Nella presente sezione si esamina tuttavia il rischio di deterioramento della situazione precaria dell'industria dell'Unione a causa della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

### 5.1. Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

- (219) In caso di abrogazione delle misure dovessero si prevede un aumento drastico del volume delle importazioni dalla Cina. Si ricorda che nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni ammontavano a più di 702 000 tonnellate, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame erano pari a 6 338 tonnellate.
- (220) La sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio è stata ampiamente provata <sup>(83)</sup>. Il richiedente ha presentato dati da Plantfacts che indicano che la capacità produttiva di ARO della Cina corrisponde a 7 milioni di tonnellate (ossia oltre 4 volte il consumo apparente di ARO in Cina). Tale stima sembra essere prudente. Il richiedente ha inoltre fornito informazioni dettagliate risalenti al 2013 dalle quali risulta che la China Iron and Steel Association ha affermato pubblicamente che la capacità produttiva cinese di acciaio con rivestimento colorato corrispondeva a quasi 40 milioni di tonnellate in quell'anno.
- (221) Sebbene i volumi delle esportazioni cinesi verso l'Unione siano diminuiti in seguito all'imposizione delle misure iniziali, i produttori cinesi fabbricano volumi significativi del prodotto oggetto del riesame e ne esportano oltre l'80 %. Secondo i dati pubblicati dalla World Steel Association, la Cina ha prodotto più di 8 milioni di tonnellate di ARO l'anno nel periodo 2013-2014. Una delle società che sosteneva la denuncia ha fornito dati ricavati dalla pubblicazione China Metallurgical Newsletter del *China Metallurgical Information and Standardization Research Institute* (Istituto cinese di ricerca, normazione e informazione nel settore metallurgico) e dal *Metallurgical Council of the China Council for the Promotion of International Trade* (Consiglio per la metallurgia del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale) che suggeriscono che la Cina produceva circa 8 milioni di tonnellate di ARO l'anno nel periodo 2015-2017. Secondo le osservazioni di tale richiedente, si stima che nel periodo 2015-2017 il consumo apparente di ARO cinese fosse compreso tra 1 e 1,8 milioni di tonnellate l'anno.
- (222) Tuttavia, per quanto importanti siano i mercati di esportazione per l'industria cinese, la Cina si trova confrontata con difficoltà sempre maggiori nell'accedervi. Tra il 2016 e il 2018 paesi quali India, Malaysia, Vietnam, Pakistan o Turchia hanno imposto misure di difesa commerciale in relazione agli ARO originari della Cina. Per quanto concerne gli Stati Uniti, dal mese di gennaio del 2018 l'acciaio (ARO inclusi) di numerosi paesi di origine, compresa la Cina, è soggetto a un dazio doganale del 25 % <sup>(84)</sup>.
- (223) L'Unione rappresenta il più grande mercato di ARO dopo l'Asia e l'America centrale/del Nord.
- (224) La banca dati cinese dimostra che negli ultimi tempi la Cina ha esportato volumi significativi verso paesi non membri dell'Unione a prezzi bassi. Nel 2017 i prezzi fob cinesi delle esportazioni verso l'Unione erano superiori del 10,5 % rispetto, ad esempio, a quelli praticati nei confronti della Corea, il principale mercato di esportazione della Cina per questo prodotto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i volumi esportati in paesi non membri dell'Unione sono risultati essere superiori alla produzione totale dell'industria dell'Unione e al consumo apparente nell'Unione. In ragione dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di fissazione dei prezzi, apertura (non vi sono dazi doganali per questo prodotto) e aumento del consumo apparente, la Commissione ritiene che, in caso di abrogazione delle misure, gli esportatori cinesi potrebbero reindirizzare volumi significativi di ARO verso il più lucrativo mercato dell'Unione. Il fatto che l'Unione abbia recentemente adottato misure di salvaguardia per taluni prodotti di acciaio, tra i quali gli ARO, non modifica tale conclusione. I volumi delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari sono fissati a livelli che possono consentire alla Cina di esportare quantità significative di ARO.
- (225) Inoltre, come descritto nella sezione 4.3.2, i prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione sono notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione durante il PIR, in particolare se si esclude l'effetto dei dazi antidumping.
- (226) Il mercato dei prodotti ARO è molto competitivo sul piano dei prezzi dato che la concorrenza si esplicita principalmente sulla base dei prezzi. La potenziale pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione è ulteriormente esacerbata dal fatto che, secondo la domanda, solitamente le vendite cinesi riguardano quantitativi relativamente grandi. Se fossero vendute sul mercato dell'Unione importazioni a basso costo, in quantitativi significativi e oggetto di dumping, i produttori dell'Unione perderebbero ingenti volumi di vendita. La capacità di reperire capitali e di investire potrebbe essere ostacolata se diminuisse ulteriormente la redditività dei produttori dell'Unione o diventasse negativa.

### 5.2. Conclusioni

- (227) La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure sulle importazioni dalla Cina determinerebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

<sup>(83)</sup> Cfr. ad esempio Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, *Relazione ministeriale del 20 settembre 2018*, [https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec\\_ministerial\\_report\\_2018.pdf](https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf), nella quale tutte le parti, inclusa la Cina, hanno confermato la sovraccapacità cinese nel settore nel suo complesso. Con una capacità produttiva di acciaio di 1 018,3 milioni di tonnellate nel 2017, la Cina detiene la quota maggiore della capacità mondiale (il 45 %, secondo la pagina 42). La tabella 1 della relazione dimostra che la Cina ha ridotto la capacità del 10 % nel periodo 2014-2017. Alla pagina 51 si afferma che la Cina «stabilisce obiettivi chiari per ridurre la capacità in eccesso, ovvero per ridurre di 100-150 milioni di tonnellate metriche la capacità produttiva di acciaio grezzo dal 2016 al 2020».

<sup>(84)</sup> Articolo 232 Tariffe doganali applicate ad alluminio e acciaio, <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/232-tariffs-aluminum-and-steel>.

## 6. INTERESSE DELL'UNIONE

### 6.1. Introduzione

- (228) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore non sia contrario all'interesse generale dell'Unione. Ai fini della determinazione dell'interesse dell'Unione sono stati valutati i vari interessi coinvolti, ossia quelli dell'industria dell'Unione, da un lato, e quelli degli importatori e degli utilizzatori, dall'altro.
- (229) Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
- (230) Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si possa concludere che il mantenimento delle misure sarebbe, nel caso specifico, contrario all'interesse dell'Unione.

### 6.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (231) L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente in termini di volumi di vendita e prezzi di vendita inferiori, i quali determinerebbero un notevole calo della redditività. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare ulteriormente il proprio potenziale su un mercato dell'Unione a parità di condizioni.
- (232) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 6.3. Interesse degli importatori

- (233) Come indicato al considerando 12, nel contesto della presente inchiesta nove importatori noti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.
- (234) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative sugli importatori derivanti dall'istituzione di misure non sarebbero sproporzionate.
- (235) Nell'inchiesta attuale non vi sono elementi di prova nel fascicolo a sostegno del contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente.

### 6.4. Interesse degli utilizzatori

- (236) Nel contesto della presente inchiesta si è provveduto a contattare una sessantina di utilizzatori noti, i quali sono stati invitati a collaborare. Nessun utilizzatore si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.
- (237) Si ricorda che nel contesto dell'inchiesta iniziale dieci utilizzatori avevano presentato risposte al questionario. In quel momento era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli utilizzatori, l'eventuale impatto su questi ultimi derivante dall'istituzione di misure non sarebbe sproporzionato.
- (238) Nell'attuale inchiesta non vi sono elementi di prova che dimostrano che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi su tali soggetti. In effetti, il richiedente ha presentato elementi di prova che dimostrano che gli utilizzatori principali hanno registrato miglioramenti della loro redditività nel periodo di riesame. Secondo la domanda, le misure in vigore non hanno un impatto considerevole sugli utilizzatori e sui consumatori poiché gli ARO rappresentano una parte trascurabile del costo dei prodotti a valle (ad esempio 0,42 EUR del costo di produzione di una lavatrice o lo 0,4 % dell'investimento in una fabbrica vuota).
- (239) Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

### 6.5. Conclusioni

- (240) La Commissione ha concluso pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC.

## 7. MISURE ANTIDUMPING

- (241) Di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina.
- (242) Una società può chiedere l'applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione <sup>(85)</sup> e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione dovrebbe essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (243) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(86)</sup>, qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (244) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli *sandwich* del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Union Steel China	0	B311
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.	26,1	B312
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P. T. Metal Material Company Ltd.	5,9	B313
Angang Steel Company Limited	16,2	B314
Anyang Iron Steel Co., Ltd.	0	B315
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	0	B316
Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.	16,2	B317
Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.	16,2	B318

<sup>(85)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

<sup>(86)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.	16,2	B319
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.	0	B320
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	16,2	B321
Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd.	0	B322
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd.	0	B323
Jigang Group Co., Ltd.	16,2	B324
Maanshan Iron&Steel Company Limited	16,2	B325
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.	16,2	B326
Shandong Guanzhou Co., Ltd.	16,2	B327
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.	16,2	B328
Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd.	16,2	B329
Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.	16,2	B330
Wuhan Iron And Steel Company Limited	16,2	B331
Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd.	0	B332
Xinyu Iron And Steel Co., Ltd.	0	B333
Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.	16,2	B334
Tutte le altre società	13,6	B999

3. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. La Commissione può modificare il paragrafo 2 al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione dai quali si desuma che tale produttore esportatore:

- nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui al paragrafo 1;
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
- ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società di cui al paragrafo 2 è sottoposta alla presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Su tale fattura figura la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/688 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 2019****che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure in vigore**

- (1) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup>, quest'ultimo ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato»). I dazi compensativi attualmente in vigore oscillano tra il 13,7 % al 44,7 % («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>, quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. I dazi antidumping attualmente in vigore oscillano tra lo 0 % e il 26,1 %.
- (3) I dazi combinati oscillano tra il 13,7 % e il 58,3 %.

**1.2. Domanda di un riesame in previsione della scadenza**

- (4) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure compensative in vigore <sup>(4)</sup>, il 13 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (5) La domanda è stata presentata dalla European Steel Association (Eurofer) per conto di produttori rappresentanti oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico («il richiedente»).
- (6) Il richiedente ha sostenuto che la scadenza delle misure compensative implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

**1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

- (7) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 marzo 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup> («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 188 del 14.6.2017, pag. 20).

<sup>(5)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU C 96 del 14.3.2018, pag. 21).

- (8) Prima dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 9 marzo 2018, ma non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

#### 1.4. Inchiesta parallela

- (9) Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 marzo 2018 <sup>(6)</sup>, la Commissione ha altresì annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 <sup>(7)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina.

#### 1.5. Inchiesta

##### 1.5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (10) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

##### 1.5.2. Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha informato individualmente il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti in Cina, gli importatori indipendenti noti nell'Unione, gli utilizzatori indipendenti nell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (12) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

##### 1.5.3. Campionamento

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

##### 1.5.3.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario in relazione ai produttori esportatori e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (15) Due produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste di cui all'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento, tuttavia nessuno dei due fabbricava i prodotti d'acciaio a rivestimento organico così come definiti nell'avviso di apertura. Un terzo produttore esportatore si è manifestato sei settimane dopo il termine fissato per le risposte al modulo per il campionamento. Tale produttore esportatore ha ottenuto lo status di parte interessata, ma è stato considerato non aver collaborato poiché non ha mai risposto al modulo per il campionamento né ha tentato di rispondere al questionario per i produttori esportatori.
- (16) Di conseguenza, con la nota verbale del 18 luglio 2018, la Commissione ha informato le autorità della RPC che avrebbe potuto fare ricorso all'utilizzo dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, in sede di esame della persistenza o reiterazione delle sovvenzioni. Le autorità della RPC non hanno fornito risposta a tale nota.

<sup>(6)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU C 96 del 14.3.2018, pag. 8).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

#### 1.5.3.2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (17) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base. Prima dell'apertura ventuno produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 28 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e il 27 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

#### 1.5.3.3. Campionamento degli importatori

- (18) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a nove importatori indipendenti individuati nella domanda di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessuno di loro si è manifestato.

#### 1.5.4. Questionari e visite di verifica

- (19) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al richiedente e al governo della RPC. Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e del richiedente.
- (20) La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché per eseguire l'esame dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a) produttori dell'Unione:

- ArcelorMittal Belgium, Belgio;
- Marcegaglia Carbon Steel Spa, Italia;
- Tata Steel Maubeuge SA, Francia;

b) associazione dei produttori dell'Unione:

- Eurofer, Belgio.

#### 1.5.5. Fase successiva della procedura

- (21) Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni.
- (22) Alla Commissione sono pervenute osservazioni soltanto dal richiedente. Tali osservazioni sono trattate nella sezione 3.3.

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

- (23) Il prodotto in esame interessato dal presente riesame in previsione della scadenza è il medesimo previsto nel contesto dell'inchiesta iniziale, vale a dire determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli *sandwich* del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91) e originari della Cina («il prodotto oggetto del riesame» o «ARO»).

- (24) Il prodotto oggetto del riesame è ottenuto applicando un rivestimento organico a prodotti laminati piatti in acciaio. Il rivestimento organico conferisce protezione e proprietà estetiche e funzionali ai prodotti in acciaio.
- (25) Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato principalmente nell'edilizia e per l'ulteriore lavorazione di prodotti utilizzati nell'edilizia. Altre applicazioni includono gli elettrodomestici.

## 2.2. Prodotto simile

- (26) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul prodotto simile. Pertanto, come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

## 3. RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

- (27) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato innanzitutto se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza delle sovvenzioni.

### 3.1. Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

- (28) Il 4 giugno 2018 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC, nonché questionari specifici per l'Export-Import Bank of China («EXIM») e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») sulla base del fatto che tali soggetti, agendo sotto il controllo del governo della RPC, avevano erogato prestiti e servizi finanziari al settore dell'acciaio a rivestimento organico, secondo le informazioni contenute nella domanda e/o nell'inchiesta iniziale.
- (29) Inoltre il governo della RPC è stato invitato a trasmettere un questionario a banche e altri istituti finanziari noti al governo della RPC per aver concesso prestiti al settore interessato, nonché a produttori e a distributori di acciaio laminato a caldo e a freddo che fornivano fattori produttivi per la produzione del prodotto oggetto del riesame.
- (30) La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai suddetti questionari né dal governo della RPC né da EXIM, Sinosure o da società a monte.
- (31) Con nota verbale del 18 luglio 2018 la Commissione ha informato le autorità cinesi che in ragione dell'omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, come spiegato nel considerando 16, la Commissione intendeva trarre le sue conclusioni sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tali soggetti sono stati inoltre informati del fatto che le conclusioni basate su dati disponibili avrebbero potuto essere meno favorevoli rispetto al caso in cui il governo della RPC e i produttori esportatori avessero collaborato.
- (32) Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. La Commissione, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario l'uso dei dati disponibili al fine di stabilire la persistenza delle pratiche di sovvenzione della Cina nel settore dell'acciaio a rivestimento organico.
- (33) In merito all'uso dei dati disponibili, l'organo d'appello ha rammentato che l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative consente il ricorso all'uso dei dati a disposizione esclusivamente al fine di sostituire informazioni eventualmente mancanti, allo scopo di giungere ad una determinazione accurata delle sovvenzioni o del pregiudizio. In particolare, l'organo d'appello ha spiegato che «*deve esistere un collegamento diretto tra le "informazioni necessarie" mancanti e gli specifici 'dati disponibili' su cui si basa una determinazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 7*». Pertanto «*un'autorità incaricata di un'inchiesta deve usare i "dati disponibili" che "sostituiscono ragionevolmente le informazioni che una parte interessata ha ommesso di fornire", al fine di giungere ad una determinazione accurata*». L'organo d'appello ha inoltre spiegato che per «dati disponibili» si intendono i dati in possesso dell'autorità incaricata dell'inchiesta e nei suoi registri. Poiché le determinazioni formulate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, devono essere basate sui «dati disponibili», «*non possono essere formulate sulla base di ipotesi o congetture non fattuali*». Inoltre nell'argomentazione e nella valutazione di quali dati disponibili possano

ragionevolmente sostituire le informazioni mancanti, «tutti i dati motivati a disposizione devono essere presi in considerazione» da un'autorità incaricata dell'inchiesta. L'organo d'appello ha spiegato che l'accertamento dei «ragionevoli sostituti per le "informazioni necessarie" mancanti comporta un processo di argomentazione e valutazione» da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. Se un'autorità responsabile dell'inchiesta ha a disposizione diversi dati tra i quali deve operare una scelta, «sembra una conseguenza naturale che il processo di argomentazione e valutazione comporterebbe un grado di confronto» allo scopo di giungere ad una determinazione accurata. La valutazione dei «dati disponibili» richiesta, e la forma che può assumere, dipendono dalle circostanze particolari di un caso specifico, comprese la natura, la qualità e la quantità di elementi di prova a disposizione e la particolare determinazione che deve essere formulata. La natura e la portata della spiegazione e dell'analisi richieste varieranno necessariamente da una determinazione all'altra <sup>(8)</sup>.

- (34) Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:
- la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base riguardante i dazi antisovvenzioni sulle importazioni di ARO originari della Cina, del 13 dicembre 2017 («la domanda»);
  - le risultanze delle precedenti inchieste antisovvenzioni effettuate dalla Commissione nei confronti del medesimo prodotto o dei settori a monte in Cina, come gli ARO <sup>(9)</sup> («l'inchiesta iniziale») e i prodotti piatti laminati a caldo <sup>(10)</sup> («l'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo» o «il regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo»);
  - le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione in merito ai settori incoraggiati in Cina, quali gli pneumatici <sup>(11)</sup> («l'inchiesta sugli pneumatici») e le biciclette elettriche <sup>(12)</sup> («l'inchiesta sulle biciclette elettriche») nel contesto delle quali sono state esaminate sovvenzioni analoghe;
  - il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale («la relazione sulla Cina») <sup>(13)</sup>;
  - la presentazione di osservazioni dell'industria dell'Unione del 21 dicembre 2018 sui dati disponibili e sull'utilizzo di nuove sovvenzioni («la presentazione di osservazioni del 21 dicembre») <sup>(14)</sup>.

### 3.2. Osservazioni generali sul settore siderurgico in Cina

- (35) Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione specifici (sezioni 3.4 e seguenti in appresso), la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un programma di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, per i motivi esposti in appresso.

#### 3.2.1. Il tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico

- (36) Nel contesto della presente inchiesta la Commissione ha stabilito che il documento principale pertinente nel periodo dell'inchiesta di riesame era il tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, ossia il Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico, relativo al periodo dal 2016 al 2020. In generale quello dell'acciaio è rimasto un settore agevolato nel contesto del tredicesimo piano quinquennale. Nel piano si sottolinea che il settore siderurgico è «fondamentale per l'economia nazionale e costituisce un pilastro per la Cina». Il piano ha definito gli obiettivi generali per il periodo 2016-2020 rientranti in quello principale di «rendere la Cina una potenza manifatturiera».

<sup>(8)</sup> WT/DS437/AB/R, Stati Uniti – dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina, relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, punti da 4.178 a 4.179. Questa relazione dell'organo di appello citava WT/DS295/AB/R, Messico – misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo di appello del 29 novembre 2005, punto 293; e WT/DS436/AB/R, Stati Uniti – misure compensative su alcuni prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo originari dell'India, relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, punti da 4.416 a 4.421.

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

<sup>(13)</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc\\_156474.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf).

<sup>(14)</sup> Il numero di registrazione di questo documento nel fascicolo pubblico del caso è t18.011780.

- (37) Il tredicesimo piano quinquennale sottolinea ulteriormente il ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l'importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il concetto è approfondito nel capitolo 22, che descrive la strategia di modernizzazione dell'industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un «sostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, i macchinari industriali, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica». Il tema della tutela dell'ambiente è approfondito nel capitolo 44. Secondo tale capitolo sarà attuato nei settori chiave un «rinnovamento» a favore di una produzione pulita, e a questo proposito il riquadro 16 si riferisce nello specifico al settore siderurgico.
- (38) Il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (tredicesimo piano quinquennale siderurgico) è stato pubblicato nel novembre 2016 ed è basato sul tredicesimo piano quinquennale. Vi si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante, fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale». Questo piano sviluppa ulteriormente i principi dell'innovazione tecnologica, dell'adeguamento strutturale e dello sviluppo «verde» descritti nel tredicesimo piano quinquennale, li collega a priorità più specifiche dell'industria siderurgica (cfr. capitolo IV del piano — Compiti principali) e li associa alle varie misure di sostegno fiscale e finanziario (cfr. capitolo V del piano — Misure di salvaguardia).
- (39) Il consolidamento del settore siderurgico e il ricorso a produttori dominanti/importanti, essenzialmente imprese di Stato, rappresentano una caratteristica fondamentale del piano. I produttori di acciaio in Cina sono inoltre invitati a continuare la produzione e ad espandere la loro produzione all'estero. Il tredicesimo piano quinquennale ha specificato il quantitativo di acciaio da utilizzare nell'intero paese e ha indicato che le esportazioni di acciaio devono essere gestite in base al principio secondo che la domanda interna deve avere la precedenza, le società cinesi devono partecipare attivamente alla concorrenza internazionale e si deve creare e mantenere un contesto che favorevole alle esportazioni di acciaio.
- (40) Il capitolo 17, sezione 1, del tredicesimo piano quinquennale, afferma che: «[l]a strategia e il piano di sviluppo nazionali assumeranno, nella loro attuazione, un ruolo direttivo e vincolante». Infine, il tredicesimo piano quinquennale per l'acciaio sostiene che «tutte le autorità locali competenti per il settore siderurgico devono [...] attuare i compiti e le misure politiche stabiliti nel presente piano». A livello delle singole società, «le imprese pertinenti assicurano la convergenza con gli obiettivi e i compiti prioritari del presente piano»<sup>(15)</sup>. Di conseguenza, piuttosto che formulare soltanto dichiarazioni generali di incoraggiamento, il tredicesimo piano quinquennale fornisce un quadro vincolante per il settore siderurgico nazionale. Tale quadro è stato replicato a livello locale/provinciale attraverso l'adozione di piani aggiuntivi, che prevedono ulteriori dettagli di attuazione.

### 3.2.2. L'ordinanza n. 35

- (41) L'ordinanza n. 35 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma – Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica (2005) («ordinanza n. 35») costituisce un ulteriore documento politico che disciplina il settore siderurgico cinese. Adottata dal Consiglio di Stato, tratta vari aspetti del controllo del governo della RPC sull'industria, tra cui:
- il divieto di detenzione da parte di stranieri di una partecipazione di maggioranza in società produttrici di acciaio cinesi (articolo 1);
  - la definizione di obiettivi in termini di produzione per i maggiori produttori di acciaio (articolo 3);
  - la definizione di norme per le variazioni della struttura aziendale delle società del settore siderurgico (articolo 20);
  - l'istituzione di procedure di approvazione da parte del governo della RPC per gli investimenti in società produttrici di acciaio (articolo 22);
  - la definizione di prestiti e diritti d'uso di terreni soltanto a favore di produttori di acciaio che rispettano le politiche di sviluppo nazionali per il settore (articoli 24 e 25);
  - l'intervento dello Stato finalizzato a sostenere grandi gruppi di imprese che costituiscono il nerbo del settore con l'obiettivo di stabilire la produzione e basi di approvvigionamento di materie prime all'estero (articolo 30).

### 3.2.3. La decisione n. 40

- (42) La decisione n. 40 è un'ordinanza del Consiglio di Stato che, a fini di investimento, classifica i settori industriali in diverse categorie, ossia in «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Tale decisione stabilisce che il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno

<sup>(15)</sup> Capitolo 17, sezione 1, del tredicesimo piano quinquennale.

strumento fondamentale per l'orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d'investimento e nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni<sup>(16)</sup>. L'industria siderurgica figura tra quelle incoraggiate nel capitolo VIII del repertorio di riferimento. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la decisione n. 40, come osservato dalla Commissione, è un'ordinanza del Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo della RPC. Essa è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri organismi pubblici e gli operatori economici<sup>(17)</sup>;

#### 3.2.4. Il piano per il rilancio

(43) Il Programma per l'adeguamento e il rilancio dell'industria siderurgica (2009) è un piano d'azione per il settore siderurgico. Il piano mira a gestire la crisi finanziaria internazionale e affronta i requisiti di politica generale del governo della RPC ai fini del mantenimento della crescita. Inoltre mira a «garantire il funzionamento stabile del settore» essendo «considerato un importante settore pilastro dell'economia nazionale». Il documento stabilisce quanto segue:

- un aumento del sostegno finanziario a favore dei produttori di acciaio «principali e portanti»;
- un'accelerazione degli adeguamenti strutturali e la promozione del potenziamento industriale;
- il sostegno a favore di società importanti che si recano all'estero in relazione al loro sviluppo, alla cooperazione tecnica, nonché a fusioni ed acquisizioni;
- l'aumento delle dimensioni del credito all'esportazione per le attrezzature metallurgiche.

#### 3.2.5. Il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine

(44) In conformità ai capitoli III.5 e VIII, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) sostiene lo sviluppo dei settori chiave e delle tematiche prioritarie e incoraggia il sostegno finanziario e fiscale a favore di tali settori e priorità chiave.

#### 3.2.6. Conclusioni generali sull'intervento del governo della RPC nel settore siderurgico

(45) Tenendo conto dei documenti di cui sopra e delle loro disposizioni, la Commissione ha ribadito la propria conclusione espressa nel contesto della sua inchiesta iniziale secondo la quale il settore siderurgico cinese ha continuato a essere un settore chiave/strategico nel periodo dell'inchiesta di riesame, il cui sviluppo è attivamente perseguito e diretto dal governo della RPC come obiettivo politico strategico.

### 3.3. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta

(46) Vista l'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi di cui ai considerando 16 e 31, la Commissione ha deciso di esaminare, come riportato in appresso, l'eventuale persistenza delle sovvenzioni. Innanzitutto la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale hanno continuato a conferire vantaggi al settore dell'acciaio a rivestimento organico. Successivamente, la Commissione ha esaminato se tale settore ha beneficiato di sovvenzioni non compensate nel contesto dell'inchiesta iniziale («sovvenzioni supplementari») come presunto nella domanda.

(47) La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione a buona parte delle sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale nonché a sovvenzioni supplementari, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni delle quali il richiedente sosteneva l'esistenza. A tale proposito si ricorda che, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare se esistono elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni, indipendentemente dal loro importo.

(48) In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente ha formulato tre osservazioni principali. Innanzitutto ha sostenuto che il fatto che la politica del governo della RPC non consenta ai produttori di acciaio di fallire e garantisca loro la disponibilità di finanziamenti a prescindere dalla situazione della società specifica costituisce una «garanzia di fatto». Tale aspetto avrebbe dovuto essere trattato come un programma di sovvenzione separato e compensato adeguatamente dalla Commissione. In secondo luogo, il richiedente ha affermato che le nuove sovvenzioni individuate dalla Commissione, unitamente alla presunta «garanzia di fatto» non analizzata dalla Commissione, non colgono l'intero ammontare dei vantaggi dei quali i produttori esportatori cinesi hanno beneficiato nel periodo dell'inchiesta di riesame e che, di fatto, il livello delle sovvenzioni è aumentato rispetto all'inchiesta iniziale. In terzo luogo, ha osservato che, non notificando le sovvenzioni ai produttori di ARO, la RPC non ha rispettato l'obbligo di notifica delle sovvenzioni contenuto nell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative.

<sup>(16)</sup> Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40.

<sup>(17)</sup> Cfr. considerando 182 dell'inchiesta iniziale.

- (49) In risposta alla prima osservazione, la Commissione ha riconosciuto che la politica del governo cinese contenuta nei documenti di cui alla sezione 1.2 e il vantaggio economico conferito dalla stessa possono effettivamente arrivare a costituire una garanzia di fatto implicita per talune imprese di Stato di grandi dimensioni in difficoltà finanziarie. Tuttavia, come riscontrato dalla Commissione in relazione ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo <sup>(18)</sup>, avendo già concentrato la propria analisi sui prestiti agevolati, e considerando che l'ammontare delle sovvenzioni riscontrato in tale programma e in altri programmi di sovvenzione analizzati era già considerevole, la Commissione ha deciso di non approfondire ulteriormente l'esame di tale questione.
- (50) Per quanto concerne la seconda osservazione, la Commissione ha riconosciuto che, come specificato nella sezione 3.5.4, aveva accertato l'esistenza di altri programmi di sovvenzione che non erano stati compensati nell'inchiesta iniziale. Tuttavia, non vi sono elementi di prova che dimostrano che il livello di sovvenzioni fornito dai programmi di sovvenzione esistenti durante l'inchiesta iniziale sia diminuito. Ciò potrebbe effettivamente comportare un livello più elevato di sovvenzioni nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione non ha tuttavia ritenuto necessario calcolare tali importi in considerazione delle sue risultanze relative alla persistenza delle sovvenzioni; tali risultanze sono sufficienti nel contesto di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha ricordato al richiedente che il riesame in questione non riguarda il livello effettivo dei dazi e non pregiudica il diritto del richiedente di chiederne un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Tale osservazione è stata pertanto respinta.
- (51) Per quanto riguarda la terza osservazione, la RPC non ha in effetti rispettato l'obbligo di notifica delle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure di compensazione per quanto riguarda le sovvenzioni in questione. La Commissione si rammarica per il mancato rispetto di tale obbligo da parte della RPC, che ostacola gravemente la sua possibilità di valutare il contenuto e l'impatto delle sovvenzioni attuate dal governo della RPC a vantaggio dei produttori di ARO. Il regolamento di base non prevede tuttavia conseguenze giuridiche che possano essere invocate nel contesto del riesame in corso. La Commissione sta adottando le misure appropriate nelle sedi competenti presso l'OMC conformemente alle norme pertinenti contenute nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale osservazione è stata pertanto respinta.

### 3.4. Fornitura di beni e servizi a un prezzo inferiore al valore adeguato <sup>(19)</sup>

#### 3.4.1. La fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato

##### 3.4.1.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (52) Nell'inchiesta iniziale <sup>(20)</sup> la Commissione ha stabilito che le imprese di Stato che fornivano i produttori di ARO acciaio laminato a caldo e a freddo (HRS e CRS) sono organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall'organo di appello dell'OMC <sup>(21)</sup>, dato che esse svolgono funzioni governative e quindi esercitano poteri pubblici.
- (53) La Commissione ha inoltre stabilito che i produttori privati di acciaio laminato a caldo e a freddo in Cina ricevono incarichi e ordini dal governo della RPC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, e agiscono pertanto con le stesse modalità delle imprese di Stato del settore siderurgico <sup>(22)</sup>.
- (54) Nella successiva analisi <sup>(23)</sup> la Commissione ha concluso che esiste un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base per i produttori esportatori di ARO. Tale vantaggio deriva dalla fornitura di materie prime a un prezzo inferiore al valore adeguato da parte dei produttori di acciaio laminato a caldo e a freddo, indipendentemente dal fatto che le imprese di Stato agiscano in qualità di organismi pubblici o che le società private ricevano incarichi e ordini dal governo della RPC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base.

<sup>(18)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese, sezione 3.5.

<sup>(19)</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.

<sup>(20)</sup> Cfr. considerando da 49 a 73.

<sup>(21)</sup> WT/DS379/AB/R (US – *Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China*), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US – *Carbon Steel (India)*], relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – *Countervailing Duty Measures on Certain Products from China*), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.

<sup>(22)</sup> Cfr. considerando da 87 a 98.

<sup>(23)</sup> Cfr. considerando da 74 a 83 e da 99 a 100.

- (55) Ai fini del calcolo di tale vantaggio la Commissione ha confrontato i prezzi dell'acciaio laminato a caldo e a freddo pagati dai produttori esportatori di ARO interessati rispetto al valore di riferimento pertinente. La relazione dell'organo di appello ha confermato che se il mercato del paese fornitore è falsato dal ruolo del governo, è consentito usare valori di riferimento esterni.
- (56) In base alle informazioni contenute nel fascicolo relativo all'inchiesta iniziale, è stato stabilito che i prezzi dell'acciaio laminato a freddo e a caldo venduti da imprese di Stato in Cina sono stati oggetto di distorsioni. Ciò è dovuto alla forte predominanza delle imprese di Stato nel mercato dell'acciaio laminato a caldo e a freddo in Cina e al fatto che i prezzi dei fornitori privati erano allineati ai prezzi delle imprese di Stato.
- (57) Di conseguenza la Commissione ha concluso che non vi erano prezzi di mercato affidabili in Cina per l'acciaio laminato a caldo e a freddo e ha costruito il valore di riferimento sulla base dei prezzi del mercato mondiale di tali tipi di acciaio, che sono regolarmente pubblicati in varie riviste specializzate del settore siderurgico quali Steel Business Briefing, MEPS e CRU.
- (58) Da un raffronto tra i prezzi praticati dai produttori di acciaio laminato a freddo e a caldo in Cina e quelli del parametro di riferimento esterno al paese è emerso che i prezzi in Cina erano molto inferiori ai prezzi di riferimento e comportavano quindi un vantaggio per i produttori esportatori cinesi di ARO ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (59) Inoltre tale programma di sovvenzioni è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, dato che l'acciaio laminato a caldo e a freddo è usato in Cina soltanto nel processo produttivo di un numero limitato di industrie e imprese.
- (60) Il tasso di sovvenzione stabilito nell'inchiesta iniziale per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione oscillava tra il 23,02 % e il 27,63 %, con tasso del 32,44 % per le società che non avevano collaborato all'inchiesta.

#### 3.4.1.2. Risultanze della presente inchiesta

- (61) Nella sua domanda e negli allegati corrispondenti, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare della fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato per la produzione di ARO, sia per gli acquisti da imprese di Stato sia per gli acquisti da società private.
- (62) La fornitura di acciaio laminato a caldo e ARO a un prezzo inferiore al valore adeguato riguardava i produttori di ARO diversi dai produttori di acciaio integrati verticalmente. Da tale fornitura hanno tratto vantaggio coloro che hanno soltanto: i) una linea di laminazione a freddo e devono acquistare acciaio laminato a caldo come substrato per la laminazione a freddo; oppure ii) linee di rivestimento e devono acquistare acciaio laminato a freddo come fattore produttivo. Molti produttori di ARO in Cina operano ancora oggi in veste di rilaminatori piuttosto che produttori integrati verticalmente e, di conseguenza, necessitano di fattori produttivi in acciaio piatti per produrre gli ARO <sup>(24)</sup>.
- (63) Come primo passo il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i fornitori di acciaio laminato a caldo e a freddo continuano a essere organismi pubblici ai sensi della prova istituita dall'organo di appello dell'OMC (cfr. considerando 48). Il richiedente ha segnalato che il governo della RPC controlla e gestisce le imprese di Stato in vari modi.
- (64) Innanzitutto, il quadro istituzionale ha permesso al governo della RPC controllare rigorosamente le imprese di Stato mediante vari organi.
- (65) La commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC») è il proprietario finale di tutte le imprese di Stato in Cina. Gli amministratori e i dirigenti della SASAC sono tutti nominati dal partito comunista cinese. La SASAC svolge un ruolo di primo piano nella gestione delle imprese di Stato, inclusa la sorveglianza disciplinare, e garantisce che tali imprese rispettino gli obiettivi stabiliti dal governo della RPC. Inoltre è coinvolta nelle decisioni di investimento e nelle operazioni azionarie. Di conseguenza la SASAC può essere considerata l'autorità di regolamentazione delle imprese di Stato.

<sup>(24)</sup> Cfr. gli allegati 3 e 45 della domanda.

- (66) La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma («NDRC») è un'altra autorità di regolamentazione che controlla le imprese di Stato. La NDRC è competente per l'elaborazione delle strategie di sviluppo macroeconomico e industriale e la garanzia della corretta attuazione, da parte degli attori locali, della politica del governo della RPC. La NDRC adotta linee guida e direttive ed approva grandi progetti di investimento. Tutti gli investimenti dei produttori di acciaio in Cina devono essere approvati dalla NDRC.
- (67) In secondo luogo, il governo della RPC esercita un rigoroso controllo sull'industria siderurgica per legge. Il settore siderurgico è classificato tra le «industrie di base e pilastro» nel contesto delle quali lo Stato deve «mantenere un potere di controllo relativamente forte»<sup>(25)</sup>. Tale settore rientra anche tra quelli «incoraggiati» e, grazie a tale status, beneficia di vari vantaggi, ad esempio, in termini di prestiti, diritti d'uso di terreni e politiche fiscali agevolate. Tale controllo è ulteriormente rafforzato dal fatto che nel settore siderurgico è fatto divieto a un soggetto straniero di detenere una proprietà di maggioranza, circostanza questa che potrebbe altrimenti ridurre il controllo da parte del governo della RPC.
- (68) In terzo luogo, il governo della RPC controlla le imprese di Stato attraverso la nomina e la sorveglianza dell'alta dirigenza. Il Dipartimento Organizzazioni, che è un organo sottoposto al segretariato del partito comunista, nomina persone fisiche a incarichi in posizioni dirigenziali nel partito, nel governo della RPC, nell'organizzazione militare e nelle imprese di Stato e ne monitora l'operato. Tale potere è condiviso con la SASAC, la quale nomina, tra l'altro, le singole persone che rivestono posizioni di vice-presidente<sup>(26)</sup>.
- (69) Le imprese di Stato agiscono come organismi pubblici che perseguono obiettivi del governo ed esercitano funzioni del governo nel settore siderurgico. Tali imprese seguono la politica del governo della RPC, attuano fusioni e acquisizioni, concentrano la loro produzione su determinati prodotti, cercano di conseguire gli obiettivi nazionali e favoriscono settori specifici a valle.
- (70) Occorre sottolineare che tutti gli elementi di prova di cui sopra in merito alla direzione, alla gestione e al controllo delle imprese di Stato da parte del governo della RPC si basano sull'analisi dei medesimi documenti, leggi e regolamenti principali di cui all'inchiesta iniziale che risultano essere ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame<sup>(27)</sup>. L'unica importante modifica verificatasi rispetto all'inchiesta iniziale è stata la sostituzione del dodicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico con il tredicesimo piano quinquennale. Tale sostituzione non ha tuttavia modificato il ruolo predominante del governo della RPC nel settore siderurgico.
- (71) In una seconda fase, il richiedente ha fornito elementi di prova della presenza significativa e della persistenza del ruolo dominante delle imprese di Stato nel settore siderurgico in generale e nei settori degli ARO e dell'acciaio laminato a caldo, in particolare. Ai punti da 65 a 68, la domanda elencava le principali imprese di Stato nei settori interessati e ha riepilogato risultanze recenti di inchieste condotte dalle autorità australiane<sup>(28)</sup> e statunitensi<sup>(29)</sup>.
- (72) Come terza fase, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che il governo della RPC ha continuato a controllare le società private operanti nel settore dell'acciaio laminato a freddo e di quello laminato a caldo e ad affidare loro l'incarico di fornire beni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e che i prezzi da loro fissati sono simili a quelli praticati dalle imprese di Stato. Di conseguenza, le risultanze della Commissione nel contesto dell'inchiesta iniziale restano valide nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (73) A sostegno della sua domanda, il richiedente ha segnalato che i produttori diversi dalle imprese di Stato continuavano a essere indotti a seguire i piani quinquennali nazionali e locali e ad essere soggetti a forti interferenze da parte del governo della RPC in termini di mercato e persino in relazione alle loro strutture societarie. Al fine di dimostrare la persistenza di notevoli interazioni tra le autorità pubbliche, il partito comunista e i produttori diversi dalle imprese di Stato, il richiedente ha invocato le risultanze della recente inchiesta antisovvenzioni condotta dagli Stati Uniti<sup>(30)</sup> e due studi della Camera di commercio europea in Cina<sup>(31)</sup>.

<sup>(25)</sup> Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, *China's status as a non-market economy* [Lo status della Cina in quanto economia non di mercato], A-570-056, 26 ottobre 2017, pag. 57.

<sup>(26)</sup> Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, *China's status as a non-market economy*, A-570-056, 26 ottobre 2017, pag. 82-85.

<sup>(27)</sup> Articoli 7 e 15 della costituzione della Repubblica popolare cinese; ordinanza n. 35 della NDRC — Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica (2005); decisione n. 40 del Consiglio di Stato (2011).

<sup>(28)</sup> «*Inquiry concerning the continuation of anti-dumping and countervailing measures applying to hollow structural sections exported from the People's Republic of China, Republic of Korea, Malaysia and Taiwan*» [Inchiesta relativa al mantenimento di misure compensative e antidumping che si applicano a profilati cavi strutturali esportati dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea, dalla Malaysia e da Taiwan], Commissione antidumping, governo australiano, relazione finale n. 379, maggio 2017, pagg. 89-90.

<sup>(29)</sup> «*Countervailing Duty Investigation on Food Domestic Dry Containers from the People's Republic of China: Decision Memorandum for a Preliminary Determination*» [Inchiesta sui dazi compensativi sui recipienti per alimenti secchi domestici originari della Repubblica popolare cinese: memorandum di decisione per una determinazione preliminare], C-570-015, 22 settembre 2014, pag. 14.

<sup>(30)</sup> «*Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China*» [Questioni e memorandum di decisione per la determinazione finale dell'inchiesta sui dazi compensativi di determinati prodotti in acciaio resistenti alla corrosione originari della Repubblica popolare cinese], C-570-027, Christian Marsch, 24 maggio 2016, pag. 16.

<sup>(31)</sup> «*China Manufacturing 2025*» [L'industria manifatturiera in Cina 2025] e «*European Business in China — Position Paper 2016/2017*» [La presenza delle imprese europee in Cina — Documento di posizione 2016/2017].

- (74) Gli elementi di prova di cui sopra dimostrano che le imprese di Stato nei settori dell'acciaio laminato a freddo e di quello laminato a caldo continuano a comportarsi come organismi pubblici e che i produttori diversi dalle imprese di Stato ricevono incarichi e ordini dallo Stato. In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente a tale riguardo. Di conseguenza la Commissione ha concluso che i produttori di ARO continuano a beneficiare della fornitura di materie prime dai produttori di acciaio laminato a freddo e a caldo a un prezzo inferiore al valore adeguato, come stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (75) Inoltre la relazione sulla Cina concernente il settore siderurgico in generale <sup>(32)</sup> e le risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo per quanto concerne, in particolare, l'acciaio laminato a caldo <sup>(33)</sup> hanno confermato gli aspetti critici della determinazione di questo programma di sovvenzioni e della sua persistenza, quali ad esempio: il comportamento delle imprese di Stato come organismi pubblici, il loro ruolo dominante nel settore interessato, gli incarichi e gli ordini ai quali sono soggetti i produttori diversi dalle imprese di Stato e le distorsioni dei prezzi.

#### 3.4.1.3. Vantaggio

- (76) Ai punti 76-78 e nell'allegato 20 della domanda, il richiedente ha fornito un calcolo del vantaggio nel contesto della presente misura di sovvenzione nel periodo dell'inchiesta di riesame, utilizzando la medesima metodologia dell'inchiesta iniziale e un parametro di riferimento internazionale composto da pressoché gli stessi paesi nell'inchiesta iniziale. Tanto per l'acciaio laminato a freddo quanto per quello laminato a caldo, la differenza tra i prezzi medi praticati sul mercato interno cinese e il prezzo del parametro di riferimento era superiore al 25 %.
- (77) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione non tuttavia ha ritenuto necessario calcolare tali importi per la risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza. Detto questo, le informazioni contenute nelle domande indicano che gli importi delle sovvenzioni continuano ad essere simili ai livelli riscontrati nel contesto dell'inchiesta iniziale.

#### 3.4.1.4. Specificità

- (78) La misura di sovvenzione in questione resta specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, tenendo conto del numero limitato di industrie cinesi che utilizzano l'acciaio laminato a freddo o a caldo nella loro produzione.

#### 3.4.1.5. Conclusioni

- (79) Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la fornitura di acciaio laminato a caldo e di acciaio laminato a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

### 3.4.2. La concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato

#### 3.4.2.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (80) Nel corso dell'inchiesta iniziale <sup>(34)</sup> la Commissione ha stabilito che la concessione di diritti d'uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una misura di sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che in Cina non esiste un mercato fondiario funzionante, il governo della RPC concede diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, conferendo in tal modo un vantaggio alle società beneficiarie. L'uso di un parametro di riferimento esterno ha dimostrato che l'importo pagato per i diritti d'uso dei terreni da parte dei produttori di ARO si attesta su valori decisamente inferiori al normale prezzo di mercato.
- (81) La Commissione ha altresì stabilito che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto l'accesso ai terreni industriali è limitato per legge alle società che rispettano le politiche industriali fissate dallo Stato. Inoltre soltanto talune operazioni erano soggette a una procedura di gara, i prezzi venivano spesso stabiliti dalle autorità, le pratiche governative in questo settore non sono chiare e trasparenti.

<sup>(32)</sup> Cfr. capitolo 14 della relazione.

<sup>(33)</sup> Cfr. considerando da 48 a 60 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/969 della Commissione.

<sup>(34)</sup> Cfr. considerando da 107 a 118.

- (82) Utilizzando il parametro di riferimento dei prezzi dei terreni a Taiwan, nel corso dell'inchiesta iniziale è stato stabilito che il tasso di sovvenzione in relazione a questa misura per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione oscillava tra lo 0,34 % e l'1,12 %, mentre per le società che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata all'1,36 %.

#### 3.4.2.2. Persistenza del programma di sovvenzioni

- (83) Nella domanda e negli allegati corrispondenti <sup>(35)</sup>, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato.
- (84) Il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. La proprietà privata dei terreni è proibita in Cina. La legge fondiaria, in particolare l'articolo 2, prevede ancora che il governo della RPC sia il proprietario finale di tutti i terreni in Cina dato che essi appartengono collettivamente alla Cina. La legge in materia di proprietà (articoli 45-48) specifica che i terreni in Cina sono «di proprietà collettiva» o «di proprietà dello Stato». Nessun terreno può essere venduto, tuttavia è possibile assegnarlo mediante gara pubblica, offerta o vendita all'asta.
- (85) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore degli ARO abbia smesso di beneficiare della concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato.
- (86) Sulla base delle informazioni disponibili, comprese le conclusioni della relazione sulla Cina <sup>(36)</sup> a questo proposito e le risultanze delle più recenti inchieste sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche <sup>(37)</sup>, la Commissione ha concluso che i prezzi pagati per l'uso dei terreni continuavano ad essere oggetto di sovvenzioni dato che il sistema imposto dal governo della RPC non aderisce ai principi di mercato.

#### 3.4.2.3. Vantaggio

- (87) Data l'assenza di un mercato fondiario in Cina, è necessario utilizzare un parametro di riferimento esterno per determinare un prezzo di mercato appropriato e calcolare l'ammontare della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame, in linea con l'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base. I prezzi taiwanesi dei terreni di cui sopra, impiegati di norma come parametro di riferimento ai fini di tali calcoli, sono stati aggiornati e adeguati al rialzo in seguito alle risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti.
- (88) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, poiché i prezzi di riferimento di Taiwan sono risultati essere più alti di quelli utilizzati nell'inchiesta iniziale, è probabile che le sovvenzioni siano proseguite quanto meno agli stessi livelli.

#### 3.4.2.4. Specificità

- (89) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), del regolamento di base. I diritti d'uso dei terreni vengono concessi soltanto a un gruppo limitato di società. Inoltre il settore siderurgico, appartenente alle categorie incoraggiate ai sensi della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, rientra nei settori che beneficiano dei diritti d'uso di terreni. Inoltre la concessione di diritti d'uso dei terreni in Cina continua a non essere trasparente.

#### 3.4.2.5. Conclusioni

- (90) La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di diritti d'uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

<sup>(35)</sup> Cfr. punti da 101 a 104 e allegati 4 e 8 della domanda.

<sup>(36)</sup> Cfr. capitolo 9 della relazione.

<sup>(37)</sup> Cfr. rispettivamente considerando da 474 a 493 e da 503 a 512.

### 3.4.3. La fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato

#### 3.4.3.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (91) Nell'inchiesta iniziale <sup>(38)</sup>, la Commissione ha stabilito che la NDRC stabiliva i prezzi dell'energia elettrica applicabili nelle varie province. È stato constatato che gli uffici locali dei prezzi sono un organismo meramente esecutivo delle decisioni prese a livello centrale dalla NDRC. Ciò è stato confermato anche dal fatto che la NDRC ha emesso comunicazioni nelle quali ha fissato i prezzi effettivi stabiliti per ciascuna provincia. Tali comunicazioni sono state quindi recepite formalmente in comunicazioni locali adottate dagli uffici locali dei prezzi e attuate a livello locale.
- (92) Inoltre l'inchiesta iniziale ha accertato che in base a determinati fattori, come il perseguimento di obiettivi di politica industriale stabiliti dalle amministrazioni centrali e locali nei piani quinquennali e settoriali, vengono fissati prezzi dell'energia elettrica diversi a seconda dei settori, delle province e dei comuni.
- (93) La Commissione ha constatato altresì che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato ha beneficiato di un prezzo per l'energia elettrica inferiore a quello generalmente applicabile ai grandi utilizzatori industriali. È stato accertato che, nel territorio specifico in cui ha sede detto esportatore, una sottocategoria di determinati utilizzatori industriali, tra cui quelli che producono il prodotto oggetto del riesame, aveva diritto a tale sconto. Di conseguenza la società ha ricevuto un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base, avendogli il governo erogato energia elettrica attraverso la locale società pubblica di distribuzione dell'elettricità. Ai sensi del regolamento di base, ciò ha costituito un contributo finanziario dello Stato in forma di fornitura di beni diversi dalle infrastrutture generali.
- (94) La sovvenzione è risultata essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Il prezzo inferiore dell'energia elettrica è stato fissato nel pertinente avviso della NDRC e inserito in quello pubblicato dall'ufficio locale dei prezzi: ossia, detto prezzo è stato imposto da un'autorità centrale e gestito a livello locale. Tale prezzo inferiore era limitato a talune imprese appartenenti a determinati settori specifici. La sovvenzione era inoltre limitata a una determinata regione in quanto si applica soltanto nell'area geografica ben definita nella quale ha sede il produttore esportatore.

#### 3.4.3.2. Persistenza del programma di sovvenzioni

- (95) Nella domanda il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. Inoltre il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori di ARO hanno beneficiato di questo programma nel periodo dell'inchiesta di riesame <sup>(39)</sup>.
- (96) Né il governo della RPC né i produttori cinesi esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore degli ARO abbia smesso di beneficiare della concessione di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato.
- (97) Sulla base delle informazioni disponibili, comprese le conclusioni di cui alla relazione sulla Cina <sup>(40)</sup> e le risultanze della recente inchiesta sugli pneumatici <sup>(41)</sup>, la Commissione ha concluso che i prezzi per l'energia elettrica pagati sono agevolati a seconda delle singole imprese, del settore industriale o dell'ubicazione geografica delle imprese.

#### 3.4.3.3. Vantaggio

- (98) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, il livello di sovvenzione non sembra essere diminuito rispetto a quanto constatato durante l'inchiesta iniziale.

#### 3.4.3.4. Specificità

- (99) Come illustrato al considerando 90, il programma è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

<sup>(38)</sup> Cfr. considerando 144.

<sup>(39)</sup> Cfr. allegato 32 della domanda, pag. 6.

<sup>(40)</sup> Cfr. capitolo 10 della relazione.

<sup>(41)</sup> Cfr. considerando da 460 a 470.

### 3.4.3.5. Conclusioni

- (100) La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

## 3.5. Trasferimento diretto di fondi <sup>(42)</sup>

### 3.5.1. Prestiti agevolati e tassi di interesse

#### 3.5.1.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (101) Nel corso dell'inchiesta iniziale <sup>(43)</sup> la Commissione ha stabilito che le banche statali erano organismi pubblici in quanto svolgevano funzioni pubbliche e quindi esercitavano un'autorità pubblica. Inoltre la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta iniziale le cinque maggiori banche commerciali statali rappresentavano più della metà del settore bancario cinese.
- (102) La maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori di ARO che hanno collaborato era di proprietà dello Stato. Dalle informazioni disponibili è emerso che tra le banche esaminate almeno 14 su 17 appartenevano allo Stato; tra esse comparivano le più importanti banche commerciali cinesi quali Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of China. Inoltre la Commissione ha riscontrato che tali banche commerciali statali occupavano una posizione predominante nel mercato e nella loro veste di organismo pubblico erano incaricate di offrire prestiti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC disponeva di una politica per fornire prestiti agevolati al settore degli ARO.
- (103) La Commissione ha altresì stabilito, sulla base tra l'altro degli articoli 34 e 38 della legge sulle banche commerciali e degli articoli 24 e 25 dell'ordinanza n. 35 - Politiche per lo sviluppo dell'industria siderurgica, che le banche commerciali di proprietà privata in Cina ricevevano incarichi e ordini dal governo della RPC di fornire prestiti agevolati ai produttori di ARO in linea con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
- (104) Di conseguenza la Commissione ha concluso che: esisteva un contributo finanziario a favore dei produttori di ARO sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del governo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; e anche le banche di proprietà privata ricevevano incarichi e ordini dal governo di fornire contributi finanziari ai medesimi produttori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
- (105) È stato riscontrato un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i prestiti statali erano erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. Poiché è stato accertato che i prestiti non statali in Cina non rappresentano un riferimento di mercato adeguato (dato che le banche private ricevono incarichi ed ordini dal governo della RPC), tale parametro di riferimento è stato costruito sulla base del tasso di prestito standard della People's Bank of China. Tale tasso è stato adeguato in maniera da riflettere il normale rischio di mercato aggiungendo il premio opportuno previsto per le obbligazioni «*non investment grade*» (corrispondente al rating BB).
- (106) Durante l'inchiesta iniziale <sup>(44)</sup> questo programma di sovvenzione è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto l'industria siderurgica apparteneva alla categoria incoraggiata ai sensi della decisione n. 40 e i prestiti erano concessi solo alle imprese del settore siderurgico che rispettavano pienamente le politiche di sviluppo dell'industria siderurgica (ordinanza n. 35).
- (107) Inoltre il programma è risultato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché in base a taluni piani e documenti del governo veniva incoraggiato e ordinato di concedere un sostegno finanziario all'industria siderurgica anche in specifiche regioni geografiche della Cina.
- (108) L'aliquota di sovvenzione stabilita nell'inchiesta iniziale per i produttori esportatori di ARO inclusi nel campione oscillava tra lo 0,25 % e lo 0,89 %, con un'aliquota dello 0,97 % per le società che non avevano collaborato.

<sup>(42)</sup> Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

<sup>(43)</sup> Cfr. considerando da 165 a 180.

<sup>(44)</sup> Cfr. considerando da 182 a 185.

## 3.5.1.2. Persistenza del programma di sovvenzioni

- (109) Nella domanda e negli allegati corrispondenti <sup>(45)</sup>, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di ARO hanno continuato a beneficiare di prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, concessi da banche nazionali in Cina.
- (110) Il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che le banche statali continuano ad essere organismi pubblici ai sensi della prova istituita nella relazione dell'organo di appello (cfr. considerando 52) dato che:
- i) il settore bancario ha continuato a essere controllato dal governo della RPC, affermazione questa che il richiedente ha sostenuto facendo riferimento a recenti dichiarazioni della People's Bank of China <sup>(46)</sup> e a nuove norme e linee guida recentemente emanate dalla commissione cinese di regolamentazione bancaria, che hanno aumentato ulteriormente tale controllo <sup>(47)</sup>. La domanda ha segnalato altresì che il riesame dello stato dell'economia di mercato della Cina condotto dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti dell'ottobre del 2017 ha constatato l'esistenza di distorsioni che influenzano il sistema bancario cinese <sup>(48)</sup>;
  - ii) il settore bancario ha seguito i macro-obiettivi del governo della RPC, in relazione ai quali il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che la legge cinese in materia di banche commerciali <sup>(49)</sup> prescrive l'obbligo di rispettare gli obiettivi strategici nazionali stabiliti nelle varie linee guida e raccomandazioni vincolanti per il settore bancario. Nella domanda è segnalato che tali risultanze sono state formulate nel contesto dell'inchiesta iniziale e sono rimaste valide, come confermato dal tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, dalle recenti dichiarazioni della People's Bank of China (relazioni in materia di politica monetaria cinese) e dalle recenti inchieste antisovvenzioni dell'Unione.
- (111) Il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano la presenza significativa e la persistenza della posizione dominante sul mercato delle banche statali nel settore bancario cinese. Al punto 93 della domanda vengono elencate le principali banche statali e banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, che sono utilizzate dallo Stato per intervenire nell'economia.
- (112) Infine, tenendo conto del considerando 110, punto ii), il richiedente ha segnalato che le banche private hanno continuato a ricevere dal governo della RPC incarichi e ordini di erogare prestiti agevolati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Di conseguenza le risultanze della Commissione nell'inchiesta iniziale sono ancora valide. Inoltre nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo la Commissione ha stabilito che la comunicazione «Alcuni pareri sulla gestione dell'eccesso di capacità», applicabile al settore siderurgico, è rivolta a tutte le banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, le banche di grandi dimensioni, le banche costituite come società per azioni, le casse di risparmio postali, le banche a capitale estero, le società di gestione delle attività finanziarie e altri istituti finanziari sottoposte alla commissione cinese di regolamentazione bancaria (CBRC) <sup>(50)</sup>.
- (113) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne l'attuale situazione del sistema bancario cinese.
- (114) Inoltre gli aspetti critici dell'istituzione e della continuazione del presente programma di sovvenzioni (il fatto che le banche statali agiscono come organismi pubblici, la loro posizione dominante nel settore bancario, il fatto che le banche private ricevano incarichi e ordini dal governo) sono stati confermati dalla relazione sulla Cina <sup>(51)</sup> e dalle risultanze delle più recenti inchieste sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche <sup>(52)</sup>.

## 3.5.1.3. Vantaggio

- (115) Nell'allegato 32 della domanda e nella presentazione di osservazioni del 21 dicembre il richiedente ha elencato i produttori cinesi di ARO che beneficiano o hanno beneficiato di tale programma sulla base delle loro relazioni annuali.
- (116) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo suggerisce, tuttavia, che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all'inchiesta iniziale.

<sup>(45)</sup> Cfr. considerando da 80 a 100 e allegati 8, 12, da 21 a 31 e 60 della domanda.

<sup>(46)</sup> Relazione in materia di politica monetaria cinese del primo trimestre 2015, del secondo trimestre 2016 e del secondo trimestre 2017.

<sup>(47)</sup> Menzionate rispettivamente in CHEN Y., *BRC's New Supervisory Storm is here-implications for foreign banks in China* [È arrivata la nuova tempesta di vigilanza della Banking Regulatory Commission: implicazioni per le banche straniere in Cina], China Law Insight, 13 aprile 2017 e «China steps up supervision of policy lenders» [La Cina intensifica la supervisione dei finanziatori demandati all'attuazione delle politiche del governo], Caixin, 30 agosto 2017.

<sup>(48)</sup> Cfr. pagg. 179-180 della relazione «China's status as a non-market economy» pubblicata dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

<sup>(49)</sup> Articolo 34 della legge sulle banche commerciali (cfr. allegato 28 della domanda).

<sup>(50)</sup> Considerando 143 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

<sup>(51)</sup> Cfr. capitolo 6.3 della relazione.

<sup>(52)</sup> Cfr. considerando da 167 a 230 del regolamento sugli pneumatici e da 347 a 361 del regolamento sulle biciclette elettriche.

#### 3.5.1.4. Specificità

- (117) Il programma di sovvenzione in questione è risultato essere ancora specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, dato che la situazione giuridica descritta al considerando 106 non è mutata e, alla luce del nuovo tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, quest'ultimo si conferma essere un'industria incoraggiata.

#### 3.5.1.5. Conclusioni

- (118) Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di prestiti agevolati, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

### 3.5.2. Conversioni di debiti in capitale azionario

#### 3.5.2.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (119) Nel corso dell'inchiesta iniziale <sup>(53)</sup> la Commissione ha concluso che diversi produttori di acciaio, compresi quelli di ARO, erano coinvolti in conversioni di debiti in capitale azionario per un importo totale di 62,5 miliardi di CNY di debiti. La domanda di cui all'inchiesta iniziale sosteneva che il debito residuo dovuto da produttori di acciaio statali a banche statali era stato annullato in cambio di capitale azionario tramite il coinvolgimento di quattro società cinesi di gestione patrimoniale a condizioni diverse da quelle di mercato. La domanda sosteneva inoltre che tali società cinesi di gestione patrimoniale sono state appositamente costituite per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato, tra l'altro tramite operazioni conversione dei debiti in azioni.
- (120) Dato che il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione su tale regime, l'inchiesta iniziale aveva basato le proprie risultanze in merito a tale programma sulle informazioni contenute nella domanda.
- (121) È risultato che le conversioni di debiti in capitale azionario rappresentano un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento. Il governo ha erogato tale contributo finanziario attraverso organismi pubblici coinvolti in tali operazioni, ossia le quattro società cinesi di gestione patrimoniale e varie banche statali. In assenza di qualsiasi collaborazione da parte del governo della RPC durante l'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova agli atti dimostravano a sufficienza che le società cinesi di gestione patrimoniale erano organismi pubblici, in quanto appositamente istituite dal governo della RPC per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che il loro comportamento corrispondesse a quello di un'amministrazione pubblica.
- (122) Sono stati altresì forniti elementi di prova che dimostrano come gran parte delle cancellazioni di debiti non fosse avvenuta in base a normali considerazioni commerciali, in quanto il governo della RPC non ha valutato se un normale investitore privato avrebbe effettuato o meno tali operazioni di conversione di debiti in capitale azionario in considerazione della previsione di ricavarne un tasso di rendimento ragionevole nel corso del tempo. La domanda sosteneva al contrario che il governo della RPC ha convertito enormi quantità di debito in azioni con l'obiettivo di ridurre il rapporto attivo/passivo dei produttori di acciaio e migliorarne la competitività a prescindere da considerazioni commerciali che un investitore privato avrebbe potuto fare. Dopo attenta analisi delle informazioni contenute nella domanda e in mancanza di altre informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso quindi che le misure conferivano un vantaggio ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del regolamento di base.
- (123) Tale sovvenzione è stata ritenuta essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto l'aggiudicazione di tale finanziamento era limitata soltanto a entità selezionate, era discrezionale e non esistevano criteri oggettivi.

#### 3.5.2.2. Persistenza del programma di sovvenzioni

- (124) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza ai sensi dei punti da 115 a 125 e degli allegati 25, 33 e 58, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che tale programma era ancora in vigore, ma che il suo utilizzo è cambiato ed è ora impiegato principalmente per ridurre il debito aziendale delle società fortemente indebitate.

<sup>(53)</sup> Cfr. considerando da 198 a 200 di tale documento.

- (125) Il richiedente ha fornito due documenti emessi dal governo della RPC nel 2016 che disciplinano questa materia, ossia i «Pareri su una riduzione attiva e costante della leva finanziaria aziendale» e i «Pareri orientativi sulla conversione bancaria basata sul mercato»<sup>(54)</sup>.
- (126) Secondo questi documenti, le società fortemente indebitate devono trovare una banca commerciale sul mercato interno che accetti di partecipare al programma di sovvenzioni. Le banche a capitale straniero non sono qualificate per partecipare a detto regime. La banca partecipante istituisce un fondo swap separato, costituito dal debito della società. Tale debito viene quindi convertito in azioni e altri investitori sono invitati a partecipare e ad acquisire il capitale. Le banche statali tra le quali la China Construction Bank, sono le più attive nel programma.
- (127) Tali operazioni non si basano su condizioni di mercato. Gli ingenti debiti interessati vengono acquisiti senza sconto, circostanza questa che sarebbe irrazionale per un investitore operante a condizioni di mercato. Secondo l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA, *China Iron and Steel Association*), la grande maggioranza delle recenti conversioni di debiti in capitale azionario ha assunto la forma di Minggu Shizhai, ovvero di azioni nominali o debito reale<sup>(55)</sup>. Ciò significa che i fondi swap possono in effetti aver acquisito prestiti in essere dovuti a banche e averli sostituiti con nuovi prestiti aventi scadenze più lunghe.
- (128) Non prendendo in considerazione la situazione finanziaria di una società e non conducendo una valutazione dei rischi, come provvederebbe invece a fare un investitore privato in normali condizioni di mercato, sembra che le banche non abbiano agito in modo razionale. La China Construction Bank ha ammesso che il fatto che le banche nazionali possiedono interessi commerciali sia secondario rispetto alla strategia economica nazionale nel momento in cui effettuano conversioni di debiti in capitale azionario<sup>(56)</sup>.
- (129) La domanda ha fornito elementi di prova attestanti che almeno due produttori di ARO hanno firmato un accordo di conversione di debito in capitale azionario con la China Construction Bank alla fine del 2016 per importi superiori a 20 miliardi di CNY ciascuno ed almeno quattro altri produttori di ARO hanno beneficiato di questo regime, sebbene nei loro casi i valori esatti degli accordi non siano noti. Secondo la relazione di ThinkDesk, almeno tre delle società che hanno beneficiato di queste conversioni di debiti in capitale azionario si trovavano in gravi difficoltà finanziarie al momento dell'operazione.
- (130) In assenza di collaborazione, la Commissione ha concluso, sulla base degli elementi di prova a disposizione, che le conversioni di debiti in capitale azionario a favore di produttori di ARO non erano basate su condizioni di mercato.
- (131) La Commissione ha pertanto constatato che le conversioni di debiti in capitale azionario sono un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento. Il programma ha conferito un vantaggio alle società beneficiarie.

#### 3.5.2.3. Vantaggio

- (132) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha tuttavia ritenuto necessario calcolare tali importi.

#### 3.5.2.4. Specificità

- (133) La sovvenzione è risultata essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché non esistevano criteri obiettivi per la sua concessione e non era chiaro a quali condizioni i produttori di ARO potevano partecipare a tale programma di sovvenzioni. Anche le conversioni sono risultate essere specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, visto l'ampio potere discrezionale delle autorità pubbliche nel concedere la sovvenzione in questione e il fatto che soltanto determinati settori hanno beneficiato di detta sovvenzione, ad esempio quelli che presentavano una sovraccapacità.

#### 3.5.2.5. Conclusioni

- (134) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che le conversioni di debiti in capitale azionario, considerate sovvenzioni compensabili, sono continuate nel periodo dell'inchiesta di riesame sotto forma di assistenza finanziaria destinata a ridurre il debito aziendale di società fortemente indebitate.

<sup>(54)</sup> Cfr. allegato 58 della domanda.

<sup>(55)</sup> Cfr. considerando 118 e allegato 25 della domanda.

<sup>(56)</sup> Riduzioni della leva finanziaria e conversioni di debiti in capitale azionario nell'industria siderurgica cinese. THINK!DESK China Research & Consulting (allegato 25 della domanda).

### 3.5.3. Sussidi e sovvenzioni ad hoc

#### 3.5.3.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (135) Nel corso dell'inchiesta iniziale <sup>(57)</sup>, la Commissione ha concluso che diversi produttori di acciaio, compresi i produttori di ARO, hanno ricevuto sussidi nel contesto di quattro programmi: il programma «Marchio cinese d'eccellenza nel mondo» (*China World Top Brand programme*), il programma «Marchi rinomati» (*Famous Brands programme*), il fondo di Stato per progetti basati su tecnologie chiave (*State Key Technology Project fund*) e programmi destinati ad abbassare le spese legali antidumping. Inoltre la Commissione ha constatato che sette sussidi erano stati aggiudicati a produttori di ARO nel contesto di programmi regionali (tra gli altri nelle province di Liaoning, Jiangsu ed Hebei).
- (136) Dato che il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione su questo programma, l'inchiesta iniziale ha basato le sue risultanze in merito a questi programmi sulle informazioni contenute nella domanda, sulle risultanze cui sono giunte le autorità statunitensi nel contesto di altre inchieste antisovvenzioni <sup>(58)</sup> e sulle risultanze della Commissione stessa nell'inchiesta sulla carta fine patinata <sup>(59)</sup>.
- (137) L'inchiesta iniziale è giunta inoltre a conclusioni positive in merito all'esistenza di una serie di sovvenzioni ad hoc concesse a taluni produttori di ARO elencati nella domanda, sulla base dell'analisi dei conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione. Tali sovvenzioni avrebbero avuto la forma tanto di sussidi quanto di sgravi o esenzioni fiscali al fine di finanziare particolari progetti o attivi. Secondo la domanda, tali sovvenzioni sarebbero state concesse nel quadro della politica strategica generale tesa a promuovere l'industria siderurgica.
- (138) Tali sussidi e altre sovvenzioni ad hoc sono stati considerati costituire una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e i trasferimenti analoghi di risorse. Inoltre essi costituivano una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base sotto forma di rinuncia a entrate in ragione delle varie esenzioni o riduzioni fiscali e/o di diritti altrimenti dovuti a livello centrale, provinciale o comunale.
- (139) Tali sussidi e sovvenzioni sono risultati altresì essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in considerazione dei limiti di accesso, consentito soltanto a determinate imprese, oppure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in ragione dell'apparente assenza di criteri e condizioni oggettivi per l'applicazione di questi programmi da parte dell'autorità che concede la sovvenzione.
- (140) Talune di dette sovvenzioni sono risultate essere specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che l'accesso alle stesse era limitato a determinate imprese situate in regioni geografiche in una provincia specifica, oppure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), poiché tale vantaggio è risultato essere condizionato dall'andamento delle esportazioni (ad esempio nel caso di prodotti di «marchi rinomati»).

#### 3.5.3.2. Persistenza dei programmi di sovvenzioni

- (141) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, ai punti da 191 a 198 e all'allegato 32, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che numerosi produttori cinesi di acciaio, compresi almeno nove produttori importanti di ARO, continuano a beneficiare di programmi di sussidi, sebbene i programmi principali utilizzati siano diversi da quelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.
- (142) Gli elementi di prova forniti nella domanda si concentrano principalmente sui programmi per il risparmio energetico e sui programmi per la trasformazione e il potenziamento tecnologici e si basano sulle risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo <sup>(60)</sup>.
- (143) Ai punti da 207 a 217 e agli allegati 32 e 35 della domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova attestanti l'esistenza di numerose sovvenzioni ad hoc concesse a taluni produttori di ARO nel periodo dell'inchiesta di riesame (o prima di tale periodo, ma il cui vantaggio, in ragione della natura della sovvenzione, può essere attribuito al periodo dell'inchiesta di riesame). Gli elementi di prova a tale riguardo sono basati sulle relazioni annuali dei rispettivi produttori di ARO.

<sup>(57)</sup> Cfr. considerando da 316 a 344.

<sup>(58)</sup> Cfr. considerando 322, 329 e 337 del regolamento iniziale.

<sup>(59)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).

<sup>(60)</sup> Cfr. considerando da 365 a 371 e da 372 a 379 del regolamento.

- (144) Nella presentazione di osservazioni del 21 dicembre 2018, il richiedente ha fornito un elenco più dettagliato di sovvenzioni ad hoc per singolo produttore di ARO, compresi i riferimenti alle linee specifiche delle relazioni annuali oggetto di revisione per le società in questione.
- (145) Le sovvenzioni in questione erano essenzialmente sussidi relativi a beni o entrate.
- (146) Le sovvenzioni relative ai beni sono accreditate come «risconti passivi». Vengono registrate nel conto profitti e perdite come «entrate non operative» durante la vita utile attesa del bene pertinente mediante rate annuali di pari importo oppure dedotti dal valore riportato degli attivi e rilasciati nel conto profitti e perdite a titolo di riduzione delle spese di ammortamento.
- (147) Le sovvenzioni relative al reddito e all'utilizzo per compensare gli oneri o le perdite futuri corrispondenti sono rilevate come risconti attivi e incluse nel conto profitti e perdite, mentre quelle utilizzate per compensare gli oneri o le perdite corrispondenti sostenuti/e vengono incluse direttamente nel conto profitti e perdite del periodo contabile corrispondente.
- (148) Le sovvenzioni concesse per compensare oneri o perdite pregressi/e sono rilevate nel conto profitti e perdite nel periodo in cui viene ricevuta la sovvenzione. Il saldo positivo tra i pagamenti compensativi e l'importo della compensazione trasferito ai risconti attivi dovrebbe essere considerato come riserva di capitale.
- (149) La maggior parte dei sussidi è stata erogata per finanziare progetti o beni specifici, premiare il risparmio energetico o la tutela dell'ambiente, nonché modernizzare le acciaierie.
- (150) Ai punti da 166 a 175 e agli allegati 25, 34, 35 e 44 della domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che per affrontare la sovraccapacità nel settore siderurgico il governo della RPC e altre autorità locali hanno messo a disposizione sovvenzioni per compensare le società per il calo della capacità produttiva o per incentivare tale calo. La domanda era basata su diversi documenti recenti pubblicati dalle autorità cinesi su questo tema nonché su studi internazionali <sup>(61)</sup>. Tali sovvenzioni non sono state compensate nell'inchiesta iniziale.
- (151) Il richiedente ha segnalato diversi documenti specifici emessi nel 2016 che costituiscono la base per l'intervento dello Stato al fine di ridurre la capacità del settore siderurgico:
- nel febbraio del 2016 il governo della RPC ha pubblicato i «Pareri sulla risoluzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica, sull'abbandono di una situazione di sofferenza e sulla realizzazione dello sviluppo». Tale documento conteneva un piano che mirava ad aumentare il sostegno finanziario a favore delle società del settore siderurgico che riducono la propria capacità produttiva;
  - nell'aprile del 2016, la People's Bank of China e le commissioni di regolamentazione incaricate del monitoraggio dei settori bancario, mobiliare e assicurativo hanno pubblicato congiuntamente «Pareri sul sostegno a favore delle industrie siderurgiche e del carbone aventi l'obiettivo di risolvere le sovraccapacità e ottenere un'inversione di tendenza nello sviluppo». Tale documento era diretto a tutti gli istituti finanziari e forniva istruzioni su come attuare i «Pareri sulla risoluzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica, sull'abbandono di una situazione di sofferenza e sulla realizzazione dello sviluppo». Tale documento segnalava che le banche sono tenute a fornire «supporto creditizio a società chiave ad alte prestazioni» e che era fatto loro divieto di addebitare «condizioni irragionevoli all'atto dell'emissione di prestiti». Le banche devono inoltre facilitare il trasferimento di capacità in eccesso all'estero e «fornire sostegno finanziario alle imprese del settore siderurgico e del carbone per le operazioni di trasferimento delle loro capacità all'estero e sfruttamento del mercato internazionale» <sup>(62)</sup>;
  - nel maggio del 2016 il governo della RPC ha emanato le «Misure per la gestione di bonus e sovvenzioni speciali per l'adeguamento strutturale delle imprese industriali» che includeva dettagli sull'assegnazione di 100 miliardi di CNY in termini di bonus e sovvenzioni.

<sup>(61)</sup> Cfr. *Research Report on Overcapacity Reduction in China's steel industry* [relazione di ricerca sulla riduzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica cinese], relazione di Greenpeace East Asia, marzo 2017, pagg. 39, 58, 59-60; i pareri del governo della RPC sulla risoluzione della sovraccapacità nell'industria siderurgica, sull'abbandono di una situazione di sofferenza e sulla realizzazione dello sviluppo (febbraio 2016) e i pareri della People's Bank of China sul sostegno all'industria siderurgica e del carbone aventi l'obiettivo di risolvere le sovraccapacità e realizzare un'inversione di tendenza (aprile 2016), come citati nel documento «Riduzioni della leva finanziaria e conversioni di debiti in capitale azionario nell'industria siderurgica cinese», THINK!Desk, 31 ottobre 2017, pagg. 10-11; le Misure del governo della RPC per la gestione di bonus e sovvenzioni speciali per l'adeguamento strutturale delle imprese industriali (maggio 2016) come citate nello studio di Greenpeace menzionato.

<sup>(62)</sup> Cfr. allegato 25 della domanda, pagg. 10-11.

- (152) Il richiedente ha fatto riferimento alla «*Report on Overcapacity Reduction in China's steel industry*»<sup>(63)</sup> per dimostrare che il governo della RPC aveva promesso misure destinate ad affrontare la questione dell'enorme sovraccapacità nel contesto della produzione di acciaio in Cina. Al fine di compensare la diminuzione della capacità produttiva e/o incentivare tale diminuzione, il governo della RPC e altre autorità locali hanno messo a disposizione sovvenzioni per compensare le società interessate. Tali sovvenzioni hanno assunto varie forme (sovvenzioni e riduzioni fiscali), tuttavia la maggior parte di esse è stata concessa sotto forma di sussidi. Uno studio internazionale in materia indica che le sovvenzioni concesse all'industria siderurgica a tal fine nel 2016 ammontavano a 38,4 miliardi di CNY (circa 5,2 miliardi di EUR).
- (153) Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova, basati sull'analisi dei conti annuali di società specifiche, a dimostrazione del fatto che almeno sei produttori di ARO hanno ricevuto un sostegno finanziario destinato a compensare o incentivare una diminuzione della sovraccapacità tra il 2014 e il 2016, i cui benefici possono comunque persistere nel periodo dell'inchiesta di riesame e oltre.
- (154) Gli elementi di prova presentati dal richiedente corrispondono alla conclusione della relazione sulla Cina<sup>(64)</sup>, che si riferisce al tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, da cui emerge in maniera chiara che specifici fondi di sovvenzione e altri incentivi dovrebbero essere utilizzati per incoraggiare le regioni che presentano produzioni di grandi dimensioni a ridurre attivamente la loro capacità. Al fine di affrontare efficacemente le conseguenze di una riduzione della capacità, il piano illustra i modi per ridurre i suoi effetti sul settore, in particolare il trasferimento della forza lavoro ridondante, il ricorso a sovvenzioni per programmi incentrati sull'adeguamento strutturale dell'industria e delle imprese e la concessione di sovvenzioni a livello locale. Inoltre ciò è stato confermato nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo<sup>(65)</sup>.
- (155) Tutti i sussidi e le altre sovvenzioni ad hoc di cui all'analisi che precede costituivano una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e i trasferimenti analoghi di risorse.
- (156) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza delle sovvenzioni, siano esse state concesse per conseguire una riduzione della sovraccapacità, nel contesto di programmi specifici oppure aggiudicate ad hoc.

#### 3.5.3.3. Vantaggio

- (157) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Detto questo, sulla base delle relazioni annuali dei produttori di ARO, tali importi non sono trascurabili.

#### 3.5.3.4. Specificità

- (158) Tali sovvenzioni sono state considerate specifiche di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. In mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, si considerano concesse a poche imprese «incoraggiate» del settore siderurgico e/o perché sono state concesse dopo che le autorità concedenti hanno esercitato un certo tipo di potere discrezionale.

#### 3.5.3.5. Conclusioni

- (159) Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori esportatori hanno continuato a percepire sussidi, considerati una sovvenzione compensabile, nel periodo dell'inchiesta di riesame.

#### 3.5.4. Sussidi alle esportazioni

- (160) Il richiedente ha fornito elementi di prova sull'esistenza di taluni programmi di sovvenzioni all'esportazione di cui ai punti da 199 a 206 e 35 della domanda di riesame in previsione della scadenza. In appresso la Commissione concentrerà la sua analisi sull'assicurazione dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure. Tale programma non era stato compensato nell'inchiesta iniziale

<sup>(63)</sup> Relazione di Greenpeace East Asia, marzo 2017.

<sup>(64)</sup> Cfr. capitolo 14.1.1.2. della relazione — Riduzione della capacità produttiva.

<sup>(65)</sup> Cfr. considerando 143 e da 256 a 259 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

## 3.5.4.1. Base giuridica

(161) Le basi giuridiche per il regime di assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure sono le seguenti:

- comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368), elaborata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure;
- repertorio per l'esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia (2006);
- il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009;
- il cosiddetto «piano 421» incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009.

## 3.5.4.2. Contributo finanziario e vantaggio

- (162) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e alla luce dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, la conclusione secondo la quale Sinosure sarebbe investita dell'autorità per esercitare funzioni pubbliche si basa su fatti disponibili relativi alla proprietà dello Stato, su indizi formali del controllo da parte del governo, nonché su elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua ad esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.
- (163) Come confermato da diverse inchieste (le risultanze a tale riguardo sono state confermate più recentemente nell'inchiesta sugli pneumatici e in quella sulle biciclette elettriche)<sup>(66)</sup>, il governo esercita la piena proprietà e il controllo finanziario sulla società.
- (164) Sinosure è una compagnia assicurativa al 100 % di proprietà statale, istituita e finanziata dallo Stato, per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all'estero. Il governo ha il potere di nominare e rimuovere gli alti dirigenti e i revisori dei conti della società.
- (165) Il capitale sociale della società proviene dal fondo di capitale di rischio di assicurazione dei crediti all'esportazione, in linea con il bilancio finanziario dello Stato. Inoltre come stabilito nell'inchiesta sulla carta fine patinata<sup>(67)</sup>, lo Stato ha conferito alla società 20 miliardi di CNY nel 2011.
- (166) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest'ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.
- (167) In ragione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione non è stata nemmeno in grado di stabilire alcun comportamento specifico di Sinosure in merito all'assicurazione fornita ai produttori esportatori inclusi nel campione che le avrebbe consentito di stabilire se Sinosure agisse in base a principi di mercato.
- (168) A tale riguardo, la Commissione non è stata nemmeno in grado di valutare se i premi applicati da Sinosure fossero sufficienti a coprire il costo dei sinistri e le spese generali di Sinosure. Occorre tuttavia osservare che nella recente inchiesta sugli pneumatici<sup>(68)</sup>, nel contesto della quale è stata ottenuta una collaborazione parziale da parte di Sinosure, la Commissione ha concluso che i premi pagati dalle società incluse nel campione erano notevolmente inferiori alla tariffa minima necessaria per coprire i costi di esercizio della società. Nell'inchiesta summenzionata, così come nella successiva inchiesta sulle biciclette elettriche, il vantaggio di tale programma di sovvenzione è stato calcolato sulla base del valore di riferimento esterno, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d'America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE.
- (169) La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure applica il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche, operando in tal modo quale organismo pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. Inoltre Sinosure non è riuscita a dimostrare di aver agito in normali condizioni di mercato e di non aver conferito benefici ai produttori esportatori di ARO e in particolare che l'assicurazione era fornita a tassi che non erano inferiori alla tariffa minima necessaria a Sinosure per coprire i suoi costi operativi.
- (170) Il richiedente ha segnalato inoltre nella domanda e nella presentazione di osservazioni del 21 dicembre 2018 che taluni dei produttori di ARO hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione erogata da Sinosure.

<sup>(66)</sup> Cfr. rispettivamente considerando da 426 a 437 e da 352 a 360.

<sup>(67)</sup> Cfr. considerando 131.

<sup>(68)</sup> Cfr. considerando 435.

- (171) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne il fatto che i produttori di ARO avrebbero beneficiato di sovvenzioni all'esportazione ai sensi del programma in esame.
- (172) In ragione dell'omessa collaborazione, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulla società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

#### 3.5.4.3. Specificità

- (173) L'assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base in quanto è condizionata all'andamento delle esportazioni.

#### 3.5.4.4. Conclusioni

- (174) Di conseguenza la Commissione ha concluso che la presente sovvenzione è compensabile.

### 3.6. Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute

#### 3.6.1. Politiche e programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette

##### 3.6.1.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (175) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che i produttori di ARO stavano ricevendo sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale sulla scorta di politiche e programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.
- (176) Per quanto concerne due programmi specifici: «politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo» e «agevolazioni fiscali a favore delle regioni centrali e occidentali», la Commissione, disponendo di sufficiente collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, ha basato le sue risultanze per quanto concerne la base giuridica, l'ammissibilità, la natura della sovvenzione e la sua specificità, sulle risposte al questionario verificate ed è stata in grado di calcolare i tassi di sovvenzione individuali per le società incluse nel campione.
- (177) Per quanto concerne altri otto programmi e politiche, in ragione della mancanza di collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha basato le sue conclusioni sugli elementi di prova forniti nella domanda e sui risultati delle inchieste antisovvenzioni delle autorità statunitensi in merito a tubi d'acciaio di qualità al carbonio saldati circolarmente, destinati a condotte<sup>(69)</sup>, talune ruote d'acciaio<sup>(70)</sup>, reti di filo<sup>(71)</sup>, taluni tagliaerba a rimorchio posteriore<sup>(72)</sup>, nonché sull'inchiesta della Commissione stessa sulla carta fine patinata. Si ricorda che due di questi otto programmi non sono stati riconosciuti considerati come compensabili.
- (178) I programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette sono risultati costituire sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie.
- (179) Tali programmi di sovvenzioni sono risultati altresì essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che le normative applicate dall'autorità concedente hanno limitato l'accesso ai programmi soltanto a determinate società e industrie, classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria dell'ARO. Inoltre la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC non ha consentito alla Commissione di giungere a una conclusione in merito all'esistenza di criteri oggettivi di ammissibilità per beneficiare di taluni programmi e quindi anch'essi sono stati considerati specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

##### 3.6.1.2. Persistenza del programma di sovvenzioni

- (180) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, ai da 126 a 136 e agli allegati 34 e 35, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che numerosi produttori cinesi di acciaio, compresi almeno tre produttori di ARO, continuano a beneficiare di almeno due dei programmi di sovvenzione relativi alle imposte dirette, compensati nel contesto dell'inchiesta iniziale, ossia «Politiche fiscali agevolate per imprese incoraggiate in quanto imprese di nuova e alta tecnologia» e «Politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo».

<sup>(69)</sup> Federal Register Vol. 73, n. 227, pag. 70961 del 24 novembre 2008.

<sup>(70)</sup> Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination [Determinazione preliminare positiva del dazio compensativo] del 6 settembre 2011. Federal Register 2011-22720.

<sup>(71)</sup> Federal Register Vol. 75, n. 111, pag. 32902 del 10 giugno 2010.

<sup>(72)</sup> Federal Register Vol. 74, n. 117, pagina 29180 del 19 giugno 2009.

- (181) Il richiedente ha segnalato che entrambi i programmi sono stati considerati compensabili nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo e nel riesame in previsione della scadenza relativo alla carta fine patinata <sup>(73)</sup>. Le risultanze di queste due inchieste hanno confermato che i programmi sono ancora in uso e che sono ancora fondati sulla medesima base giuridica; non vi sono pertanto modifiche delle conclusioni in merito ad ammissibilità, applicazione pratica dei programmi, vantaggi conferiti dal ricorso agli stessi e loro specificità.
- (182) Inoltre le inchieste antisovvenzioni più recenti (inchiesta sugli pneumatici e inchiesta sulle biciclette elettriche), aventi un periodo dell'inchiesta che si sovrappone di 6 o 9 mesi a quello della presente inchiesta, hanno confermato che i programmi erano ancora in uso e la loro natura non era mutata <sup>(74)</sup>.
- (183) Ai sensi dei punti da 176 a 186 e dell'allegato 35 della domanda di riesame in previsione della scadenza, il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che taluni produttori di ARO stavano beneficiando di altre tre politiche fiscali preferenziali sulle imposte sul reddito, non compensate nell'inchiesta iniziale, ossia «Agevolazioni fiscali sul reddito d'impresa per prodotti di risorse derivanti dall'utilizzazione sinergica» (almeno un produttore di ARO), «Esenzione dall'imposta sull'uso di terreni» (almeno due produttori di ARO) e «Riduzione fiscale sui minerali ferrosi» (almeno un produttore di ARO). Gli elementi di prova a tale riguardo si basano sulle risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo e sui conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione.
- (184) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza delle politiche e dei programmi relativi all'imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.
- (185) I programmi in questione sono considerati sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di rinuncia a entrate da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

#### 3.6.1.3. Vantaggio

- (186) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

#### 3.6.1.4. Specificità

- (187) Tali programmi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall'autorità concedente limita l'accesso al programma solo a determinate società e industrie.

#### 3.6.1.5. Conclusioni

- (188) Di conseguenza la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i programmi fiscali hanno continuato ad essere sovvenzioni compensabili, nel periodo dell'inchiesta di riesame.

### 3.6.2. Politiche e programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

#### 3.6.2.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (189) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che i produttori di ARO ricevevano sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale ai sensi di due programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:
- esenzioni dai dazi all'importazione e dall'IVA per le imprese a partecipazione straniera e talune altre imprese nazionali che usano apparecchiature importate in imprese incoraggiate; e
  - rimborsi IVA alle imprese a partecipazione straniera che acquistano apparecchiature di produzione nazionale.

<sup>(73)</sup> Cfr. rispettivamente considerando da 312 a 344 e da 68 a 76.

<sup>(74)</sup> Cfr. rispettivamente considerando da 510 a 546 e da 534 a 558.

- (190) Inoltre sono stati compensati anche un altro programma regionale e diversi altri privilegi fiscali ad hoc relativi alle imposte indirette.
- (191) In ragione dell'insufficiente collaborazione da parte del governo della RPC e del fatto che le società incluse nel campione non hanno beneficiato di questi programmi nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha basato le sue risultanze riguardanti la base giuridica, l'ammissibilità, la natura della sovvenzione e la specificità sugli elementi di prova forniti nella domanda e sui risultati dell'inchiesta antisovvenzioni delle autorità statunitensi sui fogli di carta patinata <sup>(75)</sup> e dell'inchiesta della Commissione sulla carta fine patinata <sup>(76)</sup>.
- (192) La Commissione ha riscontrato che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni costituivano sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.
- (193) Tali programmi di sovvenzione sono risultati essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall'autorità concedente limita l'accesso al programma solo a determinate società e industrie. Inoltre la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC non ha permesso alla Commissione di stabilire se esistessero criteri obiettivi di ammissibilità a determinati programmi che li rendessero anche specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (194) Il secondo programma di cui al considerando 189 è stato altresì considerato essere specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base essendo condizionato dall'uso di beni reperiti sul mercato interno anziché di quelli importati; mentre il programma regionale e i privilegi ad hoc sono stati altresì considerati essere specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento in quanto la loro ammissibilità era limitata a determinate zone e comuni designati nella giurisdizione dell'autorità di concessione della sovvenzione.

#### 3.6.2.2. Persistenza del programma di sovvenzioni

- (195) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza ai punti da 137 a 141, il richiedente ha segnalato che le risultanze dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo hanno confermato la persistenza dei vantaggi e la compensabilità del primo programma elencato al considerando 189. È stato inoltre confermato che la base giuridica del programma non è variata e quindi non vi sono modifiche nelle conclusioni in merito ad ammissibilità, applicazione pratica del regime, vantaggi conferiti tramite il ricorso allo stesso e sua specificità <sup>(77)</sup>.
- (196) Inoltre l'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo ha concluso che almeno un produttore di ARO stava beneficiando di tale programma nel periodo dell'inchiesta relativa ai prodotti piatti laminati a caldo (2015) <sup>(78)</sup>. Poiché il programma in questione è collegato all'acquisto di immobilizzazioni, il vantaggio ottenuto dallo stesso va ammortizzato (come occorso nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo) nel corso della vita delle apparecchiature. Di conseguenza la Commissione ha concluso che la società in questione continua a beneficiare di tale sovvenzione nell'attuale periodo dell'inchiesta di riesame.
- (197) Ai sensi dei punti da 187 a 190 della domanda, il richiedente ha segnalato altresì che, a seguito dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo, è stato accertato che il medesimo produttore di ARO ha ottenuto il rimborso ex post di tutti gli importi per le imposte sul reddito e l'IVA versati tra il 2006 e il 2009, in ragione del trasferimento della sua produzione. Nel contesto dell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo la sovvenzione in questione è stata considerata un contributo finanziario relativo a un progetto di investimento su larga scala e pertanto il vantaggio derivato dalla stessa è stato ammortizzato nel corso della durata media delle immobilizzazioni della società. Di conseguenza è possibile concludere che la società in questione stava continuando a beneficiare di tale sovvenzione nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (198) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi dei quali i produttori di ARO hanno beneficiato come conseguenza delle politiche e dei programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni.
- (199) I programmi in questione sono considerati essere sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di rinuncia a entrate da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

<sup>(75)</sup> *Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation* [Questioni e memorandum di decisione per la determinazione finale dell'inchiesta su dazi compensativi] del 17 ottobre 2007; Federal Register C-570-907.

<sup>(76)</sup> Cfr. considerando da 95 a 113.

<sup>(77)</sup> Cfr. considerando 346 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

<sup>(78)</sup> Cfr. considerando 349 del regolamento sui prodotti piatti laminati a caldo.

### 3.6.2.3. Vantaggio

- (200) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione concessa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

### 3.6.2.4. Specificità

- (201) Tali programmi sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l'accesso al programma è limitato soltanto a determinate società e industrie.

### 3.6.2.5. Conclusioni

- (202) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni hanno continuato ad essere sovvenzioni compensabili, nel periodo dell'inchiesta di riesame.

## 3.7. Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni

- (203) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di ARO in Cina hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili nel periodo dell'inchiesta di riesame.

## 3.8. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (204) Oltre a constatare l'esistenza di sovvenzioni nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, la disponibilità di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

### 3.8.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (205) Data l'omessa collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite sulla scorta dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all'articolo 28 regolamento di base.
- (206) La capacità produttiva della RPC superava ampiamente i volumi di produzione correnti. Secondo la CISA, nel 2013 la capacità produttiva di acciaio con rivestimento colorato ammontava a 40 milioni di tonnellate <sup>(79)</sup>. A fronte di volumi di produzione dell'ordine di 7,5 milioni di tonnellate, l'utilizzo degli impianti raggiungeva soltanto il 20 % circa. In caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi disporrebbero di una capacità inutilizzata sufficiente, stimata ammontare a 32,5 milioni di tonnellate, per sommergere di ARO sovvenzionati il mercato dell'Unione, nel quale il consumo è di 4,5 milioni di tonnellate.
- (207) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre ARO da esportare nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure.

### 3.8.2. Disponibilità di altri mercati

- (208) Misure di difesa commerciale contro le esportazioni cinesi di ARO sono attualmente in vigore in India, Malaysia, Pakistan, Turchia e Vietnam. La Commissione ha pertanto concluso che in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzerebbero le esportazioni verso l'Unione.

### 3.8.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (209) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione era superiore di 194-338 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 28 %-59 %) rispetto al prezzo cif all'esportazione cinese verso i cinque principali mercati di esportazione. Inoltre il prezzo era più elevato di 211 -226 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 31 %-33 %) rispetto alla media del prezzo cif all'esportazione cinese verso tutti i paesi terzi (esclusa l'Unione). Le esportazioni cinesi verso i cinque mercati di esportazione più importanti rappresentavano il 48 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

<sup>(79)</sup> Cfr. considerando 277 e allegato 51 della domanda.

- (210) È pertanto probabile che in caso di abrogazione delle misure i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni di ingenti volumi di ARO dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione.

### 3.9. Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni

- (211) Sulla base dei migliori dati disponibili, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova attestanti che le sovvenzioni a favore dell'industria degli ARO nella RPC sono continuate nel periodo dell'inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro.
- (212) Le sovvenzioni a favore dell'industria degli ARO consentono ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, nonostante la contrazione dei mercati in Cina e nel mondo.
- (213) La Commissione ha pertanto riscontrato che l'abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un reindirizzamento verso il mercato dell'Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. Il governo della RPC continua a offrire vari programmi di sovvenzione al settore degli ARO e la Commissione ha constatato che tale settore ha tratto vantaggio da diversi programmi nel periodo dell'inchiesta di riesame.

## 4. PREGIUDIZIO

### 4.1. Produzione e industria dell'Unione

- (214) Nel periodo dell'inchiesta di riesame oltre 20 produttori noti nell'Unione producevano gli ARO, taluni dei quali collegati tra loro. Diversi fanno parti di gruppi del settore siderurgico.
- (215) In base alle risposte al questionario presentate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai dati presentati dal richiedente la produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a 4 752 003 tonnellate. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

### 4.2. Consumo dell'Unione

- (216) Dall'inchiesta è emerso che una parte dell'industria dell'Unione impiega la propria produzione per un uso vincolato, ossia spesso viene semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all'interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese al fine di ulteriori trasformazioni a valle. Al fine di fornire un quadro il più completo possibile della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto e analizzato dati per l'intera attività relativa agli ARO.
- (217) Come riscontrato nell'inchiesta iniziale (considerando 462 e 463), la Commissione ha ritenuto che indicatori economici quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di reperire capitali dipendessero dall'attività nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la produzione fosse destinata o no a un uso vincolato o alla vendita sul libero mercato. Il volume e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, la crescita, il volume delle esportazioni e i prezzi riguardano tuttavia la situazione prevalente sul libero mercato (e quindi escludono le attività legate all'uso vincolato). Gli indicatori di pregiudizio sono stati pertanto corretti in maniera da tener conto dell'uso vincolato noto e delle vendite nell'industria dell'Unione; inoltre, l'uso vincolato e le vendite sono stati analizzati separatamente.
- (218) Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base di: i) statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base; e ii) i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (comprese le operazioni per uso vincolato) nell'Unione presentati dal richiedente. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati per quanto riguarda i produttori dell'Unione inclusi nel campione a seguito delle visite di verifica in loco.
- (219) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

	2014	2015	2016	PIR
Consumo dell'Unione (in tonnellate)	3 840 088	3 965 150	4 375 791	4 525 677
Indice (2014 = 100)	100	103	114	118

Fonte: risposte al questionario verificate e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(220) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 18 %.

#### 4.3. Importazioni nell'Unione dalla Cina

(221) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e i prezzi sulla base delle statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

##### 4.3.1. Volume e quota di mercato

(222) Nel periodo in esame l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:

Tabella 2

Importazioni dalla Cina	2014	2015	2016	PIR
Volume delle importazioni (in tonnellate)	5 619	4 217	2 958	6 338
Indice (2014 = 100)	100	75	53	113
Quota di mercato (in %)	0,1	0,1	0,1	0,1

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(223) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è stato basso. La quota di mercato cinese ha registrato una lieve oscillazione nel periodo in esame ed è stata pari allo 0,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(224) Le importazioni sono rimaste a un livello basso sin dall'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel mese di settembre del 2012. Si presume che il loro basso livello sia il risultato delle misure in vigore.

##### 4.3.2. Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

(225) Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:

Tabella 3

Importazioni dalla Cina	2014	2015	2016	PIR
Prezzi medi all'importazione (in EUR/tonnellata)	341	747	697	637
Indice (2014 = 100)	100	219	204	187

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(226) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati dell'87 %. Si può ragionevolmente presumere che tale tendenza sia dovuta almeno in parte all'aumento dei prezzi delle materie prime.

(227) I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta, praticati in relazione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, sono stati confrontati con i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile effettuare un confronto affidabile dei prodotti in base al tipo; e il prezzo medio all'importazione cinese è stato determinato in base alle statistiche complessive delle importazioni per il prodotto oggetto del riesame. In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti al presente riesame in previsione della scadenza, sono state utilizzate le stime incluse nella richiesta relative al livello di adeguamento dei costi successivi.

(228) Sulla base di tale metodologia, dal confronto è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame presentavano prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del 27,8 % (ossia molto simili alla sottoquotazione riscontrata durante l'inchiesta iniziale).

(229) Inoltre l'analisi dei prezzi all'esportazione cinesi verso altri mercati terzi ha dimostrato che la Cina praticava in alcuni dei suoi principali mercati di esportazione prezzi analoghi o in alcuni casi anche inferiori a quelli praticati nei confronti dell'Unione, corroborando in tal modo la conclusione che l'attuale livello dei prezzi cinesi è inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE.

#### 4.4. Importazioni nell'Unione da paesi terzi

- (230) La tabella 4 illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi nel periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni.

Tabella 4

	2014	2015	2016	PIR
Volume delle importazioni dall'India (in tonnellate)	191 015	136 208	152 511	247 237
Indice (2014 = 100)	100	71	80	129
Quota di mercato (%)	5,0	3,4	3,5	5,5
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)	755	770	680	818
Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (in tonnellate)	155 634	131 959	184 637	222 448
Indice (2014 = 100)	100	85	119	143
Quota di mercato (%)	4,0	3,3	4,2	4,9
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)	899	934	785	925
Volume totale delle importazioni da altri paesi terzi	117 938	113 679	134 352	201 981
Indice (2014 = 100)	100	96	114	171
Quota di mercato (%)	3,1	2,9	3,1	4,5
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)	793	798	714	838

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (231) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è aumentato fino a raggiungere una quota di mercato del 14,8 %. La maggior parte di queste importazioni proveniva da India e Corea, seguite da Turchia e Taiwan.
- (232) In generale, il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi è stato superiore ai prezzi medi ai quali le importazioni cinesi sono entrate nell'Unione. A seconda degli anni, il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è stato superiore o inferiore ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione nell'Unione.

#### 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (233) Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (234) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di compensazione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal richiedente, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (235) L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e salari) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco.
- (236) Dato che una delle tre società incluse nel campione non è rappresentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di base i dati delle tabelle da 8 a 13 sono forniti utilizzando intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza di informazioni aziendali sensibili.

## 4.5.1. Indicatori macroeconomici

## 4.5.1.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (237) Nel periodo in esame l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione era il seguente:

Tabella 5

	2014	2015	2016	PIR
Produzione (in tonnellate)	4 402 079	4 404 178	4 769 698	4 752 003
Indice (2014 = 100)	100	100	108	108
Capacità produttiva (in tonnellate)	5 076 892	5 113 417	5 361 693	5 339 200
Indice (2014 = 100)	100	101	106	105
Utilizzo degli impianti (%)	87	86	89	89

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (238) Nel periodo in esame si è registrato un modesto aumento del volume della produzione (+ 8 %) e della capacità (+ 5 %), mentre l'utilizzo degli impianti è aumentato del 2 %, raggiungendo l'89 %.

## 4.5.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione

- (239) Nel periodo in esame l'andamento delle vendite nell'Unione effettuate dall'industria dell'Unione (comprese le operazioni legate all'uso vincolato) era il seguente:

Tabella 6

	2014	2015	2016	PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)	3 369 883	3 579 087	3 901 334	3 847 673
Indice (2014 = 100)	100	106	116	114
Quota di mercato (% del consumo dell'Unione)	87,6	90,2	89,1	84,9

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (240) Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono aumentate del 14 %.

- (241) Nel periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita all'84,9 %.

## 4.5.1.3. Occupazione e produttività

- (242) Nel periodo in esame, il livello di occupazione e produttività nell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

	2014	2015	2016	PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)	5 667	5 685	5 938	6 021
Indice (2014 = 100)	100	100	105	106
Produttività (in tonnellate/addetto)	777	775	803	789
Indice (2014 = 100)	100	100	103	102

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (243) Nel periodo in esame sono aumentate sia l'occupazione che la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurate in termini di produzione (tonnellate) per persona occupata, per ciascun anno. Tali aumenti riflettono l'aumento complessivo della produzione e del volume delle vendite.

#### 4.5.1.4. Crescita

- (244) L'industria dell'Unione è riuscita a beneficiare della crescita del mercato dell'Unione anche se le strutture maggiormente influenzate dal minore utilizzo degli impianti osservato durante l'inchiesta iniziale sono ancora in una fase di ripresa. L'industria dell'Unione ha mantenuto quote di mercato significative durante l'intero periodo in esame.

#### 4.5.1.5. Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

- (245) Le sovvenzioni sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3. Si osserva che i produttori cinesi hanno applicato prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita dell'industria dell'Unione e che quest'ultima si trova ancora in una situazione di fragilità.
- (246) Poiché i volumi delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla Cina sono stati notevolmente inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che l'impatto dell'entità del margine di compensazione sull'industria dell'Unione era significativamente meno pronunciato rispetto all'inchiesta iniziale.

#### 4.5.2. Indicatori microeconomici

##### 4.5.2.1. Scorte

- (247) Nel periodo in esame l'andamento delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:

Tabella 8

	2014	2015	2016	PIR
Scorte (in tonnellate)	68 500 – 71 500	52 000 – 55 000	72 000 – 75 000	83 000 – 86 000
Indice (2014 = 100)	100	77	106	120

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (248) I produttori dell'Unione hanno aumentato le loro scorte nel periodo in esame. Tale indicatore non è tuttavia considerato molto pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione. Gli ARO vengono infatti prodotti principalmente in base agli ordini. In ogni caso, nel periodo dell'inchiesta di riesame, le scorte hanno rappresentato soltanto il 2 % circa delle vendite totali.

##### 4.5.2.2. Prezzi di vendita medi unitari nell'Unione e costi di produzione

- (249) Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi di vendita medi unitari praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione e del costo unitario medio di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:

Tabella 9

	2014	2015	2016	PIR
Prezzo di vendita medio unitario ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)	805 - 820	760 - 775	740 - 755	895 - 910
Indice (2014 = 100)	100	94	92	111
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)	800 - 850	750 - 800	650 - 730	850 - 900
Indice (2014 = 100)	100	94	87	106

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (250) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri prezzi di vendita dell'11 %. In seguito al calo dei prezzi tra il 2014 e il 2015 e, successivamente, tra il 2015 e il 2016, i prezzi sono aumentati nuovamente tra il 2016 e il 2017. Sia le diminuzioni che gli aumenti sono strettamente legati alle variazioni dei prezzi delle materie prime.

#### 4.5.2.3. Redditività e flusso di cassa

Tabella 10

	2014	2015	2016	PIR
Redditività (%)	-1,5 – 0	-0,5 – 1	2,5 – 4	3,5 – 5
Indice (2014 = 100)	-100	101	413	506

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (251) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività.
- (252) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato perdite. Il miglioramento della redditività è stato correlato in maniera evidente al fatto che l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare le proprie vendite e il proprio volume di produzione, nonché i prezzi di vendita, negli anni successivi all'istituzione delle misure iniziali. Tuttavia, la redditività è rimasta al di sotto del profitto di riferimento considerato sano e sostenibile nell'inchiesta iniziale (ossia il 6,7 %).

Tabella 11

	2014	2015	2016	PIR
Flusso di cassa (in EUR)	-18 000 000 – (-15 000 000)	28 000 000 – 31 000 000	30 000 000 – 34 000 000	34 000 000 – 37 000 000
Indice (2014 = 100)	-100	273	295	311

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (253) Nel periodo in esame l'evoluzione del flusso di cassa ha rispecchiato in linea di massima lo sviluppo della redditività generale dell'industria dell'Unione.

#### 4.5.2.4. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

Tabella 12

	2014	2015	2016	PIR
Investimenti (in EUR)	12 000 000 – 17 000 000	20 000 000 – 25 000 000	27 000 000 – 32 000 000	25 000 000 – 30 000 000
Indice (2014 = 100)	100	159	200	180
Utile sul capitale investito (attivi netti) (%)	-2,2	0,0	7,0	11,0

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (254) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione, ad alta intensità di capitale, ha effettuato investimenti regolari destinati all'ottimizzazione e al potenziamento dei macchinari di produzione esistenti. Inoltre sono stati effettuati investimenti significativi con l'obiettivo di soddisfare le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e maggiore sicurezza. A seconda della società, vi sono stati investimenti destinati alla riduzione dei costi, all'ottimizzazione dei consumi energetici e/o anche al rinnovamento di strutture che erano state influenzate negativamente dal minore utilizzo degli impianti osservato nel periodo dell'inchiesta iniziale.

- (255) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività.
- (256) Rispetto al momento dell'istituzione delle misure la capacità di reperire capitali è aumentata.

#### 4.5.2.5. Salari

Tabella 13

	2014	2015	2016	PIR
Costo del lavoro per singolo addetto (in EUR)	63 000 – 72 000	63 000 – 72 000	64 000 – 73 000	64 000 – 73 000
Indice (2014 = 100)	100	101	102	102

Fonte: risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (257) I livelli salariali medi sono leggermente aumentati nel periodo in esame, tuttavia in maniera inferiore al costo unitario di produzione.

#### 4.6. Conclusioni

- (258) L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata notevolmente nel periodo in esame. L'istituzione delle misure compensative definitive nel marzo 2013 ha consentito all'industria dell'Unione di riprendersi lentamente ma in maniera costante dagli effetti del pregiudizio causato dalle sovvenzioni. Il fatto che l'industria dell'Unione abbia tratto benefici significativi dalle misure è evidenziato, tra l'altro, dall'aumento della produzione e dei volumi delle vendite dell'Unione, dal flusso di cassa positivo e dall'utile sul capitale investito, dai prezzi di vendita in generale superiori al costo unitario di produzione, dall'aumento minimo dei costi del lavoro e dal miglioramento significativo della redditività.
- (259) Tuttavia, sebbene si sia in gran parte ripresa dal pregiudizio passato e sembri essere sulla strada giusta per migliorare ulteriormente la propria situazione nel lungo termine, l'industria dell'Unione risulta essere ancora fragile in ragione della sua limitata redditività che è ancora inferiore al profitto di riferimento.

### 5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (260) Come illustrato nella sezione 4.6, l'industria dell'Unione si è ampiamente ripresa dal pregiudizio passato causato dalle importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni. Nella presente sezione si esamina tuttavia il rischio di deterioramento della situazione precaria dell'industria dell'Unione a causa della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

#### 5.1. Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

- (261) In caso di abrogazione delle misure dovessero si prevede un aumento drastico del volume delle importazioni dalla Cina. Si ricorda che nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni ammontavano a più di 702 000 tonnellate, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame erano pari a 6 338 tonnellate.
- (262) La sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio è stata ampiamente provata<sup>(80)</sup>. Il richiedente ha presentato dati da Plantfacts che indicano che la capacità produttiva di ARO della Cina corrisponde a 7 milioni di tonnellate (ossia oltre 4 volte il consumo apparente di ARO in Cina). Tale stima sembra essere prudente. Il richiedente ha inoltre fornito informazioni dettagliate risalenti al 2013 dalle quali risulta che la China Iron and Steel Association ha affermato pubblicamente che la capacità produttiva cinese di acciaio con rivestimento colorato corrispondeva a quasi 40 milioni di tonnellate in quell'anno.
- (263) Sebbene i volumi delle esportazioni cinesi verso l'Unione siano diminuiti in seguito all'imposizione delle misure iniziali, i produttori cinesi fabbricano volumi significativi del prodotto oggetto del riesame e ne esportano oltre l'80 %. Secondo i dati pubblicati dalla World Steel Association, la Cina ha prodotto più di 8 milioni di tonnellate

<sup>(80)</sup> Cfr. ad esempio Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, *Relazione ministeriale del 20 settembre 2018*, [https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec\\_ministerial\\_report\\_2018.pdf](https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf), nella quale tutte le parti, inclusa la Cina, hanno confermato la sovraccapacità cinese nel settore nel suo complesso. Con una capacità produttiva di acciaio di 1 018,3 milioni di tonnellate nel 2017, la Cina detiene la quota maggiore della capacità mondiale (il 45 % secondo la pagina 42). La tabella 1 della relazione dimostra che la Cina ha ridotto la capacità del 10 % nel periodo 2014-2017. Alla pagina 51 si afferma che la Cina «stabilisce obiettivi chiari per ridurre la capacità in eccesso, ovvero per ridurre di 100-150 milioni di tonnellate metriche la capacità produttiva di acciaio grezzo dal 2016 al 2020».

di ARO l'anno nel periodo 2013-2014. Una delle società che sosteneva la denuncia ha fornito dati ricavati dalla pubblicazione *China Metallurgical Newsletter* del *China Metallurgical Information and Standardization Research Institute* (Istituto cinese di ricerca, normazione e informazione nel settore metallurgico) e dal *Metallurgical Council of the China Council for the Promotion of International Trade* (Consiglio per la metallurgia del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale) che suggeriscono che la Cina produceva circa 8 milioni di tonnellate di ARO l'anno nel periodo 2015-2017. Secondo le osservazioni di tale richiedente, si stima che nel periodo 2015-2017 il consumo apparente di ARO cinese fosse compreso tra 1 e 1,8 milioni di tonnellate l'anno.

- (264) Tuttavia, per quanto importanti siano i mercati di esportazione per l'industria cinese, la Cina si trova confrontata con difficoltà sempre maggiori nell'accedervi. Tra il 2016 e il 2018 paesi quali India, Malaysia, Vietnam, Pakistan o Turchia hanno imposto misure di difesa commerciale in relazione agli ARO originari della Cina. Per quanto concerne gli Stati Uniti, dal mese di gennaio del 2018 l'acciaio (ARO inclusi) di numerosi paesi di origine, compresa la Cina, è soggetto a una tariffa doganale del 25 % <sup>(81)</sup>.
- (265) L'Unione rappresenta il più grande mercato di ARO dopo l'Asia e l'America centrale/del Nord.
- (266) La banca dati cinese mostra che negli ultimi tempi la Cina ha esportato volumi significativi verso paesi al di fuori dell'Unione a prezzi bassi. Nel 2017 i prezzi FOB cinesi delle esportazioni verso l'Unione sono stati superiori del 10,5 % rispetto ad esempio a quelle verso la Corea, il principale mercato di esportazione della Cina per questo prodotto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, i volumi esportati in paesi al di fuori dell'Unione sono risultati essere superiori alla produzione totale dell'industria dell'Unione e al consumo apparente nell'Unione. In ragione dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di fissazione dei prezzi, apertura (non vi sono dazi doganali per questo prodotto) e aumento del consumo apparente, la Commissione ritiene che, in caso di cessazione delle misure, gli esportatori cinesi potrebbero reindirizzare volumi significativi di ARO verso il più lucrativo mercato dell'Unione. Il fatto che l'Unione abbia recentemente adottato misure di salvaguardia per taluni prodotti di acciaio, tra i quali gli ARO, non modifica tale conclusione. I volumi delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari sono fissati a livelli che possono consentire alla Cina di esportare quantità significative di ARO.
- (267) Inoltre come descritto nella sezione 4.3.2, le importazioni cinesi sul mercato dell'Unione avvengono a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati dai produttori dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare se si attualizza l'effetto dei dazi compensativi.
- (268) Il mercato dei prodotti ARO è molto competitivo sul piano dei prezzi dato che la concorrenza si esplicita principalmente sulla base dei prezzi. La potenziale pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione è ulteriormente esacerbata dal fatto che, secondo la domanda, solitamente le vendite cinesi riguardano quantitativi relativamente grandi. Se importazioni a basso costo e oggetto di sovvenzioni venissero vendute in quantitativi significativi sul mercato dell'Unione, i produttori dell'Unione perderebbero ingenti volumi di vendita. La capacità di reperire capitali e di investire potrebbe essere ostacolata se diminuisse ulteriormente la redditività dei produttori dell'Unione o diventasse negativa.

## 5.2. Conclusioni

- (269) La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure sulle importazioni dalla Cina determinerebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

## 6. INTERESSE DELL'UNIONE

### 6.1. Introduzione

- (270) A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni attualmente in vigore non sia contrario all'interesse generale dell'Unione. Ai fini della determinazione dell'interesse dell'Unione sono stati valutati i vari interessi coinvolti, ossia quelli dell'industria dell'Unione, da un lato, e quelli degli importatori e degli utilizzatori dall'altro.
- (271) Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è una situazione in cui le misure antisovvenzioni sono già in vigore, permette di valutare qualsiasi indebita incidenza negativa di tali misure sulle parti coinvolte.
- (272) Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza di sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, si possa concludere che il mantenimento delle misure sarebbe, nel caso specifico, contrario all'interesse dell'Unione.

<sup>(81)</sup> Articolo 232 Tariffe doganali applicate ad alluminio e acciaio, <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/232-tariffs-aluminum-and-steel>

## 6.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (273) L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente in termini di volumi di vendita e prezzi di vendita inferiori, i quali determinerebbero un notevole calo della redditività. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare ulteriormente il proprio potenziale su un mercato dell'Unione a parità di condizioni.
- (274) Il mantenimento delle misure compensative in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

## 6.3. Interesse degli importatori

- (275) Come indicato al considerando 18, nel contesto della presente inchiesta, nove importatori noti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.
- (276) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative sugli importatori derivanti dall'istituzione di misure non sarebbero sproporzionate.
- (277) Nell'inchiesta attuale non vi sono elementi di prova nel fascicolo a sostegno del contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente.

## 6.4. Interesse degli utilizzatori

- (278) Nel contesto della presente inchiesta si è provveduto a contattare una sessantina di utilizzatori noti, i quali sono stati invitati a collaborare. Nessun utilizzatore si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.
- (279) Si ricorda che nel contesto dell'inchiesta iniziale dieci utilizzatori avevano presentato risposte al questionario. In quel momento era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli utilizzatori, l'eventuale impatto su questi ultimi derivante dall'istituzione di misure non sarebbe sproporzionato.
- (280) Nell'attuale inchiesta non vi sono elementi di prova che dimostrano che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi su tali soggetti. In effetti, il richiedente ha presentato elementi di prova che dimostrano che gli utilizzatori principali hanno registrato miglioramenti della loro redditività nel periodo di riesame. Secondo la domanda, le misure in vigore non hanno un impatto considerevole sugli utilizzatori e sui consumatori poiché gli ARO rappresentano una parte trascurabile del costo dei prodotti a valle (ad esempio 0,42 EUR del costo di produzione di una lavatrice o lo 0,4 % dell'investimento in un edificio produttivo vuoto).
- (281) Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

## 6.5. Conclusioni

- (282) La Commissione ha concluso pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative definitive sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC.

## 7. MISURE COMPENSATIVE

- (283) Da quanto sopra esposto consegue che, come dispone l'articolo 18 del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina.
- (284) Una società può chiedere l'applicazione di aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione<sup>(82)</sup> e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione va pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(82)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

- (285) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(83)</sup>, qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (286) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli *sandwich* del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Union Steel China	13,7	B311
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.	29,7	B312
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P. T. Metal Material Company Ltd.	23,8	B313
Angang Steel Company Limited	26,8	B314
Anyang Iron Steel Co., Ltd.	26,8	B315
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	26,8	B316
Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.	26,8	B317
Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.	26,8	B318
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.	26,8	B319
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.	26,8	B320
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	26,8	B321
Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd.	26,8	B322
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd.	26,8	B323
Jigang Group Co., Ltd.	26,8	B324
Maanshan Iron&Steel Company Limited	26,8	B325

<sup>(83)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.	26,8	B326
Shandong Guanzhou Co., Ltd.	26,8	B327
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.	26,8	B328
Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd.	26,8	B329
Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.	26,8	B330
Wuhan Iron And Steel Company Limited	26,8	B331
Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd.	26,8	B332
Xinyu Iron And Steel Co., Ltd.	26,8	B333
Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.	26,8	B334
Tutte le altre società	44,7	B999

3. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione di una valida fattura commerciale alle autorità doganali degli Stati membri sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/689 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2019

**relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l'efficacia dell'IMI nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento.
- (3) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in relazione ai controlli sull'acquisizione e sulla detenzione di armi da fuoco. Conformemente all'articolo 13 della direttiva, la Commissione è tenuta a stabilire modalità dettagliate per lo scambio sistematico di determinate informazioni con mezzi elettronici. La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/686. <sup>(3)</sup>, che stabilisce modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione. L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento delegato. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
- (4) L'IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica che consenta alle autorità nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE di adempiere tutti i loro obblighi stabiliti agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/686.
- (5) In relazione alle informazioni e ai documenti contenenti dati personali trasmessi o caricati nell'ambito del progetto pilota, la data di chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa dovrebbe essere chiaramente stabilita per garantire che i dati personali siano bloccati e rimossi non appena non siano più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti. La data di chiusura formale dovrebbe corrispondere alla data di scadenza del pertinente documento trasmesso dall'autorità competente (accordo preventivo, autorizzazione di trasferimento o documento di accompagnamento).
- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro la quale essa deve procedere in tal senso.

<sup>(1)</sup> GUL 316 del 14.11.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GUL 256 del 13.9.1991, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

### **Il progetto pilota**

L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/477/CEE, nella misura in cui lo scambio di informazioni menzionato in tali paragrafi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/686, è oggetto di un progetto pilota per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui a tali paragrafi, come ulteriormente precisato nel suddetto regolamento delegato, attraverso il sistema di informazione del mercato interno («IMI»).

#### *Articolo 2*

### **Autorità competenti**

Ai fini del progetto pilota, le autorità nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE sono considerate autorità competenti.

#### *Articolo 3*

### **Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti**

1. Ai fini della cooperazione amministrativa illustrata in dettaglio all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/686, l'IMI fornisce una funzionalità di notifica per il caricamento dei documenti e la trasmissione delle informazioni di cui a tale articolo.
2. Ai fini della cooperazione amministrativa illustrata in dettaglio all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/686, l'IMI fornisce un repertorio per la conservazione e la condivisione degli elenchi di armi da fuoco di cui a tale articolo.
3. Ai fini della cooperazione amministrativa illustrata in dettaglio all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/686, l'IMI fornisce una funzionalità di notifica per il caricamento dei documenti e la trasmissione delle informazioni di cui a tale articolo.

#### *Articolo 4*

### **Chiusura formale delle procedure di cooperazione amministrativa**

Ai fini del blocco e della cancellazione dei dati personali a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, la data di scadenza trasmessa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), o, se del caso, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/686 è considerata come la data di chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa in questione.

#### *Articolo 5*

### **Monitoraggio e rendicontazione**

La Commissione fornisce agli Stati membri le statistiche e le informazioni sull'utilizzo dell'IMI e sul funzionamento del progetto pilota. Tale rendicontazione non comprende le statistiche relative ai numeri e alle categorie delle armi da fuoco trasferite tra gli Stati membri.

#### *Articolo 6*

### **Valutazione**

La valutazione dei risultati del progetto pilota, richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.

---

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/690 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2019****relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 e ordina il ritiro delle macchine già immesse sul mercato***[notificata con il numero C(2019) 3118]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La Svezia ha adottato una misura che vieta l'immissione sul mercato delle turbine eoliche del modello SWT-2.3-101 e ne ordina il ritiro se già commercializzate, dato che tale modello non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. A norma del punto 1.3.8.1, relativo agli elementi mobili di trasmissione, i ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere fissati conformemente al punto 1.4.2.1. Al punto 1.4.2.1 è specificato che il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o il loro smontaggio. A tale riguardo, la Svezia ha reso noto che il riparo fisso di protezione dalle parti mobili del rotore del modello SWT-2.3-101 può essere aperto senza l'ausilio di un utensile separato, il che costituisce un'inosservanza dei requisiti di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1.
- (2) Per quanto riguarda il modello di turbina eolica SWT-2.3-113, la Svezia ha adottato la misura in considerazione del fatto che la macchina non era conforme al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. In base al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.14 sul rischio di restare imprigionati in una macchina, la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. A tale proposito, la Svezia ha fatto presente che il rilevatore di fumo delle turbine eoliche del modello SWT-3.0-113 non dispone di un segnale di avvertimento per avvisare, in caso di incendio, quanti si trovano all'interno della turbina.
- (3) Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 12 novembre 2018. Nella sua risposta del 30 novembre 2018, il fabbricante ha informato la Commissione di aver preso provvedimenti per rettificare le carenze dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 ai fini del rispetto della direttiva 2006/42/CE e che tali provvedimenti sono stati completati prima del termine fissato del 31 dicembre 2017.
- (4) La spiegazione fornita dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia e la documentazione di cui dispone la Commissione dimostrano che il modello di turbina eolica SWT-2.3-101 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. Il modello di turbina eolica SWT-3.0-113, inoltre, non soddisfaceva il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.
- (5) È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le misure adottate dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato e ordinare il ritiro dal mercato delle turbine eoliche dei modelli SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113, fabbricati dalla Siemens Gamesa Renewable Energy AB, sono giustificate.

<sup>(1)</sup> GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.

---

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

*Per la Commissione*  
Elżbieta BIENKOWSKA  
*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE (UE) 2019/691 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 2019****che autorizza, in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/40/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 <sup>(2)</sup> della Commissione stabiliscono il quadro giuridico per l'istituzione di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco comune a tutta l'Unione. A livello dell'Unione tali atti danno anche attuazione all'articolo 8 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo <sup>(3)</sup>, che è stato ratificato dall'Unione europea <sup>(4)</sup> e prevede l'istituzione di un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità per i prodotti del tabacco.
- (2) Per consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di tutti i prodotti del tabacco nell'intera Unione, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE impone agli Stati membri di garantire che tutte le confezioni unitarie di tali prodotti siano contrassegnate da un identificativo univoco. A norma dell'articolo 15, paragrafo 13, tale prescrizione si applica alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 prescrive a ciascuno Stato membro di designare un'entità («l'emittente di identificativi») responsabile della generazione e del rilascio degli identificativi univoci. L'articolo 3, paragrafo 6, impone agli Stati membri di notificare alla Commissione la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo entro un mese dalla designazione.
- (4) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 stabilisce le norme relative agli emittenti di identificativi competenti per la generazione e il rilascio di identificativi univoci in base al luogo in cui i prodotti sono lavorati, importati o aggregati. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, inoltre, uno Stato membro può esigere che il suo emittente di identificativi designato sia competente a generare e rilasciare identificativi univoci per tutti i prodotti del tabacco immessi sul suo mercato.
- (5) L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 prevede che in caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione possa autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi già designato in conformità all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- (6) L'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 impongono agli operatori economici che introducono richieste di identificativi univoci a livello unitario e a livello aggregato di fornire le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punti 2.1 e 2.2, dello stesso regolamento. Tali informazioni sono necessarie per la generazione degli identificativi univoci e comprendono i codici identificativi che consentono la registrazione degli operatori economici, degli impianti e dei macchinari nel sistema di tracciabilità. I codici identificativi sono pertanto essenziali per consentire agli operatori economici di richiedere gli

<sup>(1)</sup> GUL 127 del 29.4.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GUL 96 del 16.4.2018, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (GUL 268 dell'1.10.2016, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 268 dell'1.10.2016, pag. 1). Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (GUL 268 dell'1.10.2016, pag. 6).

identificativi univoci all'emittente di identificativi competente. Gli identificativi univoci e i codici identificativi sono inoltre congiuntamente necessari per registrare e trasmettere le informazioni sui movimenti dei prodotti e sugli eventi relativi alle transazioni. Le norme sulla richiesta di codici identificativi per gli operatori economici, gli impianti e i macchinari sono stabilite agli articoli 14, 16 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. La competenza degli emittenti di identificativi per l'emissione dei codici identificativi si basa sull'ubicazione operativa degli operatori economici.

- (7) Al momento dell'adozione della presente decisione numerosi Stati membri non hanno notificato alla Commissione la designazione dei rispettivi emittenti di identificativi in conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. In assenza di un emittente di identificativi competente gli operatori economici non saranno in condizione di richiedere i codici identificativi e gli identificativi univoci. Tali operatori economici non avranno pertanto la possibilità di immettere i loro prodotti sul mercato. Ciò potrebbe incidere sul buon funzionamento del mercato interno, in particolare sul commercio intracomunitario dei prodotti del tabacco, e potrebbe compromettere l'obiettivo stesso del sistema di tracciabilità e l'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco.
- (8) Al fine di limitare in certa misura la potenziale distorsione del buon funzionamento del mercato interno e contribuire a garantire che il sistema di tracciabilità cominci a funzionare in tempo utile, la Commissione dovrebbe, per un periodo di tempo limitato, autorizzare, in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, gli operatori economici a utilizzare i servizi di un emittente di identificativi già designato.
- (9) Sta agli emittenti di identificativi già designati in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 decidere se accettare richieste di operatori economici per la generazione e il rilascio di identificativi univoci. Durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente, altri emittenti di identificativi designati possono inoltre fornire agli operatori economici i codici identificativi necessari per generare e rilasciare gli identificativi univoci e per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE e al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. La prestazione di servizi aggiuntivi non dovrebbe in alcun caso mettere a rischio le altre operazioni dell'emittente di identificativi.
- (10) I codici identificativi generati dagli emittenti di identificativi durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente dovrebbero essere trasferiti all'emittente di identificativi competente una volta che questo sia stato designato, insieme ad altre informazioni pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Il trasferimento dovrebbe essere effettuato per via elettronica senza indebito ritardo sulla base di una richiesta dell'emittente di identificativi competente indirizzata agli emittenti di identificativi che hanno deciso di generare i codici identificativi durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente.
- (11) L'autorizzazione a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 dovrebbe applicarsi solo in caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente.
- (12) La presente decisione non dovrebbe incidere sulle norme in materia di competenza stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 per quanto riguarda il rilascio e la registrazione dei codici operatore economico e impianto per gli operatori di prima rivendita.
- (13) Tenuto conto del fatto che il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE si applica alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Data la natura temporanea dell'autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, la Commissione ritiene necessario limitare la presente decisione nel tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La Commissione autorizza, in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, gli operatori economici come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

L'autorizzazione di cui al primo comma è valida solo durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2019.

La presente decisione non incide sulle norme in materia di competenza stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 per quanto riguarda il rilascio e la registrazione dei codici operatore economico e impianto per gli operatori di prima rivendita.

*Articolo 2*

I codici identificativi operatore economico, impianto e macchinario generati dagli emittenti di identificativi durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente sono trasferiti all'emittente di identificativi competente una volta che questo sia stato designato, su sua richiesta e senza indebito ritardo. Tali codici identificativi sono trasferiti insieme ad altre informazioni pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Il trasferimento è effettuato per via elettronica.

L'emittente di identificativi competente informa gli operatori economici del trasferimento.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2019 incluso.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**